

ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

ON LINE

ANNO VII

3-2025



Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato
del Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie

JOVENE EDITORE

ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

[*on line*] ISSN 2704-8667

Rivista IERDISAF – Istituto europeo di ricerca e studio comparato del diritto e delle scienze amministrative e finanziarie – pubblicata *open access* con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope

DIREZIONE SCIENTIFICA

Direttore: Domenico Crocco

Condirettori: Dario Luongo, Federico Pica, Andrea A. Salemme, Marco Tiberii

COMITATO SCIENTIFICO

Salvatore Aceto di Capriglia - Carlo Amatucci - Carlo Amirante - Enrico Bonelli - Sergio Capozzi - Raffaello Capunzo - Andrea R. Castaldo - Stefano Cherti - Michele Corleto - Gabriella De Maio - Vasco Fronzoni - Manlio Ingrosso - Pier Francesco Lotito - Vincenzo Mastronardi - Giovanni Neri - Giorgio Spangher - Gennaro Terracciano - Salvatore Villani - Paolo Wulzer

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Sandra Cassotta (*Danimarca*) – Abdelhadi Elhalhouli (*Marocco*) - Renata Franc (*Croazia*) - Margareth Helfer (*Austria*) – Elnel Iyembit (*Gabon*) - Anthony W. Mckenzie (*USA*) - Andrea Nuvoli (*Spagna*) - Cosimo Risi (*Svizzera*) - Carmen Parra Rodriguez (*Spagna*) – Muamar Salameh (*Arabia Saudita*) - Francesco A. Schurr (*Austria*) - Silvia Trifonova (*Bulgaria*) – Aleš Trunk (*Slovenia*) - Matthias Theodor Vogt (*Germania*)

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Vasco Fronzoni - Salvatore Villani

COMITATO DI REDAZIONE

Michele Alesci, Angelina Cirillo, Rossella Ciscognetti,
Massimino Crisci, Ivan Cuocolo, Jean Paul De Jorio,
Alfonso Maresca, Sara Piancastelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Francesco Camplani, *Redattore Capo*

DIRETTORE RESPONSABILE

Domenico Dente Gattola

Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope



I contributi pubblicati sono soggetti a previa
valutazione secondo il metodo *double blind peer review*.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2025

ISSN 2704-8667

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia

Tel. (+39) 081552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

INDICE

settembre - dicembre 2025

CONTRIBUTI E RICERCHE

DARIO LUONGO

*L'agricoltura nel pensiero riformatore napoletano del settecento:
la riflessione di Domenico Grimaldi..... »* 7

GIUDITTA MARRA, GIULIA SCOPPETTA

*Brevi note critiche alla riforma costituzionale
della magistratura..... »* 120

DARIO LUONGO

*A proposito di un recente libro di Silvio Zotta
sulla bagliva di Forenza.....»* 163

RECENSIONI

DOMENICO CROCCO, *Il regionalismo nella storia
costituzionale italiana. Dall'unificazione nazionale alla
Costituzione repubblicana*, Jovene, Napoli, 2025,
(a cura di SALVATORE ACETO DI CAPRIGLIA).» 175

CONTRIBUTI E RICERCHE

DARIO LUONGO*

L'AGRICOLTURA NEL PENSIERO RIFORMATORE
NAPOLETANO DEL SETTECENTO:
LA RIFLESSIONE DI DOMENICO GRIMALDI**

SOMMARIO: 1. Rinnovare gli statuti dei ceti privilegiati, abbandonare i saperi tradizionali, ridimensionare la presenza dei forensi. - 2. Promuovere l'innovazione contro l'«inerzia naturale» e il «mal inteso interesse». - 3. L'organizzazione corporativa delle arti ostacolo al cambiamento. - 4. Sperimentazione scientifica e formazione agronomica. - 5. Una penalità al servizio della produzione. - 6. Il richiamo ai precedenti classici. - 7. L'emergenza come leva del cambiamento.

1. Rinnovare gli statuti dei ceti privilegiati, abbandonare i saperi tradizionali, ridimensionare la presenza dei forensi

L'Illuminismo meridionale fu caratterizzato da uno spiccato interesse per la dimensione economica. In particolare, l'agricoltura occupò uno spazio centrale nella riflessione del riformismo settecentesco. Essa costituì una decisiva cartina di tornasole rispetto ai diversi orientamenti presenti nel pensiero riformatore del XVIII secolo. Si confrontarono essenzialmente due linee. Una più marcatamente orientata in senso antif feudale e un'altra incline a ritenere che un rinnovamento degli statuti nobiliari potesse dischiudere al baronaggio la possibilità di svolgere un ruolo nella promozione delle attività produttive e nel rinnovamento dell'agricoltura. Quelle differenze non furono tali da oscurare l'esistenza di un solido sottofondo comune, costituito dalla polemica contro il vecchio sapere teologico di impianto scolastico

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope.

** Ricerca svolta nell'ambito del PRIN 2022 PNRR dal titolo “*The rules of work and production in the Southern Italy between the 17th and 19th centuries*”.

e soprattutto contro la tradizione giuridica. La sottolineatura della necessità di realizzare una netta soluzione di continuità rispetto alla cultura del passato si tradusse nell'auspicio di una valorizzazione dei saperi naturalistici e quindi di un rinnovamento delle tecniche agronomiche. A cui si accompagnò una forte sensibilità per l'esigenza di diffondere le nuove conoscenze presso strati vasti della popolazione. Né il convincimento di una parte della cultura riformatrice secondo cui il baronaggio aveva da svolgere ancora un significativo ruolo sociale cancellò la consapevolezza che le condizioni di prostrazione in cui versavano immense masse contadine costituivano un ostacolo oggettivo allo sviluppo dell'agricoltura.

In questo contributo si esaminano come paradigmatiche le posizioni di Domenico Grimaldi. Fu merito di Franco Venturi l'aver apprezzato l'importanza di quel riformatore, riconoscendogli la dignità di esponente di punta dell'Illuminismo meridionale. E fu sulla scorta di una limpida nota introduttiva contenuta in una fortunata antologia dello storico che, fra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, nacque un interesse storiografico per l'illuminista¹. Domenico e il fratello Francesco Antonio appartenevano al ramo calabrese di un'illustre famiglia. Venturi pose giustamente l'accento sullo stretto rapporto esistente fra l'elaborazione intellettuale del secondo e le iniziative imprenditoriali del primo². Francesco Antonio polemizzò in maniera aspra contro le mitologie egualitarie. Ma pose al tempo stesso l'accento sui guasti prodotti da una concentrazione eccessiva delle ricchezze e da un integrale assoggettamento delle classi inferiori a quelle superiori tale da far venire meno ogni dialettica

¹ Cfr. *Illuministi italiani*, vol. V, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Napoli 1962, pp. 411-430; A. SISCA, *Domenico Grimaldi e l'illuminismo meridionale*, Cosenza 1969; D. LUCIANO, *Domenico Grimaldi e la Calabria nel '700*, Assisi/Roma 1974; A. M. RAO, *La Calabria del '700 nella visione d'un fisiocratico. Domenico Grimaldi*, in *Archivio storico per le province napoletane*, quarta serie, XV (1976), pp. 311-322.

² *Illuministi italiani*, vol. V, *Riformatori napoletani*, cit., p. 511.

sociale³. Analoga sensibilità mostrò Domenico, che, pure immerso nella prassi, ossia impegnato nella sperimentazione e nella diffusione di nuove tecniche agronomiche, mostrò attitudini teoriche tutt'altro che trascurabili. Egli, pur convinto che la produttività non potesse che essere promossa dalle forze sociali dominanti e che al suo perseguimento fosse funzionale il disciplinamento delle classi subalterne, si mostrò tutt'altro che insensibile alle istanze delle masse contadine.

Nel *Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra*, da lui pubblicato nel 1770, risuonava un enfatico richiamo al patriottismo. Lo studioso scriveva che era stata la tensione verso il perseguimento del bene comune ad averlo spinto a pubblicare le sue «riflessioni economiche». Suo scopo dichiarato era di divulgarle con uno stile espositivo che fosse «alla portata di qualunque semplicissimo Uomo». Quindi, l'intento era di rivolgersi non a una ristretta cerchia di intellettuali, ma a un pubblico vasto⁴.

Grimaldi prendeva le mosse da una ricostruzione della storia della Calabria. Pagato il suo tributo al mito delle «Greche Repubbliche» che, come egli teneva a sottolineare, avevano avuto un'«immensa popolazione», poneva l'accento sulla debolezza dell'Impero bizantino, che aveva esposto la Calabria alle incursioni dei «Saraceni». Egli attribuiva ai Normanni il merito di aver fatto venire meno i danni derivanti da quell'esposizione. Ma il giudizio di Grimaldi sull'età normanno-sveva non era del tutto positivo. Egli scriveva che non vi era una sola costituzione normanna che riguardasse l'agricoltura. Lo stesso Federico II, nonostante l'impulso dato allo sviluppo delle belle arti e delle scienze, non aveva dato all'agricoltura il risalto che avrebbe meritato nelle sue pur «celebri costituzioni». Ma, se quei difetti della legislazione erano stati comuni a tutta l'Europa, in Calabria erano stati aggravati,

³ Per questa interpretazione di Francesco Antonio Grimaldi cfr. D. LUONGO, *Al tramonto della repubblica dei togati. Dibattiti giurpolitici nel Settecento napoletano*, Pozzuoli 2023, pp. 49-125.

⁴ D. GRIMALDI, *Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra*, Napoli 1770, pp. 1-2.

specie durante il periodo vicereale, dall'«anarchia Feudale», dalla debolezza del governo, dal banditismo e dalla guerra da corsa⁵.

Invece erano enfatici gli apprezzamenti di Grimaldi per Carlo di Borbone e soprattutto per Ferdinando IV. Lo studioso faceva derivare la ripresa del Mezzogiorno dalla nascita del Regno indipendente ed era in quel contesto che egli situava la sua progettazione riformatrice⁶.

Ma, ricalcando un *topos* molto diffuso, l'autore del *Saggio* negava che la popolazione avesse raggiunto i livelli del passato. In generale, egli dipingeva a tinte fosche la situazione dell'agricoltura in Calabria. L'accento cadeva sulla mancata pratica delle fondamentali tecniche agronomiche in materia di semina e di potatura. La Botanica, la Veterinaria e l'Idraulica erano poi largamente ignorate⁷.

Grimaldi non si limitava a denunciare che era scarso il livello delle conoscenze tecniche. Infatti, richiamava l'attenzione sulla vischiosità dell'attaccamento ai saperi tradizionali, di cui una componente fondamentale era rappresentata dal diritto. La «gloria» dei «genj più grandi» era consistita fino ad allora nel «solo declamare nel foro» o nell'applicarsi a scienze che, per essere «inutili alla Società», avrebbero dovuto almeno occupare un rango subordinato rispetto a quelle su cui poggiava «la felicità de' Cittadini, e la gloria, e possanza dello Stato»⁸. Era una notazione del tutto interna agli schemi dell'assolutismo illuminato: la felicità dei cittadini andava di pari passo col potere del sovrano.

Nel sottolineare poi che la coltivazione dei campi in Calabria era «così balorda» da non reggere il confronto non solo con quella dell'Inghilterra, ma neanche con quella «de' contorni di Napoli, e di altre parti d'Italia», essendovi, in particolare, «una grandissima differenza» fra il modo di coltivare in Terra di Lavoro e in Calabria, Grimaldi scriveva: «Una folla di giovani Calabresi d'ingegno elevato vanno annualmente a Napoli quasi per apprendere il modo

⁵ Ivi, pp. 4-6.

⁶ Ivi, pp. 7, 35.

⁷ Ivi, pp. 11-21.

⁸ Ivi, p. 31.

d'inquietare il prossimo, e di spargere nella provincia lo spirito molesto di cinquettare; ma niuno ancora si è abbassato ad esaminare quanto la coltivazione, e l'economia rurale di Terra di Lavoro siano superiori a quella della Calabria: fornirsi di qualche utile cognizione per modificare, e introdurre qualche nuova pratica campestre nella provincia»⁹.

Un accenno alla potenza dello Stato era poi nell'individuazione delle forze sociali e istituzionali che, secondo Grimaldi, avrebbero dovuto essere protagoniste della rinascita della Calabria: «Il Baronaggio, gli Ecclesiastici, i Comuni, i proprietari tutti». Quelle forze, a mano a mano che avessero visto «a gran passo avanzare le proprie rendite, e sollevati gli uomini dalla miseria», avrebbero cospirato «insieme alla gloria, e felicità della Nazione, ed alla possanza, e grandezza del nostro Augusto Sovrano»¹⁰.

Grimaldi era consapevole che era la stagnazione economica ad alimentare l'elefantiasi forense: «tanti felici talenti non trovando dove applicarsi, corrono ad inondare il foro di Napoli, ad eternare le liti, ed a vieppiù accrescere l'ignavia, e miseria della Provincia»¹¹. Bisognava realizzare una netta soluzione di continuità rispetto alla cultura tradizionale. Cosa che stava ormai avvenendo in Europa. «Le Genti di lettere», che in precedenza ritenevano di «avvilirsi»

⁹ Ivi, pp. 96-97.

¹⁰ Ivi, pp. 22-23.

¹¹ Ivi, p. 32. Nella I edizione dei *Saggi politici* Pagano avrebbe sottolineato la stretta connessione esistente fra la funzione assolta dal ceto forense nel Regno di Napoli e il ristagno economico del Mezzogiorno: cfr. F. M. PAGANO, *De' Saggi politici. Ristampa anastatica della prima edizione (1783-1785)*, Napoli 2000, saggio VII, cap. X, pp. 666-667. Nelle *Considerazioni sul processo criminale* il filosofo lucano avrebbe esteso quella ricostruzione all'intera Italia: cfr. F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Milano anno X, cap. XIII, pp. 100-102. Nella prima metà dell'Ottocento Giovanni Manna avrebbe ripreso la lettura secondo cui nel Mezzogiorno l'egemonia sociale conquistata dai togati era nata anche dalla difficoltà di impegnarsi nelle attività economiche: cfr. D. LUONGO, *La «nuova legislazione» e l'eredità dell'Antico Regime: percezioni storiografiche nella cultura giuridica meridionale dell'Ottocento*, in *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. Mastroberti e G. Masiello, Napoli 2020, p. 372.

dedicandosi allo studio dell'economia, avevano coltivato quei nuovi studi tanto da riuscire a convincere i sovrani che le forze dello Stato dipendevano dal numero e dalle ricchezze dei loro sudditi.

Rifacendosi in particolare alle esperienze della Svezia, della Danimarca, dell'Inghilterra, della Svizzera, dell'Irlanda, della Germania, della Francia e della Spagna, l'autore del *Saggio* richiamava l'attenzione sul gran numero di accademie e di scuole di agricoltura che erano state istituite in Europa. L'accento cadeva sul fatto che esse erano nate spesso per iniziativa dei signori, che si erano serviti di premi per incoraggiare certe produzioni. In particolare, lo studioso rappresentava come corale l'impegno profuso in Inghilterra in favore dell'agricoltura, che aveva visto per protagonisti i Grandi insieme al Parlamento e alla Nazione intera. In quel paese una leva fondamentale per promuovere l'agricoltura era stata costituita dai premi. Ma non mancavano gli esempi italiani: dal ricorso ai premi in Sardegna alle società agrarie istituite nella Repubblica di Venezia alla nascita dell'Accademia dei Georgofili nel Granducato di Toscana¹².

Grimaldi non mancava di rammentare che l'istituzione delle società economiche era stata proposta già dodici anni prima «dal sempre lodato» Antonio Genovesi «in una delle sue ammirabili note ad una opera che tratta del commercio Inglese»¹³. Considerando che la traduzione del trattato di Cary sulla storia del commercio della Gran Bretagna era stata pubblicata nel 1757, quel richiamo era stato scritto nel 1769, ossia l'anno prima della data di pubblicazione del *Saggio*.

Ma Grimaldi scriveva che, se in altri paesi europei le società economiche erano nate «dalle radunanze di più persone illuminate», in Calabria «e forse in tutte le altre Provincie» del Regno i «letterati»

¹² GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 24-29.

¹³ Ivi, pp. 36-37. Cfr. A. GENOVESI, *Scritti economici*, a cura di M. L. Perna, Napoli 1984, vol. I, *Annotazioni di Antonio Genovesi alla «Storia del commercio della Gran Bretagna», vol. I, Annotazione n. 8*, pp. 302-304. In realtà, il filosofo salernitano aveva auspicato la creazione di un'Accademia di Agricoltura.

applicavano «i loro talenti [...] a tutt'altro [...] fuorchè alla scienza coltivatrice, ed economica». Lo Stato non poteva perciò non svolgere un ruolo importante nell'istituzione delle società economiche. Facendo affidamento sulle iniziative dei pubblici poteri, Grimaldi proponeva di rendere la diffusione del suo libro la base programmatica per la loro creazione. Il Sovrano, attraverso il Tesoriere provinciale, avrebbe potuto promuovere la distribuzione di copie del *Saggio* a tutti i vescovi, ai baroni e ai loro «Agenti», ai sindaci dei comuni e a tutte le parrocchie e ai superiori delle comunità religiose che avessero beni immobili. Unitamente all'invio di copie del suo scritto, il Sovrano avrebbe potuto esprimere il suo «gradimento» per l'istituzione delle società economiche. In seguito, ciascun comune e i provinciali di ciascun ordine religioso avrebbero potuto redigere una nota delle persone che avessero voluto aderire ad esse. Avrebbero potuto esservi invitati a parteciparvi «anche i più periti Agricoltori del Paese». In proposito, significativa era la considerazione secondo cui, quando il contadino si fosse reso conto che l'agricoltura gli apportava anche il «bene imaginario» consistente nel «seder vicino, nelle adunanze georgiche, ai più distinti personaggi del suo paese», quel solo stimolo lo avrebbe potuto indurre ad «apprezzare la sua professione» e «ad applicarvi la più fervorosa attenzione». Al Sovrano sarebbe spettato il compito di nominare un presidente che sovrintendesse alle società. Il presidente avrebbe dovuto redigere «un codice di leggi agrarie, ed economiche». Il che sarebbe potuto avvenire solo dopo aver compiuto un'attenta ricognizione analitica della situazione della Calabria Ultra, pena correre il rischio di «immaginarsi una legislazione [...] chimerica, o confusa, e difettosa»¹⁴.

Grimaldi riteneva che Antonio Genovesi potesse «meritamente essere il superiore perpetuo delle società della provincia». Nell'*errata-corrige* si leggeva che, quando era stato stampato il foglio in cui era contenuta quella proposta il filosofo salernitano era

¹⁴ GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 36-39.

ancora in vita. Infatti, Genovesi era morto l'anno prima della data di pubblicazione del *Saggio*.

Secondo Grimaldi la nascita delle società economiche avrebbe dovuto accompagnarsi all'attivazione di un efficiente circuito informativo. Attraverso un foglio periodico pubblicato ogni mese e contenente l'indicazione dei settori maggiormente bisognosi di innovazioni sarebbero state comunicate alle società «le nuove cognizioni georgiche». In un altro foglio sarebbero state illustrate le esperienze fatte dalle società economiche in modo da indurre a seguirne l'esempio. Con quelle pubblicazioni la provincia avrebbe avuto a disposizione un archivio in cui sarebbe stata serbata memoria di «tutta la scienza coltivatrice, ed economica della Calabria». In tal modo si sarebbe posto riparo a una lacuna che non era stata priva di conseguenze negative: se le passate generazioni non fossero state prive di «un giornale ragionato, esatto, ed analitico» avente ad oggetto l'agricoltura e la pastorizia, si sarebbe stati «all'apice della perfezione campestre»¹⁵.

L'autore del *Saggio* si diceva certo che con le «applicazioni georgiche» sarebbe stato dato il bando all'ozio, che era «la sorgente fatale di tanti delitti, e di una balorda, e viziosa maniera di vivere». Il Sovrano avrebbe potuto in tal modo avere «ottimi, e ricchi sudditi, robusti, e coraggiosi soldati» e «nuove rendite per le sue Reali finanze»¹⁶. Secondo un *topos* molto diffuso i delitti affondavano le loro radici nell'ozio. E, secondo moduli che avevano il loro fondamento nei capisaldi dell'assolutismo illuminato, la potenza economica e quella militare, che erano strettamente connesse, potevano trarre origine dall'attuazione di una coerente strategia riformatrice. Progettazione riformatrice che sembrava passare attraverso la creazione di un esercito di popolo e quindi attraverso il superamento di quelle truppe permanenti che sarebbe stato auspicato da una parte significativa dell'Illuminismo meridionale.

¹⁵ Ivi, pp. 40-41.

¹⁶ Ivi, p. 42.

Come si è accennato, Grimaldi riteneva che gli ecclesiastici potessero giocare un ruolo importante nel rilancio dell'agricoltura. Ruolo che essi avrebbero dovuto assolvere attraverso un impegno educativo teso, fra l'altro, a trasmettere la conoscenza delle nuove tecniche agronomiche. Il tema offriva allo studioso lo spunto per una nuova polemica contro i tradizionali indirizzi di studio. Egli scriveva che vi erano scuole di filosofia e di teologia che passavano «per le più rinomate della Religione Domenicana nella Calabria». Ma, dando chiaramente ad intendere che dissentiva dagli indirizzi scientifici che vi venivano seguiti, egli premetteva di non voler entrare «nell'esame» della «Filosofia, e Teologia scolastica», trattandosi di «cose così invecchiate» che sarebbe stata «pedanteria il ragionarne». Si chiedeva per quale ragione «un giovine d'ottimo talento si» dovesse «guastare il cervello, e degradare il buon senso sortito dalla natura con riempirlo di trè, o quattro mila pagine di distinzioni, con perdere un tempo prezioso nell'apprendere quelle dispute», che avrebbero potuto renderlo «fanatico, e pernicioso allo stato, o tutto al più inutile, e ridicolo», invece di impiegare il suo tempo nell'apprendere «le mecaniche, la Georganica, la Botanica, ed altre utilissime, e necessarie scienze». La «Religione» e la «Società» non traevano alcun giovamento dal fatto che un giovane, dopo sei o sette anni di «penosa» e continuata applicazione, sapesse «quelle cose inutilissime a sapersi (e qualche volta perniciose)» e che con quello studio imparasse «il *distinguo majorem, & minorem*, oppure a comporre una insipida, e gotica declamazione», ignorando «invece quelle scienze» che facevano «onore alla Religione, ed alla umanità». Bisognava fare in modo che nelle biblioteche dei regolari, invece degli «immensi volumi» dove la religione appariva degradata, trovassero posto i libri che insegnavano agli uomini le virtù sociali e politiche e il modo di rendersi utili alla società in cui vivevano. Perciò, Grimaldi proponeva che a Soriano, il cui barone era un priore domenicano, fosse istituita una scuola economica¹⁷.

¹⁷ Ivi, pp. 46-47.

In generale, lo studioso scriveva in maniera netta che tutti gli ordini religiosi avrebbero dovuto aggiungere ai voti a cui erano tenuti dalle rispettive regole un altro «più solenne, costante, ed inviolabile», quello di essere utili. Nessuno avrebbe potuto applicarsi più dei regolari «allo studio, ed alla pratica della scienza coltivatrice, ed economica». Infatti, «il primo istituto de' regolari» era stato costituito dal «lavoro delle mani» e dalla «coltura de' Campi» e «le sante, e primitive occupazioni Monastiche erano all'agricoltura, ed all'industria dirette». Tali sarebbero rimaste se nel XIII secolo a quelle «sante utili, ed innocenti applicazioni non si fosse sostituito il gusto delle bisaccie, e quello di viver» alle «altrui spese». A quella «nuova moda di vivere» l'agricoltura doveva la ragione principale della sua decadenza. Il Duecento era stato insieme il secolo del pieno dispiegarsi delle ambizioni egemoniche degli ecclesiastici e quello in cui essi avevano cessato di dare il loro contributo all'economia.

Inflessioni statualistiche che rinviavano alla tradizione giurisdizionalistica erano anche nelle notazioni relative al priore della certosa di San Bruno, che, come Grimaldi puntualizzava, possedeva feudi «più ampj, e speciosi, che quelli di Soriano». In quell'«amena, e santa solitudine» era già penetrato il «gusto delle lettere» grazie ai numerosi, colti letterati che vi si erano ritirati. Non vi era luogo più adatto a istituirvi «una scuola economica, teoretica, e pratica, monumento stabile e glorioso de' vantaggi, che i RR. PP. Certosini» avrebbero potuto «erigere all'utile della società, e del Sovrano». I feudi e i «vasti territorj» che quei Padri possedevano erano «effetto della Real munificenza» degli antichi sovrani. Essi non avrebbero potuto offrire migliore tributo al re che istituendovi quella «scuola economica sperimentale»¹⁸.

In particolare, nei chiostrì avrebbe potuto essere coltivata la Botanica, che in Calabria era ignota, pur essendo di grande utilità non solo all'agricoltura, ma anche alla medicina e al commercio. Riprendendo la sua polemica contro la cultura tradizionale, l'autore

¹⁸ Ivi, pp. 48-49.

del *Saggio* scriveva che quell'insegnamento avrebbe potuto essere tenuto «a preferenza di tante altre inutilissime, e ridicole scienze» che facevano «consumare a' giovani Religiosi un tempo prezioso [...] e quei talenti felicissimi» di cui erano stati forniti dalla natura. Porre in un convento un orto botanico sarebbe stato più utile alla «società civile» di quanto lo fosse stato porvi «una libreria di scolastica [...] o di mistica». Il sovrano avrebbe potuto pertanto obbligare ciascun ordine religioso a mantenere nei conventi principali della Calabria un professore di Botanica e a tenervi un giardino botanico dove «si coltivassero [...] tutte le piante più rare, ed utili alla Provincia»¹⁹.

Grimaldi mostrava di voler puntare sul contributo che al rilancio dell'agricoltura avrebbero potuto dare le forze sociali fondamentali. Infatti, dopo aver evocato i precedenti britannici per sostenere che la distribuzione dei premi era il modo più efficace per far risorgere l'agricoltura e l'«industria», notava che sarebbe stato necessario predisporre un apposito fondo per coprirne le spese, ma non taceva che non sarebbe stato facile imporre una nuova tassa per garantirne la copertura. Pertanto, bisognava fare in modo che nell'attribuzione dei premi fossero direttamente impegnati i baroni, ciascuno dei quali avrebbe dovuto darsi da fare per accrescere e perfezionare la principale branca di coltura e di «industria» che era nel suo feudo, procurandosi macchine dall'estero e invitando a supportarlo i migliori esperti stranieri. Grimaldi intendeva accreditare l'idea secondo cui il baronaggio poteva riscattarsi da un passato fatto di violenze e di sopraffazioni. Infatti, notava che la maggior parte dei baroni che possedevano feudi in Calabria appartenevano alle più antiche e illustri famiglie del Regno. I loro avi avevano abusato dei diritti feudali in epoche in cui «non si faceva che cambiar di catena», ossia era frequente il succedersi di dinastie straniere in quanto si era privi dei «naturali sovrani». L'anarchia feudale, che «il più delle volte» era «degenerata in vera tirannia»,

¹⁹ Ivi, pp. 122-123.

aveva contribuito a rendere spopolata la Calabria e a privarla dell'agricoltura.

L'alto baronaggio, che fino a tempi recenti aveva ritenuto che «la vera nobiltà, e grandezza» consistessero «nel darsi dell'arie ridicole ne' loro feudi, nell'opprimere qualche miserabile, e nel vedersi incensati, ed adulati da quattro bifolchi, coll'aver intanto in orrore la letteratura, e le virtù sociali, come opposti alla nobiltà», aveva abbandonato «quelle false idee, che prima l'ingombravano». L'educazione era «assai migliorata» e la Corte napoletana, diventata «così brillante», operava incessantemente per rendere i costumi «dolci, ed umani». Era in quel contesto che stava avvenendo un profondo rinnovamento degli statuti nobiliari. Per cui i baroni erano destinati a non essere più guardati «con occhio di disprezzo, e posti in ridicolo dagli Autori regnicoli, e stranieri». Erano «moltissimi» i «Cavalieri» che si erano «stroppicciati gli occhi», rendendosi conto del fatto che «l'etichetta de' titoli, ed altre simili frenesie non» rendevano «mai un soldo». Per cui «l'unica maniera di vedersi grandi, e rispettabili» consisteva nel praticare le «virtù sociali, e nel migliorare i proprj terreni» senza ricorrere alla «miserabile» e «indegna» consuetudine di smungere la «povera gente», con la conseguenza di essere «in seguito rovinati da eterne, e dispendiosissime liti»²⁰. E che la riconversione del baronaggio fosse l'unica via per fare in modo che cessassero di essere intentate liti giudiziarie contro di esso sarebbe stato sostenuto anche da Palmieri²¹.

²⁰ Ivi, pp. 55-57.

²¹ Lo studioso salentino avrebbe lamentato che la «classe dei nobili», che avrebbe dovuto contribuire più di ogni altra alla promozione del bene comune, si segnalava «per la sua inutilità e per la sua *inazione*». I nobili si dedicavano alla vita militare, alla Chiesa e al foro. Ma la milizia non poteva essere un'occupazione per molti e alla vita ecclesiastica non avrebbe dovuto accedere se non per chi era animato da un'autentica vocazione. Notazione in margine alla quale non mancava una critica alla dilatazione del ceto ecclesiastico. Il principale bersaglio polemico di Palmieri era però costituito dall'elefantiasi forense. Secondo lo studioso salentino il «numero degl'impiegati del Foro» era «non solo [...] eccedente, ma anche mostruoso». Quell'estrema dilatazione della presenza

Grimaldi non mancava di sottolineare che, nel rinnovare i propri statuti, il baronaggio non avrebbe fatto che rinverdire i fasti dei suoi tempi migliori. Checché, infatti, ne dicessero «alcuni moderni Scrittori», che avrebbero voluto «l'antica Nobiltà [...] oggetto del ridicolo, e dell'umiliazione», non vi era dubbio che «l'onore, il valore militare, il posporre l'interesse e la vita stessa alla gloria di servire il sovrano» si trovassero in quelli i cui avi avevano seguito «la strada della gloria e dell'onore» e non in quelli che erano «usciti da qualche bottega di Mercadante».

Ma l'autore del *Saggio*, dopo aver evocato i precedenti dell'antica Roma, dove l'agricoltura era stata praticata dai personaggi più illustri, richiamava, in particolare, i casi della nobiltà toscana e di quella inglese. Egli notava che quando, nel XV secolo, erano rinate «le buone lettere», i gentiluomini toscani si erano dedicati all'agricoltura e avevano «lasciato delle composizioni agrarie considerevolissime». Quanto all'Inghilterra, il suo «aspetto fisico» non sarebbe cambiato se i principali signori dell'isola non fossero stati «intendentissimi dell'agricoltura teoretica, e pratica». Era difficile trovare uno solo fra i nobili inglesi che non fosse capace di ragionare di economia agraria. Ed era quella la ragione per cui i loro

dei forensi, che alimentava, fra l'altro, lo «spirito di litigio», era «una delle cause più grandi della miseria della Nazione». Ma era grave che i nobili non si dedicassero all'agricoltura, alle attività manifatturiere e al commercio. Era assurdo che, in un'epoca in cui il commercio era diventato «l'Idolo universale», la «classe Nobile», la cui passione dominante era l'ambizione, continuasse a considerare vile quell'attività. Perciò, bisognava «rendere tutte le professioni promiscue e non deroganti» o, in alternativa, riservare alla sola nobiltà la milizia, la vita ecclesiastica e il foro, in modo da ridurre il numero di quanti vi si dedicavano (G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, artt. II, VI, VIII, in ID., *Dalla Pubblica felicità, alla Ricchezza nazionale. Scritti di Economia Politica*, a cura di M. Proto, Manduria-Roma-Bari 1997, pp. 16, 32-36, 44). Più tardi lo studioso pugliese avrebbe scritto che il re avrebbe dovuto convocare i baroni e invitarli a trasferirsi nei loro feudi, dove avrebbero potuto sostituire il cimento del tutto improduttivo del foro con quello dell'impegno nel promuovere la produzione (PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 255-258).

terreni erano coltivati così bene da meritare l'ammirazione degli stranieri.

Se la nobiltà napoletana, invece di vantarsi di imitare «tutte le frivolezze straniere», avesse seguito gli esempi dei «Signori Inglesi» coltivando le proprie terre, «l'oggetto fisico del Regno di Napoli» avrebbe conosciuto «senza dubbio l'istessa felice rivoluzione della Gran Bretagna». Grimaldi, che, pure, specie nel fare riferimento alla nobiltà toscana, citava precedenti molto risalenti, con tutta evidenza non sembrava saper trovare analoghi precedenti nella nobiltà napoletana.

L'autore del *Saggio* riteneva che, analogamente ai baroni, anche i vescovi potessero impegnarsi in qualche ramo «di coltura, o d'industria». Nella qual cosa avrebbero trovato il loro interesse perché le «rendite» di cui erano «largamente [...] provveduti» provenivano tutte dalla terra. Con quelle cure «degne del loro augusto ministero» essi avrebbero provveduto «all'utile dell'umanità, ed al sollievo de' poveri». Avrebbero potuto fondare scuole economiche sperimentali eccitando una «nobile emulazione» fra i parroci, che in tal modo sarebbero potuti diventare utili alla nazione non meno dei «Pastori Svizzeri»²².

Grimaldi riteneva che l'interesse e l'emulazione fossero leve decisive per indurre ad agire anche gli ecclesiastici. Egli non vedeva alcuna contraddizione fra il perseguimento del *self-interest* e il benessere delle fasce marginali della società. Notevole era poi il richiamo ai modelli protestanti.

Erano numerosi i settori in relazione ai quali Grimaldi sosteneva la necessità di fare affidamento sulle iniziative dei baroni e dei maggiori proprietari terrieri. Ad esempio, egli diceva di non vedere altro ostacolo all'introduzione «nella Provincia» di «una fabbrica di tele fine» che «l'indolenza, l'ignoranza», l'attaccamento alle vecchie usanze e la diffidenza nella riuscita delle nuove iniziative. Sarebbe stato sufficiente che qualche barone «o qualsivoglia ricco particolare» nei cui feudi o nelle cui terre nascesse la canapa o che

²² GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 58-59.

avesse terreni adatti a introdurvi quella coltura affrontasse la spesa di «poche centinaia di scudi» per avvalersi del lavoro di stranieri esperti in quella coltivazione e in quella manifattura. In tal modo in capo a due o tre anni si sarebbe avuta «una quantità della più bella canapa del Mondo». Traendo esempio da quell'«utile» qualunque proprietario sarebbe stato indotto a imitare il nuovo modo di coltivare la canapa, di «curarla», di «purgarla» e di «pettinarla»²³.

Del pari, considerato che nei territori della Calabria bagnati dal Mar Jonio vi erano numerosi terreni fertili e incolti, che erano adatti alla coltivazione del cotone, i baroni che vi possedevano feudi avrebbero potuto rivolgere le loro mire alla fioritura dell'agricoltura. In tal modo avrebbero visto «in poco tempo crescere la popolazione, e l'industria»²⁴.

Grimaldi teneva a mostrare come la sua famiglia fosse un esempio di impegno del baronaggio nel miglioramento dell'agricoltura. Pertanto, atteso che, per mettere mano alla cattiva condizione in cui si trovavano gli orti, occorreva chiamare in Calabria esperti ortolani stranieri e farvi pervenire le migliori «semenze», scriveva che era quanto aveva fatto il padre. Questi aveva fatto venire nelle sue terre due ortolani forestieri che vi avevano introdotto una grossa quantità di erbaggi non conosciuti e insegnavano «ancora la vera maniera di fare i semenzaj, ed i vivai degli alberi»²⁵. Nel porre poi in particolare l'accento sul profitto che sarebbe stato possibile ricavare dalla coltivazione dei capperi, Grimaldi scriveva che, se qualcuno avesse voluto istruirsi su tutto ciò che riguardava la «coltura» e l'«industria» di quella «derrata», avrebbe dovuto «ricavare i lumi necessarj da» suo «Padre», che ne aveva «introdotta la coltivazione [...] nelle sue terre»²⁶.

L'autore del *Saggio* intendeva accreditare il punto di vista secondo cui si poteva essere nobili in modo non parassitario e quindi affrancandosi dagli stili di vita del passato. In proposito

²³ Ivi, pp. 114-115.

²⁴ Ivi, pp. 118-119.

²⁵ Ivi, p. 120.

²⁶ Ivi, p. 122.

sottolineava che ai tempi di Carlo Magno i baroni tenevano nei loro castelli manifatture di panni e di tele. Ma in seguito la nobiltà aveva sostituito a quelle occupazioni produttive altre che l'avevano resa «perniciosa». Grimaldi si chiedeva infatti quale gloria e quale utilità non avesse tratto un barone dall'aver introdotto nelle sue terre la «vera coltivazione» della canapa. E quale beneficio non avesse apportato se avesse introdotto in seguito «una fabbrica di tele all'uso d'Olanda». Non bisognava disperare che «un feudatario savio, ed illuminato» potesse accogliere quell'invito rendendosi in tal modo utile a sé stesso e allo Stato²⁷.

Di seguito, tuttavia, Grimaldi sembrava circoscrivere il ruolo che avrebbero potuto svolgere le autonome iniziative del baronaggio e degli ecclesiastici. Dopo avere premesso che migliorare l'«economia campestre» era interesse innanzitutto dei baroni e dei vescovi, essendo le loro «rendite» frutto dell'agricoltura e della pastorizia, puntualizzava che per gli uni e per gli altri sarebbe stato conveniente sacrificare una piccola parte dei loro cespiti in vista di «oggetti» per i quali avevano «il loro maggior utile, ed interesse insieme». Ma il sacrificio a cui faceva riferimento qui l'autore del *Saggio* non era quello che si estrinsecava negli investimenti di rischio, ma molto più modestamente quello derivante dalla partecipazione a una lotteria che egli proponeva di istituire. Lotteria a cui avrebbero potuto partecipare baroni e vescovi aderendo a una sottoscrizione promossa dal Tesoriere provinciale. I vincitori si sarebbero aggiudicati personale specializzato e bestiame di qualità²⁸.

Ridimensionando in parte le precedenti affermazioni sul ruolo giocato dall'interesse, Grimaldi scriveva, fra l'altro, che alla lotteria avrebbero dovuto essere invitati tutti i baroni e i vescovi della provincia «non tanto» perché era loro «l'interesse maggiore» quanto perché, richiedendosi pascoli di qualità per realizzare le innovazioni promosse attraverso di essa, era più facile trovarli nelle vaste tenute

²⁷ Ivi, pp. 115-116.

²⁸ Ivi, pp. 227-230.

che i baroni e i vescovi possedevano. Inoltre, poiché le novità richiedevano il superamento dell'attaccamento alle «vecchie usanze», era necessario che «persone di autorità» dessero il loro contributo a persuadere le fasce meno consapevoli della popolazione a contribuire a realizzare le necessarie innovazioni. Infatti, l'esempio, che era «il principal motore del comune degli uomini», era tanto più seguito quanto più avevano autorità le persone che lo davano. Grimaldi proponeva poi l'istituzione di un'altra lotteria «generale per tutta la Calabria», a cui avrebbe potuto partecipare chiunque possedesse terre e animali, «toltone i contadini, e giornalieri, che niente possiedono fuorchè l'industria delle loro braccia»²⁹.

Analogamente a Palmieri, Grimaldi escludeva che i contadini poveri potessero essere protagonisti dello sviluppo economico. L'intellettuale salentino non avrebbe esitato a scrivere che la proprietà dei contadini poveri era del tutto inutile³⁰.

Grimaldi proponeva, fra l'altro, che dagli introiti delle lotterie si potesse attingere per mantenere per tre anni quattro giovani nella Scuola veterinaria di Lione, per due anni quattro giovani contadini calabresi in Inghilterra perché imparassero le tecniche di coltivazione inglesi in vista della loro applicazione nella provincia e per due anni due contadini francesi esperti nella coltivazione delle vigne e nella produzione del vino, a cui affidare la costruzione di «due fattoj all'uso di Francia». Grimaldi metteva, fra l'altro, a disposizione il suo contributo personale al superamento delle

²⁹ Ivi, pp. 231-232.

³⁰ Palmieri avrebbe scritto che la proprietà doveva essere «accompagnata dalla facoltà di ben coltivare». Pertanto, nel passaggio dei terreni dalla condizione di demanio a quella di proprietà sarebbe stato necessario assicurarsi che i futuri proprietari fossero in grado di coltivarli bene. Quindi, dalla loro attribuzione avrebbero dovuto essere esclusi i «non possidenti» e i «poveri». Se questi non lo fossero stati, non avrebbero comunque avuto come mantenersi fino al momento di percepirne «il frutto». Infatti, i «Contadini poveri» avevano maggiore convenienza a coltivate le terre come «Coloni» che come proprietari (PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 245-250).

difficoltà legate alla diversità delle lingue e, nel caso della permanenza in Inghilterra, delle religioni. Un'altra parte degli introiti realizzati attraverso le lotterie avrebbe potuto essere impiegata nell'acquisto di macchine agricole. L'autore del *Saggio* riteneva che «L'interesse, la novità, la curiosità» e «l'aspettativa» suscitati da quelle iniziative fossero sufficienti a «mettere in fermentazione tutta la Provincia» in modo che vi fiorisse «lo spirito dell'economia campestre», che ciascun proprietario si aspettasse da questa il suo «bene» e la sua «ricchezza» e che tutti i contadini «fossero animati da una nobile emulazione nell'accuratamente esercitarla». Non era chiaro quale fosse la molla dell'emulazione che, secondo Grimaldi, avrebbe dovuto animare i contadini: se un generico senso di partecipazione al bene comune o la prospettiva di diventare a loro volta proprietari³¹.

Certo era che, nel trattare degli interventi necessari al rilancio dell'economia, Grimaldi poneva poi innanzitutto l'accento sul tema delle recinzioni. Egli lamentava che gran parte delle terre della provincia erano aperte, senza il riparo di siepi, mura, steccati, fossi o alberi. Eppure, la recinzione raddoppiava il valore di un fondo. Per rendersene conto era sufficiente fare la differenza fra un campo chiuso e uno aperto in Calabria. In proposito l'autore del *Saggio* rammentava che in Inghilterra «la pratica di chiudere i campi da seminare, e le praterie» era «antichissima». Non esitava a scrivere che essa si poteva ritenere «la primiera cagione della floridissima coltivazione di quel Regno». D'altro canto, tutti gli scrittori di cose agrarie e le società economiche ritenevano che la chiusura dei campi fosse «la base fondamentale di qualsivoglia ottima coltura». L'autore del *Saggio* ammetteva che in Calabria sarebbe stato dispendioso «cingere i campi di mura, e steccati». Ma, come si faceva in Inghilterra, era possibile «circondare il terreno di un buon fosso» e «piantarvi una folta siepe di spine». In proposito Grimaldi consigliava di usare la «ginestra spinosa», che richiedeva qualche cura solo nel primo e nel secondo anno «per non esser mangiata

³¹ GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 234-236.

dal bestiame», che ne era «assai avido». Ma dal terzo anno «l'Alberetto» era «tanto armato di spine» che «nessuna bestia» poteva «mai penetrarvi». Spine che «ancor trapungono gli stivali ordinarj».

Lo studioso auspicava che il «Trono» e il «Ministero» dessero «pronto riparo allo «sconcerto» costituito dalla mancata recinzione dei campi perché, se ad esso non si fosse posto radicalmente rimedio, sarebbe stato impossibile che l'economia potesse «mai uscire da quel gruppo di vecchi pregiudizj, e sollecismi» nei quali era «sepolta». Grimaldi riteneva che si dovesse ordinare di chiudere entro sei anni i campi, compresi quelli appartenenti a ecclesiastici e luoghi pii, sottoponendo i trasgressori, previa valutazione da parte di agrimensori, al pagamento delle spese che avrebbero dovuto affrontare qualora vi avessero provveduto. Lo studioso si diceva certo che l'ordine sovrano di chiudere i campi «fissarebbe l'epoca fortunata del rinascimento dell'Agricoltura nella Calabria, e dopo gittate le solide basi di un sì glorioso edificio, [...] la coltivazione così deteriorata frà noi, non starebbe molto a rimettersi in quell'aspetto felice, che nell'altre Nazioni, che così bene coltivano al presente, ritrovasi»³².

Fra le tecniche agronomiche di cui Grimaldi riteneva necessaria l'adozione vi era l'impasto delle terre. Tecnica la cui esigenza era stata già intuita dagli scrittori romani *de re rustica*. Gli antichi

³² Ivi, pp. 63-68. Analoga netta posizione in favore delle recinzioni avrebbe espresso Filangieri. Questi avrebbe annoverato fra le leggi che sembravano «esspressamente emanate per distruggere l'agricoltura» quelle che vietavano ai «proprietari delle terre di murare i loro poderi e di chiuderli con ogni specie di siepe e di argine». L'esperienza insegnava infatti come la chiusura dei campi contribuisse ad aumentarne la produttività. In Inghilterra, ad esempio, si era constatato che la produzione delle terre recintate era aumentata di 1/4 e che la pastorizia, lungi dall'averne subito nocumento, ne era stata avvantaggiata. Proprio in margine alle recinzioni il filosofo avrebbe peraltro difeso in maniera enfatica la proprietà privata. Avrebbe scritto infatti che il divieto delle recinzioni sarebbe stato «un attentato contro gl'imprescrittibili dritti della proprietà» (G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Venezia-Mariano del Friuli 2004, vol. II, lib. II, cap. XII, pp. 96-101).

«Scrittori [...] Italiani delle cose campestri» non avevano poi mancato di darne «alla sfuggita [...] qualche precetto». Ma, confermando il suo enfatico apprezzamento per le esperienze d'Oltremanica, l'autore del *Saggio* scriveva che gli Inglesi, che sembravano «nati per riflettere bene», avevano formulato in materia delle «regole stabili, e generali» e le avevano messe in pratica. La chiusura dei campi e l'impasto delle terre, adottati in quell'«Isola fortunata», erano state «le due colonne inconcusse su cui» poggiava «tutta l'Agricoltura Inglese». E, quando gli agricoltori si fossero resi conto dell'utilità di quegli impasti, sarebbe stato facilissimo vederli praticati in Calabria «a somiglianza dell'Inghilterra». La fatica e le spese di trasporto che essi richiedevano erano infatti minori di quanto si immaginasse e in ogni caso sarebbero state compensate dal durevole miglioramento che ne avrebbero ricavato i terreni. A ostacolare l'adozione di un espediente di sperimentata utilità come quello poteva essere solo «la mancanza della buona volontà, dell'industria, o dell'intelligenza, o pure la negligenza, e poltroneria accompagnata da una eccessiva povertà»³³.

Analogamente a Palmieri, Grimaldi riteneva la povertà dei contadini una condizione preclusiva alla possibilità di realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo dell'agricoltura. Anche se l'autore del *Saggio* sembrava meno drastico dell'intellettuale salentino nell'escludere che fosse utile la proprietà dei contadini poveri.

Inoltre, Grimaldi richiamava la necessità di praticare quella concimazione la cui esigenza era ignorata per «negligenza» e «poltroneria»³⁴. Non meno importante era assicurare la qualità delle «semenze». Lo studioso attribuiva al fatto che queste erano «degenerate» o andavano «degenerando» la minore abbondanza di raccolti che si registrava rispetto all'antichità. Proponeva perciò che in ogni paese o villaggio operasse un «ispettore da elegersi conforme agli altri pubblici Ufficiali, il quale presiedesse alla buona

³³ GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 68-72.

³⁴ Ivi, pp. 74, 77.

qualità delle sementi: articolo troppo importante per lo Stato, e per ciaschedun proprietario». Lo stesso «Censore» avrebbe dovuto vigilare affinché il frumento non fosse seminato prima di essere «lavato»³⁵. L'aver previsto l'obbligo di recintare i terreni e l'istituzione dell'ispettore era una conferma di come Grimaldi ritenesse necessario l'intervento dei pubblici poteri nella vita economica.

Nel ribadire che bisognava «praticare la coltivazione all'Inglese» e che gli Inglese si potevano «chiamare i nostri maestri d'agricoltura», Grimaldi scriveva poi che attraverso le società economiche i proprietari avrebbero dovuto essere illuminati sul fatto che i terreni non andavano tenuti «in un inutile riposo, chiamato *maggese*». Confermando la sua riconducibilità al quadro teorico dell'assolutismo illuminato, lo studioso scriveva che attraverso la rotazione agraria in pochi anni il valore dei terreni della Calabria sarebbe quadruplicato, il che avrebbe fatto sì che il Sovrano avesse «quattro Calabrie in vece d'una». A quanti ritenevano che quello era «un calcolo d'aria» frutto di fantasia era facile replicare che la rotazione agraria si sarebbe potuta attuare tanto più facilmente in Calabria, dove i terreni erano di gran lunga migliori di quelli inglesi. Per realizzare quel cambiamento ogni terreno avrebbe dovuto essere diviso in porzioni con delle siepi, destinandone la metà o due terzi ai prati artificiali. La rimanente parte sarebbe stata destinata al grano o ad altre «biade». In tal modo sarebbe stato possibile mantenere una quantità di bestiame sufficiente ad assicurare la concimazione della terra coltivata a grano. Il bestiame, pascolando nei prati artificiali, non avrebbe dato alcun «impedimento» alle terre «seminali» grazie alla divisione assicurata dalle siepi. La terra non sarebbe stata mai a riposo. Ed era assodato che cinquanta moggi coltivati all'inglese producevano più di cento coltivati alla calabrese. D'altra parte, l'agricoltura era «una scienza, e una arte» che aveva le sue regole. Regole da cui non bisognava «mai dipartirsi». Per cui chi conosceva il suo mestiere

³⁵ Ivi, pp. 88-90.

lavorava «utilmente». Invece, gli «ignari» e i «balordi» lavoravano «inutilmente»³⁶.

Una buona agricoltura richiedeva l'uso di un'adeguata strumentazione tecnica. Cruciale era l'uso dell'aratro, che permetteva una produzione venti volte superiore a quella consentita dalle braccia. Ma in Calabria si usava un tipo di aratro che era «nel primiero stato nel quale fu nel Mondo inventato». Grimaldi riteneva invece che vi dovesse essere impiegato quello comunemente utilizzato in Svizzera (da dove diceva provenisse quello in sua dotazione), in Inghilterra e in «molti Paesi d'Italia», specie nel Mantovano. L'autore del *Saggio*, confermando la sua attenzione per problemi apparentemente minuti, attenzione che gli derivava dalla sua esperienza pratica, non esitava a preoccuparsi di scrivere che bisognava «insegnare a' contadini la maniera come garantire i bovi dalle mosche per far sì, che la fatica loro riuscisse meno penosa, di quello, che per la negligenza, e l'ignoranza di chi gli guida, e governa, soffrono». Inoltre, proponeva di utilizzare in alcune masserie insieme buoi e cavalli perché questi ultimi erano più spediti in alcuni lavori e il loro concime era molto migliore «per le terre forti, e pesanti, ed umide». Oltre ad aratri di tipo nuovo, era poi necessario impiegare altri strumenti, come «una mazza di ferro per rompere, e sminuzzare le zolle, da' Francesi chiamata *Casse motte*», un «erpice forte [...] e pesante» da utilizzare in proporzione al fatto che le terre fossero «più, o meno forti», e il «cilindro», un «ordigno» che consisteva in «un pesante ceppo di legno» trascinato dai buoi e dai cavalli sulle terre «lavorate, seminate, ed erpicate». Una volta perfezionati gli attrezzi da usare nell'agricoltura, sarebbe stato possibile mettere in pratica i ritrovati necessari per migliorare i solchi e fare i lavori in profondità. Al riguardo l'autore forniva delle analitiche indicazioni sul modo in cui migliorare i terreni³⁷.

In generale, un rilevante problema era, a suo avviso, quello rappresentato dalla mancanza di macchine agricole. Egli,

³⁶ Ivi, pp. 92-96.

³⁷ Ivi, pp. 78-87.

rifacendosi a Melon, scriveva «che la maniera di raddoppiare il numero dei cittadini» era «di fare col mezzo di uno solo ciò, che prima facevasi col mezzo di due». Grimaldi criticava perciò quanti facevano valere contro le macchine «il ridicolo pretesto» secondo cui esse, facendo in modo che si avesse bisogno di una minore manodopera, determinavano un calo dell'occupazione. Che quello fosse un pretesto era dimostrato dal fatto che nessuno si lagnava dei mulini «a grano», nei quali l'acqua o il vento facevano «l'ufficio degli operaj». L'ostilità alle macchine era assimilabile alle rimostranze del tutto pretestuose avanzate dai barcaioli di Londra contro la costruzione del «ponte di West Minster». Ma l'utilità delle macchine era dimostrata proprio dagli Inglesi, che avevano sempre attribuito grossi premi ai loro inventori e «introduttori». E, se l'introduzione delle macchine era stata ritenuta un'opportunità in Inghilterra, che aveva una popolazione numerosa, a maggior ragione lo sarebbe stata in Calabria, che aveva una popolazione scarsa. Bisognava pertanto fare una ricognizione delle macchine esistenti nella provincia per stabilire quali perfezionare e quali introdurvi³⁸.

Grimaldi sosteneva inoltre la necessità di incentivare lo studio della Mineralogia. La cui scarsa conoscenza era dimostrata dall'inutile ricerca di miniere di oro e di argento in Calabria. Perciò, bisognava introdurre l'insegnamento di quella disciplina nell'Università di Napoli e inviare in Germania un giovane esperto di Chimica ad apprendere quell'«arte mineralogica» che era ignorata non solo in Calabria, ma nella stessa capitale del Regno³⁹.

Ma la disamina di Grimaldi non aveva ad oggetto solo questioni di ordine strettamente tecnico. Nei suoi scritti occupava uno spazio centrale il problema del disciplinamento delle classi subalterne. Egli lo affrontava già in relazione alla pesca, che, come egli teneva a sottolineare, in Calabria versava in uno stato deplorabile. L'autore del *Saggio* proponeva che in ogni paese marittimo si costituisse una

³⁸ Ivi, pp. 244-246.

³⁹ Ivi, p. 237.

società economica incaricata di provvedere agli «ordegni pescherecci necessarij» e di occuparsi dell'adozione delle misure necessarie a rilanciare quel settore economico⁴⁰.

In relazione alla pesca entrava poi di nuovo in scena quel patriottismo che, come si è visto, campeggiava già nelle prime pagine dello scritto. Grimaldi si diceva certo che sarebbe stato sufficiente che in Calabria si cominciassero a sentire i «nomi sacrosanti, ma ignoti di *Zelo per lo Sovrano*, di *Patriotismo*, di *gloria nazionale*, di *utile pubblico*» perché i cittadini si riscuotessero dal letargo in cui erano precipitati e uscissero dall'avvilimento in cui si trovavano a causa di «alcuni incagli politici».

Egli riteneva che, per incrementare la pesca, ci si potesse avvalere degli esposti. L'autore del *Saggio* non mancava di usare toni accorati nel descrivere la condizione in cui quelli si trovavano. Essi erano «Vittime infortunate o del libertinaggio, o del bisogno, o de' pregiudizj». Raggiunta una certa età, diventavano «per lo più accattoni, o birbanti». Ma Grimaldi riconosceva che alla «vita balorda» che conducevano contribuiva non poco la «marca ingiusta d'infamia» che ad essi attaccava «il pregiudizio». Sarebbe stata «un'opera» non solo «pietosa», ma «utile» fare in modo che quei «bastardi», in favore dei quali il Sovrano già spendeva somme considerevoli per mantenerli fino a una certa età, fossero resi funzionali alle esigenze dello Stato educandoli alla pesca e alla marina. Grimaldi proponeva perciò che essi fin dall'infanzia fossero fatti vestire «alla marinaresca». Alla società economica destinata allo sviluppo della pesca avrebbe dovuto essere poi affidato il compito di vigilare sul «destino» degli esposti, che, educati fin dall'infanzia «collo spirito della marina» e iniziando ad attendere alla marineria fin da quando si fossero sviluppate le loro forze, sarebbero potuti diventare «i più abili Marinari, e per la marina commerciante, e per quella di guerra»⁴¹.

⁴⁰ Ivi, p. 259.

⁴¹ Ivi, pp. 260-261. Sull'esigenza che gli esposti venissero strappati all'ozio avrebbe richiamato l'attenzione anche Palmieri. Questi avrebbe preso le mosse dalla constatazione secondo cui in nessuna nazione vi erano «tante pie

Il problema del disciplinamento delle classi subalterne era trattato da Grimaldi anche in relazione al tema dello spopolamento. Egli osservava che la Calabria Ultra, per il clima favorevole e la fecondità del terreno, avrebbe potuto essere popolata più di qualunque altro luogo al Mondo. Ma «la benefica natura» vi era stata «talmente strapazzata dalla malvagità di alcuni» ed erano state tali «le oppressioni» e «le rapine» subite che «la più bella regione d'Italia» sarebbe stata «sull'orlo di vedersi cambiata in orribile deserto» se il Governo non vi avesse messo mano. Il confronto fra il periodo del Regno indipendente e il precedente periodo viceregnale mostrava infatti come in un paese favorito dalla natura la popolazione crescesse nella misura in cui vi venivano rimossi gli «*incagli politici*».

Era alla ricerca delle cause morali e politiche prima ancora che di quelle fisiche del ristagno dell'economia che avrebbe dovuto essere finalizzato l'esame topografico della Calabria che Grimaldi proponeva di effettuare. Quell'esame avrebbe dovuto essere teso a verificare se l'incremento della popolazione fosse precluso da prepotenze, vessazioni e monopoli, se il libertinaggio fosse di ostacolo al matrimonio e se fosse dominante la «poltroneria».

L'autore del *Saggio* teneva a sottolineare l'esigenza che quelle indagini fossero ispirate alla massima libertà. Al riguardo egli citava come un precedente la Francia, dove agli intellettuali il potere politico consentiva di indagare liberamente i principi dell'«Economia pubblica» adatti al perseguimento della felicità dei

fondazioni» come a Napoli. Che erano tuttavia «eterni monumenti dell'umanità e della pietà de' nostri antichi, ma non già della loro prudenza». Quelle fondazioni non facevano infatti che incrementare «il numero delle classi sterili e degli oziosi». Dipendendo la ricchezza e la felicità di una nazione dal lavoro, esse non facevano che causare infelicità e miseria. Pertanto, bisognava innanzitutto trasformare in maniera profonda i «luoghi» creati per prendersi cura degli esposti. Un'istituzione che non era affatto «perfetta» perché, mentre salvava la vita a molti, li rendeva nello stesso tempo degli infelici. Invece, si sarebbe dovuto fare in modo che in quei «luoghi» gli esposti fossero realmente educati e resi utili a sé stessi e agli altri (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. XI, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 70-72).

sudditi. Siffatta «eroica condiscendenza» non poteva che essere foriera di grandi frutti.

Grimaldi non escludeva che anche le prevaricazioni delle classi dominanti fossero di ostacolo allo sviluppo economico. Ma l'accento cadeva innanzitutto sull'esigenza di assicurare il disciplinamento degli strati sociali inferiori. Era solo ponendo un freno all'«ozio politico» che in un paese caldo e dotato di terra fertile aumentava il numero dei matrimoni. Infatti, il figlio di un contadino o di un artigiano rinunciava volentieri all'aratro, alla zappa e al mestiere paterno «per vivere più aggiato nell'ozio politico». Bisognava fare in modo che costui incontrasse grandi ostacoli nel rinunciare al mestiere paterno in modo che, non avendo da vivere in altro modo che attraverso l'impiego delle proprie braccia e dell'«industria», trovasse «nella vita conjugale l'unico consolante ristoro del suo penoso travaglio». Il soggetto appartenente alle fasce sociali inferiori sarebbe stato in tal modo indotto dai «sagri doveri di Cittadino, e di Padre» a permanere «con ilarità» nello «stato, che per una falsa idea di un bene apparente», avrebbe potuto essere spinto a «lasciare per seppellirsi nell'ozio».

La morale familiare era per Grimaldi una componente fondamentale del disciplinamento delle classi subalterne. Etica del lavoro e inquadramento familiare erano due facce della stessa medaglia.

«Un giovine del popolo» che, a causa della «cattiva educazione» e di un «innato mal costume», fosse stato portato a fare «l'accattone, o il ribaldo» e avesse trovato grazie alla «mal'intesa pietà de' suoi Concittadini» il modo di «vivere anche miseramente», avrebbe continuato a seguire quel «sistema» per sempre se non fosse andato «a finire i suoi giorni sulle forche, o sulle galee». Bisognava perciò fare in modo che quel giovane constatasse che «la mendicità non solo» era «vergognosa, ma» veniva anche «castigata». Egli sarebbe stato in tal modo indotto a fare un mestiere per vivere e, svolgendolo, gli sarebbe venuto «il prurito di ammogliarsi». Viceversa, la miseria e il vagabondaggio erano i «più forti ostacoli al matrimonio» e «le prime cause morali della spopolazione».

Grimaldi annoverava fra gli oziosi anche «il numero immenso» di servitori che inondavano la capitale. Averne era «un lusso assolutamente distruttivo» perché i servitori erano mantenuti a scapito delle campagne, che ne soffrivano. Secondo Grimaldi il Governo avrebbe dovuto affidare il compito di compiere una valutazione del numero dei servitori originari delle province che erano nella capitale. L'autore del *Saggio* denunciava infatti, in particolare, il fatto che l'uso di disporre della servitù si fosse esteso a fasce sociali molto vaste. «Che una persona di condizione mantenghi de' servitori alla buona ora, ma che i semplici artigiani ne mantenessero, ritrovo questo lusso non solamente il più ridicolo, ma pernicioso allo Stato!». Comunque, una volta che l'«autorità Sovrana» avesse rimosso le cause politiche dello spopolamento, sarebbe spettato ai «Gentil'Uomini» e ai «proprietari Provinciali» dare il loro contributo all'aumento della popolazione⁴².

La produttività della terra era tuttavia in larga misura preclusa dal fatto che in Calabria la «scienza coltivatrice» era «ancora nella sua primitiva rozzezza». Era in quel contesto argomentativo che Grimaldi mostrava la sua consapevolezza di come l'inerzia avesse talvolta le sue radici in condizioni di estremo disagio economico-sociale. Egli scriveva che i figli di «un contadino miserabile», essendo mal nutriti e mal vestiti, giungevano difficilmente alla pubertà. Poiché poi la miseria era accompagnata «dall'avvilimento dello spirito, e dalla noja», l'uomo posto in quella condizione, quando sopravviveva, finiva per trascorrere i suoi giorni nell'«ignavia» e nella «stupidità». Grimaldi, mentre ribadiva il suo convincimento della gravità dei guasti derivanti dalla mancanza di conoscenze agronomiche, che, a suo avviso, costituiva la prima

⁴² GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 264-269. Anche Filangieri avrebbe polemizzato contro l'eccessivo ricorso alla servitù. Egli avrebbe affrontato quel problema nel denunciare l'irrazionale rapporto instauratosi fra capitale e province. A suo avviso, diminuendo il numero dei proprietari residenti nella capitale, sarebbe diminuito anche quello dei servitori, la cui condizione era peggiore, potendo essere licenziati «a capriccio» dai padroni (FILANGIERI, *La Scienza*, cit., vol. II, lib. II, cap. XIV, pp. 109-113).

causa della miseria e dello spopolamento, non trascurava di contemplare fra le cause dell'«avvilimento» e dell'«indigenza» dei contadini il «resto delle passate vessazioni»⁴³.

Ma l'attenzione per il problema del disciplinamento delle classi subalterne riemergeva nella trattazione dedicata alle strade. Che egli poneva fra i principali oggetti di interesse delle società economiche, scrivendo che anche in quella materia l'annuncio di un premio onorifico avrebbe potuto stimolare efficacemente l'emulazione di tante competenze che erano in letargo. Dalle proposte elaborate in materia dagli esperti sarebbe stato possibile trarre «utilissime cognizioni». Viceversa, prendere in considerazione le relazioni di «subalterni, ed interessati» non avrebbe avuto altra conseguenza che di «mettersi in un caos di ostacoli»⁴⁴. In tutti gli scritti di Grimaldi l'inaffidabilità dei subalterni, ritenuti venali e corrotti, appariva come uno degli atavici problemi con cui dover fare i conti.

L'autore del *Saggio* veniva quindi a quello che fino ad allora era stato il maggiore ostacolo alla costruzione di strade, ossia le ingenti spese richieste. Per ovviare al problema proponeva di utilizzare il lavoro dei forzati. Citava al riguardo il precedente di «Leopoldo Duca di Lorena», che in quel modo aveva fatto costruire una vasta rete stradale con una spesa non eccessiva e senza che ne risentisse l'agricoltura. Ma i forzati non erano gli unici a dover essere impiegati. Grimaldi scriveva infatti che il modo migliore per «purgare la Provincia da vagabondi, d'accattoni, e da birbanti» era quello di impegnarli nella costruzione delle strade. In tal modo sarebbe stata data la caccia all'ozio. Sarebbe stata «un'opera veramente gloriosa, ed utile il non vedere ne' Comuni, e nelle campagne della Calabria altri poveri, che que', cui la religione, e la commodità ci obligano di soccorrere». Si sarebbero poi potuti utilmente impiegare nel lavoro delle strade anche i soldati che svernavano ingannando il tempo nelle bettole⁴⁵. Di seguito, come

⁴³ GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 270-271.

⁴⁴ Ivi, p. 284.

⁴⁵ Ivi, p. 286.

si vedrà, Grimaldi avrebbe tuttavia escluso che i forzati potessero essere adibiti al miglioramento della rete stradale.

Nel *Saggio* non mancava un richiamo all'imperizia con cui venivano eseguiti i lavori stradali. Se i comuni avevano fatto cospicui investimenti nella manutenzione delle strade, che d'inverno continuavano a essere impraticabili, dipendeva dalla «goffaggine di chi dirige» e dall'«ignoranza crassa» dei muratori, che avevano fatto lavori inutili seguendo le vecchie pratiche, che erano le «leggi fondamentali, ed inviolabili della Provincia»⁴⁶.

L'accento cadeva ancora una volta sulla vischiosità dell'attaccamento alle vecchie consuetudini. Per ironizzare su quelle resistenze mentali Grimaldi non esitava a usare il sintagma 'legge fondamentale', che rinvia agli assi portanti del costituzionalismo d'Antico Regime. Che Grimaldi lo usasse in senso ironico era un ulteriore segno della sua presa di distanza dai paradigmi della scienza giuridica d'Antico Regime. Quanto al richiamo all'imperizia di chi presiedeva ai lavori era chiara espressione di una linea di tendenza molto radicata nell'Illuminismo meridionale, che, pur attentissimo al problema del disciplinamento delle classi subalterne, non trascurava le responsabilità delle fasce alte della società e riteneva che il disconoscimento del merito fosse uno dei più gravi elementi di debolezza della società⁴⁷.

⁴⁶ Ivi, p. 287.

⁴⁷ Ad esempio, Palmieri aveva scritto: «Niun vizio è stato mai tanto perseguitato quanto la capacità. Questa invece di portare per più breve cammino agli onori ed agl'impieghi i soggetti che n'erano adorni, gli ha sbalzati fuori dalla strada ordinaria». Lo studioso salentino aveva limpidamente esaminato i fattori che erano alla base del disconoscimento del merito: l'acquiescenza delle masse, la forza dei precedenti, la diffidenza che si provava nei confronti di chi aveva talento, il timore dei mediocri di essere superati da chi possedeva doti intellettuali e la solidarietà che portava i primi a coalizzarsi contro i secondi (G. PALMIERI, *Riflessioni critiche sull'arte della guerra*, Napoli 1816, t. I, cap. II, pp. 10-11). Galanti avrebbe scritto: «Molto talento, molte cognizioni, genio superiore non vi possono far amar, e facendovi temere come riuscire nella fortuna? Se per disgrazia avete molto talento e volete far fortuna, dovete soffocarlo» (G. M.

E che Grimaldi fosse tutt'altro che disattento all'esigenza di chiamare a contribuzione i ceti privilegiati nello sforzo diretto a migliorare le condizioni economiche del Mezzogiorno appare da un riferimento tutt'altro che velato che egli faceva al patrimonio ecclesiastico, a cui, a suo avviso, si sarebbe potuto attingere per il miglioramento della rete stradale. Scriveva infatti «che nella Calabria, vi è un capitale di più di 300. mila ducati, che impiegandosi per le strade non darebbe ombra di aggravio nè a niun Comune, nè tampoco a verun particolare». E aggiungeva: «quale sia questo capitale è cosa facile indovinarlo»⁴⁸.

Lo studioso mostrava poi un atteggiamento tutt'altro che teso a difendere senza attenuazioni gli interessi dei proprietari anche nel trattare dell'opportunità di rendere libera l'esportazione del grano. Questione su cui, come egli scriveva, il dibattito era molto ampio. Vi erano «tanti trattati, e memorie» in materia che, crescendo la «furia di scrivere», presto se ne sarebbe potuta «formare una special biblioteca». L'autore del *Saggio* diceva di non disconoscere l'ingegno degli studiosi che avevano redatto quelle scritture, ma esprimeva in maniera netta il proprio punto di vista secondo cui quella materia non poteva essere trattata in maniera astratta e sulla base di principi generali, ma solo sulla base di dati certi capaci di far ragionare «con maggior chiarezza, e probabilità».

Perciò il Governo avrebbe dovuto avere in primo luogo «una tavola esatta» della popolazione della provincia. Essa avrebbe potuto essere formulata attraverso le informazioni fornite dai parroci. Ma Grimaldi, riprendendo la polemica svolta in precedenza sul malcostume che si annidava nei rami bassi degli apparati pubblici, scriveva che sarebbe stato impossibile effettuare quella ricognizione finché un solo subalterno avesse continuato a girare per la provincia e non ci si fosse quindi liberati del «solito terrore, che gli esecutori degl'ordini Reali» erano «soliti a spargervi». Ignorando a cosa servisse quella numerazione, i cittadini chiamati

GALANTI, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni 2003, t. II, secondo codicillo, pp. 376-378).

⁴⁸ GRIMALDI, *Saggio*, cit., p. 289.

a fornire quelle informazioni avrebbero fatto di tutto «per occultare il vero stato della popolazione». Solo affidando la numerazione «a persone zelanti, disinteressate e savie» sarebbe stato possibile «conseguire il fine». Invece non sarebbe stato difficile conoscere l'estensione dei terreni coltivati e l'ammontare della produzione delle terre. Informazioni che sarebbe stato possibile assumere attraverso le società economiche, che avrebbero potuto accertare nello stesso tempo le cause dei raccolti abbondanti, mediocri e sterili della provincia. Attraverso il registro delle Dogane si sarebbe potuto poi verificare se, nell'ultimo decennio, la Calabria avesse esportato grano tutti gli anni, in quale quantità e a quale prezzo. Inoltre, si sarebbe potuto accertare se in quel lasso di tempo vi fosse stata qualche carestia e, in caso affermativo, se fosse stata causata da semplici cause fisiche o dai monopoli e dal «mal regolamento». Tali accertamenti avrebbero dovuto essere preliminari alla predisposizione di qualunque «sistema sulla polizia frumentaria della Calabria». Infatti, sarebbe stato indispensabile calcolare se la coltivazione del grano fosse sufficiente e «proporzionata all'attuale popolazione delle provincie» o a quale quantità ammontasse l'«esuberanza del prodotto». Si sarebbe dovuto poi accertare se vi fosse «qualche vizio politico» che diminuiva quell'«esuberanza» e come farvi fronte⁴⁹.

Grimaldi esprimeva comunque il proprio scetticismo sulla possibilità che la libera esportazione del grano avesse effetti positivi come li aveva avuti in Gran Bretagna. Neanche la libera importazione avrebbe potuto peraltro, a suo avviso, porre riparo ai danni di un'imprudente esportazione illimitata. Infatti, l'autore del *Saggio* ripeteva che in quella materia bisognava muoversi, piuttosto che sulla base delle «sole massime generali», esaminando le circostanze e le situazioni specifiche delle provincie⁵⁰.

Egli replicava quindi alle obiezioni secondo cui, non concedendo la libertà di estrazione del grano, non solo la nazione

⁴⁹ Ivi, pp. 303-306.

⁵⁰ Ivi, p. 307.

avrebbe perso «il lucro certo, e deciso» che avrebbe ricavato dalla sua vendita, ma che avrebbe corso il rischio di una carestia in quanto «i Contadini, e proprietari», non potendo vendere quella derrata o essendo costretti a venderla «a vilissimo prezzo», ne avrebbero abbandonato o limitato la produzione. Secondo Grimaldi si trattava di «proposizioni generali» alle quali era facile replicare chiedendosi se quanto paventato fosse mai accaduto. In realtà, quanto temuto si era verificato una sola volta nel corso di un secolo. Ma quel caso non valeva la pena di essere esaminato in un'epoca in cui «i lumi» erano «sparsi da pertutto» e si era «sotto di un governo [...] savio ed illuminato». Grimaldi aggiungeva poi che gli «incagli» che impedivano di aumentare o di perfezionare le «nostre» derrate derivavano non dal loro prezzo, che da diversi anni era «molto avanzato», ma da quei «sollecismi campestri» e da quei «vecchi abusi politici» che sarebbe bastato esaminare «liberamente» per spingere il Governo ad abolirli. Pertanto, il migliore «sistema frumentario» da adottare in Calabria era quello che non conteneva alcun «sistema stabile». Al riguardo Grimaldi evocava il *laissez faire* che i mercanti francesi avevano rivendicato nei confronti di Colbert. Paradossalmente egli poneva a sostegno di una posizione che intendeva confermare l'intervento dello Stato nelle dinamiche economiche un sintagma in generale considerato come la cifra del liberismo. Nell'accezione grimaldiana lasciar fare significava non dipendere da posizioni previe e valutare il da farsi in relazione alle circostanze.

Comunque, secondo l'autore del *Saggio*, era «moralmente impossibile» che, quando il raccolto del grano fosse tale da eccedere il «bisogno frumentario» della provincia, un governo «così vigilante» come quello napoletano non ne concedesse l'esportazione. Grimaldi si diceva certo che, se non fosse intervenuta «una gran rivoluzione negli affari d'Europa» e non vi fossero stati monopoli privati, il grano non sarebbe mai mancato nei granai né il suo prezzo sarebbe stato così basso da indurre «il

proprietario, o il coltivatore» ad astenersi dal coltivarlo o dal farlo coltivare⁵¹.

Era infatti impossibile, fatti salvi i casi di una guerra o di una pestilenza, che una nazione ne abbandonasse la coltivazione. Per indurla a trascurare una derrata di prima necessità come quella sarebbe stato necessario che intervenisse un gran numero di tanti «incagli politici». Si trattava di un'eventualità «più facile» da «ideare» che da temere. Peraltro, dopo la carestia del 1764 la provincia aveva esportato e non importato grano. Inoltre, il prezzo del grano e delle altre derrate era aumentato tanto che, nonostante «l'ignoranza dell'economia campestre», la produzione granaria in Calabria aumentava di giorno in giorno.

Grimaldi non rinunciava quindi a formulare delle ipotesi sulla carestia del 1764. Questa, a suo avviso, poteva essere dipesa da cause fisiche, da qualche monopolio o «dalla mal regolata polizia de' rispettivi comuni». In proposito l'autore del *Saggio* scriveva che sarebbe stato interesse del governo e dell'intera nazione scoprire le cause di quell'evento. Un esame che avrebbe potuto senz'altro offrire lumi ai sindaci⁵².

Ed era ribadendo l'impossibilità di fare «sistemi generali» che Grimaldi riconduceva alle peculiarità dell'agricoltura inglese il fatto che in quel paese il Parlamento «col celebre atto di *Bontà*» avesse potuto rendere libera l'esportazione del grano. In Inghilterra, infatti, alla fine del XVII secolo, «i campi sementali [...] erano già chiusi», le terre si impastavano, «la pastorale era ben conosciuta» ed erano «stabiliti» i prati artificiali. Inoltre, «i Gentil'Uomini delle provincie», su cui era basata la ricchezza della nazione inglese, «non erano immersi nell'ozio, nell'ignoranza, e nell'avvilimento», come lo erano, invece, «i Gentil'Uomini della Calabria». Pertanto, secondo Grimaldi, l'unico modo per imitare l'Inghilterra era di

⁵¹ Ivi, pp. 308-309.

⁵² Ivi, pp. 310-311.

«sbandire quel maledetto *non si può*» e mettere in pratica i «regolamenti campestri» che egli aveva indicato⁵³.

Coerentemente al punto di vista secondo cui le discipline andavano calibrate in relazione alle circostanze senza escludere interventi dello Stato nella vita economica, l'autore del *Saggio* scriveva che il monopolio doveva essere «rigorosamente castigato». Al riguardo egli mostrava una lucida percezione dei meccanismi che portavano gli strati sociali inferiori, per la loro inconsapevolezza culturale, ad accettare le prevaricazioni: i monopolisti erano «gente di qualche considerazione, almeno per riguardo a' beni di fortuna», che erano quelli che maggiormente impressionavano il «volgo». Invece, Grimaldi riteneva che il primo monopolista di «qualunque rango» che fosse venuto nelle mani della giustizia, invece di essere condannato a morte, dopo aver subito la confisca dei beni, dovesse

⁵³ Ivi, p. 312. Un più netto favore per la libertà di esportazione avrebbe espresso Palmieri. Ribaltando la posizione secondo cui era l'«incertezza del superfluo» a rendere rischiosa l'esportazione di una derrata necessaria a soddisfare «un bisogno di tanta importanza» come il grano, lo studioso salentino avrebbe scritto che il «superfluo» poteva essere garantito solo attraverso la libertà di esportazione. L'esperienza aveva infatti dimostrato come aprire invece che chiudere le porte all'esportazione fosse il «mezzo più sicuro per ottenere l'abbondanza». La semina fatta «per oggetto di Commercio» aveva sempre un'estensione almeno doppia rispetto a quella fatta solo «per oggetto di proprio sostegno e consumo». La prima era tale da consentire anche in anni in cui il raccolto era scarso la produzione di una quantità di grano sufficiente almeno al proprio fabbisogno. La seconda, quando il raccolto era scarso, finiva invece per causare la mancanza del «vitto» e della «sussistenza». Peraltro, che le esportazioni avvenissero grazie al contrabbando e cessassero col venir meno del contrabbando dimostrava come su di esse fossero stati posti «diritti» eccessivi. Ne derivava la necessità non certo di tollerare il contrabbando, ma di diminuire quei diritti e di rendere le esportazioni libere. Solo in tal modo sarebbe stato possibile ottenere l'«abbondanza». Secondo Palmieri la libertà di esportazione avrebbe dovuto essere prevista come regola generale e le esportazioni avrebbero dovuto essere limitate solo in casi eccezionali (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. XVI, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 156-159). Sul commercio del grano nel Mezzogiorno del Settecento si rinvia a P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974.

essere condannato a vita a portare farina sulle spalle ai forni pubblici. Quella condanna sarebbe stata preferibile alla pena di morte, specie se il monopolista fosse stato «di qualche considerazione»⁵⁴. Puntualizzazione in cui emergeva comunque una propensione per un sistema sanzionatorio calibrato sulle condizioni sociali dei soggetti. Propensione non estranea neanche a un Filangieri⁵⁵. Ma era soprattutto significativo che Grimaldi, oltre a non negare l'esistenza dei monopolisti, ritenesse che questi andassero severamente sanzionati.

Nel *Saggio* non mancavano poi alcune significative riflessioni sul tema della fiscalità. Grimaldi poneva l'accento sul fatto che un'errata «polizia delle finanze» era una delle principali cause del ristagno del commercio interno e di quello estero. Ancora una volta l'accento cadeva sull'esigenza di compiere un'attenta ricognizione analitica della realtà. Chi voleva fare nuove leggi o riformare quelle antiche rischiava di dare «sempre in paradossi» se non conosceva «perfettamente il fisico del paese, ed il morale degli abitatori». Mancando le conoscenze per avviare concrete iniziative riformatrici e quindi non potendo risanare i mali alla radice era inevitabile che per il sovrano e per i sudditi le cose andassero di male in peggio⁵⁶.

Nel criticare il vigente sistema fiscale, l'autore del *Saggio* scriveva che esso era caratterizzato dalla presenza di un numero smisurato di «Doganieri». Il tempo e le formalità richiesti per trasportare una derrata da una località all'altra erano infatti maggiori di quelli richiesti per esportarla e forse per produrla. Bisognava perciò in primo luogo «riformar la polizia delle Dogane» semplificandola in modo da far sì che «lo scolo delle derrate da paese a paese» fosse assolutamente libero. In tal modo le gabelle si sarebbero pagate una sola volta, «senza far perdere un tempo prezioso» e «soggettar la gente a tante firme, ed avanie», che crescevano in misura tanto

⁵⁴ GRIMALDI, *Saggio*, cit., p. 313.

⁵⁵ Cfr. LUONGO, *Al tramonto*, cit., *passim*.

⁵⁶ GRIMALDI, *Saggio*, cit., p. 276.

maggior quanto maggior era il numero dei «Doganieri» e quanto più si moltiplicavano i dazi e i pedaggi⁵⁷.

In proposito Grimaldi esprimeva il suo apprezzamento per Genovesi, che, nelle *Lezioni di commercio*, si era tolto la maschera scrivendo che quanto maggior era il numero di coloro i quali esigevano pedaggi e tributi tanto più cresceva il numero dei ladri e veniva rallentata la circolazione della ricchezza. Eppure, quell'«Autore celebre, e patrioto, scrisse dal fondo del suo gabinetto, ed in una Capitale, dove la presenza della corte, o de' supremi ministri» rendeva «le estorsioni, le avanie, e le vessazioni difficili». Era facilmente immaginabile che il quadro gli si sarebbe appalesato ancora più grave se «avesse passeggiato per la Calabria»⁵⁸. Grimaldi non lesinava ancora una volta gli apprezzamenti a Genovesi, lodandone la sensibilità per la promozione del bene comune.

Nel denunciare l'irrazionalità del vigente sistema fiscale, l'autore del *Saggio* scriveva che probabilmente gli «inventori di una macchina così complicata» avevano avuto di mira la necessità di impedire i contrabbandi e di avvantaggiare «le finanze Reali». Non si erano resi conto del fatto che avere un così elevato numero di doganieri, «gente mercenaria, e di bassa estrazione», equivaleva a caricare la Corte di una spesa ingente e assoggettare le province «ad uno stuolo d'insetti divoratori». La conseguenza era stata che «la gente», scoraggiata da tanti ostacoli e «soggetta a tante avanie, e vessazioni», si era disaffezionata del tutto all'«industria» fino ad «abborrirne [...] anche il nome». Avevano finito per farne le spese

⁵⁷ Ivi, p. 278.

⁵⁸ Ivi, pp. 278-279. Il filosofo salernitano aveva scritto. «Moltiplicare gli esattori dove non è uopo fa due mali, fa pagare il doppio a' sudditi e rende meno alla corte. La corte paga più gaggi; il popolo è soggetto a più estorsioni, e l'arti ad una schiavitù che l'assidera» (A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, parte prima, cap. XXI, § XXXII, in ID., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con Elementi del commercio*, a cura di M. L. Perna, Napoli 2005, p. 602).

anche le «finanze Reali», che erano «sempre il prodotto delle ricchezze de' sudditi»⁵⁹.

Delle due l'una: dall'adozione di quell'erroneo sistema o l'«industria» sarebbe uscita totalmente distrutta, per cui «la gente» sarebbe stata condannata a vivere in uno stato di estremo bisogno, o il contrabbando sarebbe aumentato al punto che gli introiti delle «finanze» si sarebbero ridotti «ad una tenuissima rendita». Grimaldi scriveva infatti che quanto più cresceva la speranza del lucro tanto più «la macchina motrice dell'interesse» portava ad affrontare «con arditezza qualunque pericolo», giacché «la lusinga di non esser scoperto» uguagliava «il timore d'incorrere nelle pene stabilite». Ma aggiungeva significativamente che non parlava se non «di qualche contrabbandiere d'infima classe», dal momento che «quei *altioris ordinis*» giocavano «a carte scoperte»⁶⁰.

L'autore del *Saggio* anticipava poi alcune considerazioni più approfonditamente sviluppate in seguito sull'esigenza che «i diritti della Dogana» non fossero di pregiudizio alla filatura della seta. Del pari, anticipava considerazioni svolte più approfonditamente in seguito sulla coltura degli ulivi e sulla produzione dell'olio. Fra l'altro, poneva l'accento sull'esigenza della potatura e su quella di introdurre un «nuovo mechanismo de' Trappeti», che, richiedendo minore manodopera, restituisse alle campagne le braccia che erano attualmente impiegate nella «manifattura dell'olio». Grimaldi teneva a sottolineare che quella nuova tecnica produttiva era stata introdotta per la prima volta dal padre.

A conferma di un orientamento secondo cui il potere pubblico non poteva astenersi dall'esercitare una vigilanza sulle attività

⁵⁹ GRIMALDI, *Saggio*, cit., p. 279.

⁶⁰ Ivi, p. 280. Palmieri, nel trattare, in particolare, della seta, sarebbe arrivato a sostenere che quella produzione era sopravvissuta in quanto, attraverso il contrabbando, era stato, di fatto, ridotto l'ammontare dei diritti che faceva sì che quella merce fosse «oppressa». Per cui era lo stesso contrabbando a indicare la via da seguire, ossia la necessità di diminuire i diritti sulla seta (PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 191-192).

produttive, scriveva poi che il governo avrebbe potuto preporre una magistratura a vigilare sulla qualità degli olii della Calabria. A tale magistratura, costituita dalle «persone più savie e probe della provincia», non sarebbe stato necessario attribuire «altro privilegio, o lucro» che qualche «diritto onorifico facile a trovarsi nel Tesoro inesausto degli onori» che poteva concedere il sovrano⁶¹.

2. *Promuovere l'innovazione contro l'«inerzia naturale» e il «mal inteso interesse»*

Dopo il *Saggio* Grimaldi pubblicava uno scritto sulla coltura dell'ulivo e sulla produzione dell'olio. Ne usciva una prima edizione nel 1773 e una seconda nel 1777⁶². A quest'ultima faceva riferimento lo studioso nelle opere successive, per cui è di essa che si tiene conto nel presente contributo. La *Prefazione* si presentava come nota editoriale, ma è indubbio, anche alla luce del confronto con gli scritti successivi, che esprimesse le posizioni di Grimaldi, del quale delineava il percorso intellettuale e imprenditoriale⁶³. Nel testo si faceva risalire agli antichi Greci la nascita della coltura dell'ulivo e alle colonie della Magna Grecia il suo trapianto nell'Italia meridionale. Coltura che i Romani avevano appreso fin dall'epoca di Tarquinio Prisco e diffuso in tutt'Italia. Era stata la Grecia, «che meritamente riguardo a noi Italiani» poteva «dirsi la madre delle scienze e delle arti», ad avere condotto la coltura dell'olivo e la produzione dell'olio, attraverso le «esperienze» e le «osservazioni», a un grosso livello di perfezionamento. Ma era probabile che quelle tecniche fossero state ulteriormente migliorate dalle colonie della Magna Grecia e dai Romani. Dallo studio di Varrone e di Columella si traeva infatti conferma del fatto che ai

⁶¹ GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 313-315.

⁶² D. GRIMALDI, *Istruzioni sulla nuova manifattura dell'olio introdotta nel Regno di Napoli dal marchese Domenico Grimaldi, seconda edizione migliorata, ed accresciuta*, Napoli 1777.

⁶³ Le pagine della *Prefazione* non erano numerate.

loro tempi l'olio nelle «nostre regioni era perfettissimo». Da questo come da altri spunti contenuti nelle opere di Domenico Grimaldi si ricava come, a differenza di altri illuministi, il giudizio dello studioso calabrese sulla civiltà romana fosse ancora molto positivo.

A suo avviso era infatti posteriore all'eclissi della romanità l'emergere dei fattori da cui era dipesa la decadenza italiana. «Le vicende orribili» che nei secoli scorsi aveva sofferto l'Italia erano state all'origine di un declino non solo delle scienze e delle arti, ma anche delle tecniche produttive. Per cui l'olio prodotto nel Mezzogiorno, che una volta era stato «il più squisito, ed eccellente», era diventato il peggiore di quelli italiani e di gran lunga inferiore a quello della Provenza. E ciò benché non fossero mutati il clima e la qualità degli alberi. L'Italia, poi, sebbene fosse stata «la prima a risorgere dalla barbarie» e avesse coltivato le scienze e le arti fino a riportarle allo splendore in cui erano state lasciate dai Greci, non aveva rinnovato le tecniche agronomiche che da quel popolo erano state tramandate ed erano state applicate fino al momento delle invasioni barbariche.

Nella *Prefazione* quell'«indolenza» era attribuita alla «fertilità» del clima, che non aveva incoraggiato a «specolare sull'agricoltura». Viceversa, fuori d'Italia era stata la scarsa fertilità della terra a incentivare l'«industria». Ad esempio, i Provenzali, che avevano un clima più freddo, erano stati incoraggiati a riprendere le tecniche anticamente usate in Italia e nel Mezzogiorno. Esempio che aveva risvegliato il desiderio di migliorare la qualità del proprio olio negli Italiani e in particolare negli «industriosi Genovesi, situati forse nel cantone più infertile dell'Italia». E i Genovesi, a loro volta, non si erano limitati a imitare le tecniche dei Provenzali, ma le avevano migliorate⁶⁴.

⁶⁴ Analoghe considerazioni sulle difficoltà dipendenti dalle caratteristiche fisiche dei luoghi come incentivo al miglioramento della propria condizione avrebbe sviluppato Palmieri. Questi avrebbe scritto che era stata la povertà a rendere ricche l'Olanda, Venezia e Genova. Infatti, la povertà che derivava «dalla natura del paese» costituiva uno stimolo a migliorare il proprio stato. La sola povertà che avvilita gli animi e li rendeva «incapaci di qualunque intrapresa»

Nel testo si faceva quindi cenno al fatto che Domenico Grimaldi, «dimorando in Genova per interessi di sua famiglia», era venuto a conoscenza delle tecniche che vi si adottavano per la coltivazione degli ulivi e la produzione dell'olio. Non contento, aveva voluto «espressamente» soggiornare in Provenza per informarsi delle tecniche che vi erano impiegate.

Grimaldi era stato infatti «fin da' primi suoi anni inclinato alle scienze agrarie» e aveva letto quanto avevano scritto in quella materia gli antichi e i moderni. Si era deciso a introdurre in Calabria Ultra le tecniche produttive apprese a Genova e in Provenza «trasportato da un nobile entusiasmo per il bene della sua Nazione».

L'accento cadeva poi sul «dispendio» e sulle «fatiche» che era costata a lui e alla sua famiglia l'introduzione di quelle tecniche produttive. Il «pubblico» doveva essere grato a Grimaldi per il fatto di avere non solo ripreso nel Mezzogiorno le tecniche agronomiche dei Greci e dei Romani, ma per averle adattate al clima e alle «circostanze» del «Paese». Nella *Prefazione* si sottolineava infine la diffusione in tutto il Regno di quelle nuove tecniche, ponendo l'accento sulla maggiore quantità e migliore qualità dell'olio prodotto e sul risparmio di spese che il loro impiego aveva consentito.

Di seguito Grimaldi ritornava sull'«entusiasmo» che lo aveva mosso nel portare avanti quelle realizzazioni. Era stato il suo «interesse» per i «vantaggi della Nazione» a far sì che in lui non prevalesse il timore non solo per la spesa «grave ed arrischiata» che avrebbe dovuto affrontare, ma neanche per l'imbarazzo che sarebbe potuto derivare dalla «derisione» che accompagnava sempre i progetti falliti. Preoccupazioni che cedettero all'impegno teso ad assicurare un grosso «utile» al Regno e alla volontà di dimostrare che le limitate forze di un singolo potevano «vantaggiare l'industria più ricca della Nazione». L'autore delle

era quella dipendente dall'uomo (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. XI, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., p. 75).

Istruzioni diceva di avere comunicato le sue intenzioni al padre, che, anch'egli animato dal trasporto per il bene comune, era stato «contento di abbandonare il suo ozio letterario» e di assecondarlo nell'attuazione pratica del suo progetto.

Domenico Grimaldi aveva in primo luogo chiamato a Seminara, dove la sua «Casa» possedeva numerosi oliveti, un «trappetajo della riviera di Ponente di Genova», che «fece un esatto modello dello Strettojo genovese» in modo che potesse essere eseguito dai falegnami del «Paese». Cosa che, nonostante le cure del padre, essi erano riusciti a fare solo in maniera stentata e imperfetta. Ciò dipendeva dal fatto che «le operazioni meccaniche» anche più semplici risultavano difficili se «non ancora vedute».

Nonostante quelle difficoltà, era stato possibile già nel 1769 mostrare che «la manifattura dell'olio praticata nella riviera di Ponente di Genova» esigeva l'impiego di una minore manodopera e consentiva la produzione di olio in maggiore quantità e di qualità migliore. Vantaggi che, grazie ad Alessandro Persico, «Ministro di Finanze nella Calabria», in quello stesso anno erano stati portati a conoscenza del Sovrano attraverso la Segreteria di Azienda.

Confortato dal fatto che il Sovrano era stato informato, Grimaldi aveva fatto «eseguire in grande la nuova manifattura nella raccolta del 1771». Per cui aveva chiamato «i più abili artefici» di Genova a costruire «i trappeti da olio all'uso genovese» e i «Lavatoj» per la lavorazione dei noccioli delle olive. Inoltre, aveva chiamato «i più periti fabbricatori di olio». E, per evitare disordini nell'esecuzione, si era servito come «direttore» di «un negoziante genovese».

L'autore delle *Istruzioni* non taceva la «gravissima spesa» e gli «ostacoli» incontrati. Ostacoli che avevano richiesto che il padre dispiegasse una «non ordinaria pazienza», essendo stato costretto «a pagar carissimo ogni cosa» perché non vi era chi non avesse approfittato delle «angustie del tempo»⁶⁵.

⁶⁵ GRIMALDI, *Istruzioni*, cit., pp. 3-5.

Contro le innovazioni si era schierato un fronte ampio di forze. I proprietari dei trappeti si erano dati da fare per «spargere vani timori fra' Cittadini. I trappetaj aderenti dei proprietarj, ed altri saccenti del Paese», che traevano grandi profitti dalla «pessima manifattura» fino ad allora praticata, non avevano mancato «di erigersi in censori» e di «commuovere il popolaccio, non avendo altra mira, che di eclissare la nuova manifattura nel suo principio». Grimaldi scriveva che la «povera gente, sedotta, ed intimorita dagli interessati», non aveva chiesto l'abolizione dell'antica manifattura, dalla quale pure erano i «poveri» a subire i danni maggiori. I proprietari non avevano invece esitato a chiedere al Sovrano l'abolizione della nuova manifattura, giustificando la richiesta col fatto che essa era pregiudizievole allo Stato. Sferzante era poi l'ironia di Grimaldi contro «alcuni Monaci, e Frati, i quali procuravano santamente privare lo Stato d'un'introduzione la più utile, che si potesse sperare». Fatto che Grimaldi diceva di citare a dimostrazione degli «ostacoli impensati» con cui bisognava fare i conti «nell'introduzione delle cose nuove, sebbene utilissime». Aggiungeva che non avrebbe potuto aspirare a una «vendetta» migliore di quella consistente nel fatto che alcuni dei ricorrenti, «meglio consigliati», avevano «imitato gli Strettoj genovesi».

Intanto, nel 1771 Alessandro Persico, a seguito delle esperienze fatte, aveva inviato una nuova relazione al Sovrano. Nel 1772 il Supremo Tribunale del Commercio aveva poi spedito al Sovrano una relazione favorevole all'introduzione della nuova tecnica produttiva.

Ma la migliore dimostrazione della positività dell'innovazione era costituita dal fatto che «i principali *industrianti* della Calabria», avendo avuto notizia delle esperienze compiute attraverso l'introduzione della «nuova manifattura» o essendone stati testimoni oculari, avevano imitato «immantinente gli Strettoj alla genovese», servendosi degli «stessi artefici [...] mandati» da Grimaldi. L'autore delle *Istruzioni* citava, in particolare, le numerose casate nobili che avevano fatto propria quell'innovazione. L'esempio della sua adozione da parte dei «principali *industrianti*

della Provincia» avrebbe potuto «essere di stimolo a tutti i nazionali» se non vi si fossero frapposti «il mal inteso interesse» dei proprietari degli antichi trappeti, «l'inerzia naturale, la cabala, e l'ignoranza» in cui viveva la maggior parte degli uomini. Pertanto, il progresso della nuova manifattura non avrebbe potuto essere rapido se non si fosse interposta l'autorità sovrana a combattere gli errori in cui si perseverava.

La partita si giocava sul piano della prassi. L'Europa, infatti, come scriveva Grimaldi, era «inondata da libri d'agricoltura». Ma lo studioso aggiungeva che, avendoli letti, ne aveva tratto l'impressione che la maggior parte di essi non serviva che a «divertire l'ozio del gabinetto» e ad «accrescere il commercio della stampa». A suo avviso, il principale errore dei libri di Economia consisteva nel fatto che traevano conseguenze da dati presupposti, ma non verificati, e quasi mai fondati sull'analisi, sul calcolo e sulle comparazioni⁶⁶.

In proposito l'autore delle *Istruzioni* richiamava l'attenzione innanzitutto sulla necessità di «diradar gli Ulivi». Si diceva convinto che quella «riforma» sarebbe stata «facilissima», se fatta «sotto l'ombra dell'autorità Sovrana». Non era infatti credibile che i «Regnicoli» volessero «restar eternamente barbari» rigettando tutte le novità, quand'anche di esse fosse stato loro mostrato «l'utile». L'esempio costituito dalla «nuova manifattura», che era stata introdotta nonostante i numerosi ostacoli incontrati, era «l'argomento più luminoso per mostrare, che un semplice soffio del Governo» sarebbe stato sufficiente a «far diradare tutti gli Uliveti» per i quali ne sussistesse la necessità. Per giunta, in tal caso non si sarebbe incontrato l'ostacolo costituito dall'interesse privato

⁶⁶ Ivi, pp. 6-9. In proposito Palmieri sarebbe arrivato a scrivere che «l'attuale pratica de' villani», sebbene «assurda» e «irragionevolissima», era pur sempre fondata sugli insegnamenti tramandati dai padri e quindi sull'esperienza e che, pertanto, non bisognava avere un pregiudizio positivo nei confronti di quanti avevano scritto di agricoltura e negativo nei confronti dei contadini (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. VIII, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, pp. 47-49).

che aveva animato l'opposizione all'introduzione della «nuova manifattura».

La tenue spesa che i proprietari avrebbero dovuto affrontare per distanziare gli ulivi sarebbe stata peraltro di gran lunga compensata dal fatto che ne avrebbero potuto ricavare legna da bruciare: legna che «nei paesi Olearj» era di anno in anno sempre più rara. Non meno necessaria era la potatura. Gli antichi Greci e Romani la consideravano «la miglior operazione» che si potesse fare sugli ulivi. Da apprezzare era poi l'esattezza con cui la praticavano i Genovesi e i Lucchesi. «Nella Calabria al contrario la potatura degli Ulivi fa orrore a nominarla soltanto, e si crede, che chi tagli un solo ramoscello d'Ulivo incorra nella scomunica». Ma i proprietari che avevano fatto potare gli alberi contro il «sentimento comune» avevano potuto constatarne gli effetti positivi ottenendo una produzione maggiore. Per giunta, gli ingombri di rami nascenti dalla mancata potatura impedivano alla luce del Sole di penetrare. Alcuni si vantavano di avere «degli alberi grandissimi di ulivi». Ma non sarebbe stato difficile rendersi conto del fatto che molto più abbondante e migliore era il frutto degli «alberi di una giusta proporzione, e grandezza»⁶⁷.

L'accento cadeva poi ancora volta sulla vigilanza che avrebbe dovuto esplicare il potere centrale. Tutti «i Governi ben regolati» esercitavano infatti un controllo sull'agricoltura, sull'«industria», sulle manifatture e sul commercio. Materie che interessavano «l'utile generale della Nazione». Ad esempio, essendo quello del vino il più fiorente commercio attivo praticato in Francia, in quel paese era stato emanato un gran numero di «regolamenti Sovrani» diretti a «mantener bene le Vigne» impedendo la mescolanza di vini. In particolare, ad Aix-en-Provence vi erano regolamenti e leggi penali tesi a garantire la qualità del vino. Nello stesso Regno di Napoli un Ispettore era stato incaricato di «esaminare le foreste» ed erano stati adottati regolamenti sovrani sul taglio delle querce e dei frassini. E nel Regno non vi era «oggetto» che più dell'olio

⁶⁷ GRIMALDI, *Istruzioni*, cit., pp. 19-21.

interessasse le «Finanze Reali», l'arrendamento e «l'utile generale della Nazione». Affermazione che mostrava peraltro come Grimaldi, pur molto critico verso il sistema delle finanze del Regno, sembrasse ritenere pacifica la presenza degli arrendamenti senza esprimere nei loro confronti nemmeno un accenno di critica.

L'autore delle *Istruzioni* teneva a sottolineare che sarebbe stata una «grandissima imprudenza» abbandonare la potatura a «gente inesperta» e animata dal vano timore del danno nascente da quell'operazione. Era perciò necessario che «un Perito potatore genovese» insegnasse ai contadini le regole della potatura.

Grimaldi aggiungeva tuttavia che non era sperabile che quell'esempio potesse influire sull'altrui condotta come era avvenuto con l'adozione del nuovo frantoio. Innovazione di cui era stato possibile calcolare esattamente il vantaggio. Non poteva dirsi altrettanto dell'utilità del diradamento degli alberi e della potatura. «Anzi i semplici, che vedranno tagliare e sradicar gli Alberi per diradargli, e tagliar tanti rami di Olivi per potargli, si faranno le meraviglie». Sarebbe dovuto trascorrere del tempo perché «i Nazionali» si convincessero dell'imprescindibilità di quelle due operazioni. Si doveva perciò fare affidamento sull'«autorità Sovrana» affinché fossero «generalmente ricevute» quelle due innovazioni, di cui lo studioso diceva che sarebbe stato comunque il primo a dare l'esempio⁶⁸.

Grimaldi non mancava poi di offrire alcune indicazioni sulla raccolta delle olive. Egli notava che a Seminara queste si raccoglievano a mano «a misura che cadono», per cui l'olio era di qualità migliore di quello prodotto nei paesi in cui i contadini usavano «per minor fastidio e dispendio scoper le Ulive, aspettando che elle cadano in quantità, per abbreviar la fatica». Ma, per garantire realmente che l'olio fosse di ottima qualità, occorreva fare in modo che le olive fossero raccolte in maniera perfetta e quindi insegnare le relative regole. Regole che erano essenzialmente due: effettuare la raccolta quando le olive erano perfettamente mature e

⁶⁸ Ivi, pp. 22-24.

quando erano sull'albero, senza aspettare che cadessero da sole né farle battere. Così facevano i contadini di Aix-en-Provence. La «perizia» consisteva nel conoscere il momento della perfetta maturazione delle olive e nel farle «allora spiccare [...] dall'albero».

L'autore delle *Istruzioni*, dando prova di essere animato da autentiche curiosità scientifiche, mostrava di apprezzare le ricerche fatte anche al microscopio per studiare il processo di maturazione delle olive e il loro corrompimento successivo alla maturazione. Da quelle osservazioni, che egli aveva personalmente ripetuto, appariva chiaro il danno derivante dall'attendere che le olive cadessero da sé anche quattro o cinque mesi dopo aver raggiunto una perfetta maturazione.

I «Nazionali» si rallegravano del fatto che le olive restassero sugli alberi fino a maggio e giugno credendo di poterne in tal modo ricavare una maggiore quantità di olio. Ma si trattava di un'abbondanza apparente perché il Sole e il vento finivano per rinsecchire le olive. Ne derivava la necessità di «istruire i Nazionali» su quell'«importantissimo articolo». Per disingannarli da un «errore grossolano, e dannosissimo» erano necessarie «esperienze fatte in grande con un calcolo esatto, e colla direzione di persona intelligente di questa materia».

Il modo migliore di raccogliere le olive era quello, tramandato dagli antichi e che era attualmente usato dai Provenzali, di appoggiare le scale agli alberi. Ma in Calabria non si concepiva altro modo di raccogliere le olive sugli alberi che quello consistente nel salire su di essi e nel passare da un ramo all'altro. Il che non si faceva mai perché si aspettava che le ulive cadessero «per coglierle a mano, oppure scoparle».

Contro la raccolta delle olive sugli alberi veniva fatta valere l'obiezione secondo cui essa era costosa perché si perdeva molto tempo nel passare «pericolosamente» da un ramo all'altro e perché il lavoro dei contadini era quasi quattro volte più costoso di quello delle contadine, che erano le sole a fare la raccolta delle olive in Calabria. Era implicito che non si sarebbe potuto chiedere alle donne di salire sugli alberi per effettuare la raccolta.

Ma, secondo Grimaldi, si trattava di una difficoltà apparente, che derivava dal fatto che i «Nazionali» ignoravano l'uso delle scale doppie. Con le quali effettuavano comodamente e senza pericolo la raccolta delle olive le contadine e anche i ragazzi della Provenza e della Linguadoca. In tal modo la raccolta delle olive veniva a costare ai Provenzali quasi quanto costava ai Calabresi perché la paga delle donne provenzali era di poco superiore a quella delle donne calabresi, che «si» era «accresciuta [...] da pochi anni a questa parte».

Ma, quand'anche, facendo salire sulle scale le donne calabresi, la raccolta delle olive fosse costata qualcosa di più, quell'aumento sarebbe stato proporzionale alla maggiore produzione e al miglioramento della qualità dell'olio, essendo in tal modo possibile raccogliere le olive nel momento in cui erano mature, il che, come ribadiva Grimaldi, consentiva una maggiore produzione e un miglioramento della qualità dell'olio. Un ragionamento da cui si evince come Grimaldi non avesse scrupoli a ritenere necessario un lavoro, quello delle donne, che veniva palesemente erogato in condizioni di sovrasfruttamento.

Lo studioso poneva poi ancora una volta l'accento sull'apporto delle sue iniziative pratiche. Scriveva che non sarebbe stato possibile introdurre in Calabria la raccolta delle olive sugli alberi se egli stesso non ne avesse dato «l'esempio in grande» facendo conoscere attraverso le «esperienze» l'utilità che ne sarebbe derivata. Ma teneva al tempo stesso a sottolineare che la sua famiglia era consapevole del fatto che le trasformazioni richiedevano tempi lunghi e che nei tempi medi ci si doveva accontentare anche di ottenere risultati parziali. Ad esempio, volendo continuare a battere le olive, era preferibile usare una canna piuttosto che «una pertica dura, e grave». L'esempio sarebbe stato dato dal padre, che «nella corrente raccolta» avrebbe fatto battere le olive «colla maggiore diligenza». Grimaldi aggiungeva che, se in Calabria le olive fossero state raccolte sugli alberi, avrebbe detto che facevano «assai male» quelli che le battevano. Ma, siccome vi era ancora ignorata la raccolta sugli alberi, era meglio battere

«discretamente» le olive quando erano mature piuttosto che lasciarle marcire aspettando che cadessero da sole⁶⁹.

L'attenzione si spostava poi sul fatto che erano «imperfettissimi» gli strumenti attualmente adottati nella provincia per spremere le olive. Lo studioso scriveva che anche per affrontare quel problema bisognava tenere conto delle «esperienze» fatte da lui e dal padre, attraverso le quali si trovava «il problema risolto giuridicamente a favor degli ordigni olearj Genovesi»⁷⁰.

In realtà, non solo «il volgo, ma anche le persone colte del Regno» erano «persuase» che «stringendo le Ulive fresche cacciano fuori assai manco Olio, che stringendole riscaldate». Quel pregiudizio era generale nel Regno ed era diffuso specialmente in Calabria. Esso aveva come conseguenze la perdita di una grande quantità di olio e la sua pessima qualità. Perciò, bisognava «disingannare i Nazionali da simile errore», che era «certamente il più pernicioso» fra quelli che si commettevano nel produrre l'olio.

Le olive si deterioravano e producevano meno olio quando si lasciavano sugli alberi dopo che erano maturate, quando si ritardava la loro raccolta dopo che erano cadute a terra e quando venivano ammonticchiate nei trappeti per riscaldarle. Era quest'ultimo uso ad avere le più gravi conseguenze sulla quantità e sulla qualità dell'olio. I «Nazionali» ritenevano, in generale, che la quantità di olio aumentasse quando le olive ammonticchiate si riscaldavano. Quel pregiudizio era diffuso fra i «Nazionali» anche colti benché già il «Vecchio Catone» dicesse che era assurdo ritenere che la quantità di olio nelle olive aumentasse ritardando di spremerle come era assurdo ritenere che la quantità del grano aumentasse tenendolo nei granai. Infatti, «Le leggi fisiche sono costanti, ed immutabili, e tutto quel che gira su questa terra cresce, e decresce gradatamente finchè arriva alla putrefazione, o sia alla dissoluzione delle parti».

Grimaldi, dando ulteriore prova di essere animato da autentiche curiosità scientifiche, descriveva l'esperimento fatto al microscopio

⁶⁹ Ivi, pp. 34-46.

⁷⁰ Ivi, p. 50.

da cui risultava che col passare del tempo le olive perdevano peso e si putrefacevano. Che il riscaldamento delle olive avesse effetti perniciosi era noto non solo agli antichi, ma anche attualmente ai Provenzali, ai «Genovesi della riviera di Ponente» e ai Lucchesi. Ma probabilmente l'esempio degli antichi e quello «presente delle citate Nazioni culte» non sarebbe stato sufficiente a superare l'«invecchiato errore» in cui erano «la generalità dei Nazionali» e soprattutto i contadini quando ignoravano le esperienze e gli esempi locali. Le erronee opinioni consolidatesi nel corso del tempo avevano una straordinaria capacità di resistere anche alle smentite sperimentali. Contro le quali era vano addurre le differenze del clima e del terreno. Differenze che potevano produrre solo qualche lieve modificazione nella «legge immutabile di natura», i cui effetti erano nella sostanza sempre gli stessi. Grimaldi aggiungeva che, quando il padre, nel 1768, aveva introdotto per la prima volta in Calabria «la manifattura dell'Olio alla Genovese», aveva constatato per l'intera annata che raccogliendo le olive quando erano mature e spremendole come usavano fare i Genovesi producevano più olio che se fossero state lasciate riscaldare per molti giorni.

A chi si fosse chiesto per quale ragione i «Nazionali» erano stati in errore per tanti secoli benché fosse così facile «disingannargli» si sarebbe potuto rispondere che avrebbe dovuto tenere conto dell'«avvilimento» e dell'«oppressione» in cui era stata la Calabria finché il Regno si era trovato nella «miserabile condizione di Provincia». I popoli quanto più erano «oppressi, ed avviliti» tanto più erano «poco industriosi, e miserabili». Infatti, erano indotti a non perfezionare alcuna «arte» e a limitare «l'industria» al solo soddisfacimento dei bisogni necessari alla vita. Insomma, anche qui Grimaldi poneva l'accento sugli effetti nefasti del governo viceregnale.

Ma scriveva che la principale ragione per cui le olive restavano per tanto tempo nei trappeti a riscaldarsi era costituita dallo scarso numero di questi ultimi, per cui bisognava che passasse molto tempo per poterle spremere tutte. Non vi era infatti proporzione

fra il numero dei trappeti e quello delle olive. Grimaldi citava come esempio quanto era avvenuto a Seminara «nella raccolta dal 1770 in 1771». Il padre aveva fatto costruire «due trappeti ad acqua alla Genovese» che funzionavano giorno e notte. Inoltre, ne aveva fatto costruire un altro «alla Genovese» azionato da una bestia. Un altro «galantuomo» di Seminara ne aveva posto in funzione uno simile. Le monache di quella città avevano fatto costruire un altro trappeto «con due mole, e due torchj». Eppure, la sproporzione era rimasta grande. Altra causa del permanere dell'uso di spremere le olive a caldo era poi la «mancanza» di «buoni stromenti per macinare, e premere le Ulive fresche».

Ma ai limiti strutturali si aggiungeva la forza inerziale dei pregiudizi. Grimaldi si chiedeva quindi come «disingannare i Nazionali» dall'«errore» consistente nel ritenere che le olive riscaldate producessero olio migliore e in quantità maggiore in modo che, conoscendolo, si dessero da fare per evitarlo. Non erano sufficienti a tal fine «esperienze private» come quelle che il padre aveva fatto «per tutto il decorso della raccolta del 1768. in 1769.». Né erano servite allo scopo le «esperienze» fatte per ordine del Sovrano perché in esse ci si era serviti di olive marcite. Bisognava quindi seriamente «venire alle pruove di fatto». Infatti, la semplice ragione poteva «fare qualche impressione nello spirito delle genti culte della Nazione». Ma per la generalità delle persone e soprattutto per i contadini erano necessari gli esempi.

Grimaldi metteva pertanto a disposizione il proprio impegno pedagogico. Per farlo gli sarebbe bastato che nella prossima raccolta gli fosse consentito di scegliere le persone a cui affidare gli esperimenti comparativi nei paesi che egli avesse scelto e in cui erano stati già introdotti i trappeti «alla Genovese». Quelle persone, con l'assistenza dei parroci e dei governatori, avrebbero potuto «compilare nella maniera più solenne giuridica un processo di tutte l'esperienze comparative» aventi ad oggetto la spremitura delle olive fresche secondo le sue istruzioni e la spremitura delle olive riscaldate secondo il metodo tradizionale. Avrebbe dovuto essere effettuato «un'esattissimo calcolo comparativo» per valutare le

differenze dei risultati prodotti dall'impiego di quei due diversi metodi produttivi.

Lo studioso scriveva che qualora, a seguito di quelle «esperienze comparative», non fosse risultato «giuridicamente» il pregiudizio arrecato dal riscaldamento delle olive alla quantità e alla qualità dell'olio, si sarebbe accollato il pagamento delle «diete» dei governatori e di tutte le «persone pubbliche» che avessero partecipato a quelle «esperienze». Ma aggiungeva che sarebbe stato impensabile che gli uomini, anche i più rozzi, rinunciassero «per sistema al proprio interesse» e resistessero «alla forza dell'evidenza» quando si fosse fatto toccare loro con mano l'errore. Se i Calabresi al presente agivano contro il loro stesso interesse riscaldando le olive era perché si ingannavano a causa della mancanza di conoscenze e molto di più a causa dell'imperfezione dei «loro stromenti Olearj». Ma, acquistando le necessarie conoscenze attraverso «esperienze pubbliche», essi sarebbero venuti a conoscenza dei «mezzi facili, e poco dispendiosi» con cui «moltiplicare i trappeti alla Genovese» e dei vantaggi derivanti dallo spremere le olive fresche⁷¹.

La stessa carenza di trappeti si sarebbe potuta a poco a poco superare. Grimaldi notava che a Seminara vi erano già tre trappeti ad acqua «alla Genovese» e dello stesso tipo ve ne erano in altre città della Calabria. Egli sperava che in altri «Paesi Olearj» della provincia gli esemplari di quel tipo di trappeti si moltiplicassero. La spesa necessaria per costruire trappeti ad acqua era certamente maggiore di quella richiesta per un trappeto «a sangue», ossia azionato da animali. Ma quella spesa era largamente compensata dall'utilità che se ne poteva trarre. Peraltro, in tutti i «Paesi Olearj» della Calabria vi erano, oltre ai baroni, «ricchi particolari» che, da soli o in società con altri, potevano facilmente acquistarli⁷².

L'autore delle *Istruzioni* insisteva ancora una volta sull'esigenza che il baronaggio svolgesse un ruolo attivo nella promozione delle

⁷¹ Ivi, pp. 53-68.

⁷² Ivi, p. 78.

attività economiche. Ma sembrava difendere le prerogative baronali in maniera meno intransigente di Palmieri, che riteneva che si potesse far uso di trappeti non appartenenti ai baroni solo qualora quelli baronali fossero insufficienti⁷³.

Secondo Grimaldi i trappeti ad acqua «alla Genovese» si sarebbero potuti porre nei luoghi in cui vi erano già i «molini a grano», che avrebbero potuto essere trasformati «alla Genovese» in modo che la stessa ruota desse il moto alla mola per macinare le olive e a quella per macinare il grano. Peraltro, la mola girata dall'acqua aveva una produttività doppia rispetto a quella azionata da una bestia. Anzi, quando l'acqua era abbondante, la macinatura si poteva triplicare e anche quadruplicare⁷⁴.

Grimaldi ritornava quindi sulla pervasività dei dispositivi consuetudinari. Era la forza dell'abitudine a rendere i «Nazionali» meno sensibili agli effetti nocivi dell'olio di cattiva qualità. Si trattava di una difficoltà da non sottovalutare. Era infatti alla luce della pervasività dei pregiudizi che lo studioso giustificava l'utilità della sua pubblicazione. Le *Istruzioni* non erano «certamente un divertimento dell'ozio letterario» né il suo «pertinace impegno di migliorar l'Olio del Regno» era «un riscaldamento di fantasia». Era in ballo la salute degli uomini. Se «il ricco voluttuoso, indolente, ed insensibile, che non mangia mai Olio, o che non conosce il cattivo, crede, che io declamo, che giri per un poco le Provincie, specialmente sulla fine della Quaresima, che parli a' Medici, perchè conoscerà se la miglioramento degli Olij, che io propongo, è un'oggetto indifferente, o pure per questo solo riguardo della sanità è l'oggetto più interessante».

La capitale, fra l'altro, dove i piaceri e il lusso si accompagnavano all'opulenza, si serviva per il consumo giornaliero dell'olio di Gallipoli. «I savj Proveditori dell'Annona di Napoli» preferivano far incetta di quell'olio, che pure era cattivo, piuttosto che procurarsi quello calabrese, che era ancora peggiore. Ma, piuttosto che

⁷³ Cfr. PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 203-204.

⁷⁴ GRIMALDI, *Istruzioni*, cit., pp. 78-79.

scegliere fra ciò che era cattivo e ciò che era pessimo, sarebbe stato preferibile che la Città di Napoli si provvedesse di oli migliori. Era infatti «veramente doloroso per chi» era «sensibile alla gloria Nazionale» sapere che i forestieri si burlavano dei Napoletani dicendo che avevano «il gusto così grossolano» da servirsi per la cucina di un olio del quale essi si servivano per le «manifatture» e si meravigliavano del fatto che in una capitale che non aveva eguali «per l'abbondanza de' viveri» non si cercasse di migliorare l'olio necessario al consumo. Ed era «vergognoso» che «su le tavole della Nobiltà, e delle persone che» amavano «la delicatezza» si trovassero «Oli forastieri» che si pagavano a prezzi eccessivi e che non possedevano le millantate qualità per le quali erano tanto decantati.

Ragionamento che mostrava da un lato come Grimaldi non respingesse argomenti di stampo 'nazionalistico', ma anche come, a differenza di Palmieri, non attaccasse, in generale, il sistema dell'annona. L'autore delle *Istruzioni* rivendicava poi di nuovo gli sforzi che egli faceva «unitamente» alla sua «Famiglia» per mostrare «la facilità di migliorare gli Oli pessimi del Regno», aggiungendo che, se quel miglioramento interessava tutta la Nazione, la città di Napoli era quella che avrebbe dovuto averne maggiore premura e interesse.

Egli replicava quindi all'obiezione secondo cui l'olio di qualità costava più di quello cattivo. Non esitava a ribattere che si trattava di una «difficoltà» che interessava solo il «basso Popolo». Cosa di cui l'autore delle *Istruzioni* non sembrava darsi pena. A Napoli, infatti, vi erano, oltre alla nobiltà, «tante Persone culte, e civili, tanti ordini di Religiosi, e Religiose» che avrebbero comprato volentieri olio di buona qualità. Sarebbe stato sufficiente che nella capitale vi fossero «de' pubblici Magazini» in cui vendere olio di quel tipo. Notazione che costituiva un'ulteriore conferma di come Grimaldi facesse affidamento sulle iniziative dei pubblici poteri. Infatti, ribadiva che «l'alta intelligenza del Governo» avrebbe dovuto

interporre «la sua protezione per far adottare generalmente la nuova manifattura in tutte le Provincie del Regno»⁷⁵.

3. *L'organizzazione corporativa delle arti ostacolo al cambiamento*

Nel 1780 Grimaldi pubblicava le *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete del Regno di Napoli*. Nelle quali esordiva scrivendo che l'attuale «regolamento economico» della seta era oppressivo per i «popoli», scoraggiava l'agricoltura, avviliava le «manifatture» e rovinava il commercio. Eppure, non era stato ancora oggetto di critiche perché non era stato «mai esaminato secondo i veri principj della scienza economica». In tal modo si continuava a trascurare «l'industria più ricca dello Stato», che avrebbe potuto essere facilmente condotta a perfezione⁷⁶.

L'autore delle *Osservazioni* criticava in primo luogo in maniera aspra le modalità con cui avveniva la percezione del dazio sulla seta in tutto il Regno, con la sola eccezione dei «Casali di Napoli», che dal dazio erano «franchi». Come egli notava, in tutti i paesi in cui si produceva la seta, nel mese di giugno i sindaci emanavano dei bandi con cui ordinavano a coloro i quali avevano bozzoli «da tirare» di rivellarli. I «rivelii» erano inviati all'Amministratore delle Sete della provincia, il quale incaricava un annotatore o sostituto di assistere alla tiratura della seta e di farne la relativa annotazione. Era all'arrivo del sostituto che si dava inizio alla tiratura, che si faceva in un «sito pubblico del Paese» dove vi erano i mangani. I bozzoli non potevano essere inviati altrove senza incorrere nell'accusa di contrabbando. Un pesatore scelto dall'università era incaricato di pesare la seta tirata durante la giornata, mentre il sostituto, insieme al sindaco o a un delegato di quest'ultimo, era tenuto a prendere nota delle persone a cui apparteneva la seta. Fatta l'annotazione, la seta diventava «Schiava» nel senso che il «padrone» vi perdeva il

⁷⁵ Ivi, pp. 113-116.

⁷⁶ D. GRIMALDI, *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete del Regno di Napoli*, Napoli 1780, p. 2.

diritto di proprietà. Non poteva tenerla in casa né disporre di un'oncia di essa per proprio uso, ma doveva venderla a «un Reggio Compratore» che provvedeva a inviarla a Napoli. Di quella vendita era tenuto a «esibire il discarico», salvo incorrere nell'accusa di contrabbando⁷⁷.

Quel sistema – scriveva Grimaldi – non era affatto idoneo a tutelare le «*Regali Finanze*». Le cui entrate dipendevano dall'annotazione di cui erano incaricati i sostituti. Ma era «ben noto» che questi erano dei «miserabili» che ricevevano dalla Corte la modestissima retribuzione di quattro carlini al giorno, per cui, considerando che la filatura durava da un mese a due mesi e mezzo, arrivavano a guadagnare fra i dodici e i trenta ducati. Quel «miserabile guadagno» era peraltro intaccato dalla spesa che il sostituto doveva affrontare per portarsi nel luogo dove svolgeva le sue funzioni, da quella necessaria per farsi concedere la patente dall'Amministratore e da quella richiesta per «lasciar qualche regalo alla gente di servizio» di quest'ultimo in modo da poter ottenere protezione e ricevere l'incarico anche l'anno successivo. Il sostituto avrebbe dovuto mantenersi col residuo. Ma, se anche avesse ricevuto un salario maggiore, le spese che avrebbe dovuto affrontare sarebbero state senz'altro superiori ad esso. La verità era che il sostituto si rifaceva attraverso gli «arbitri» che esercitava nell'annotare la seta. Invece di «registrarla fedelmente nel libro», si accordava con quanti volevano «frodare il dazio» facendo risultare che avevano tirato una quantità di seta minore di quella effettiva. Ovviamente per quell'«arbitrio» riceveva «un proporzionato regalo». Il sindaco, che avrebbe dovuto scoprire la frode, non avendone alcun interesse, chiudeva un occhio⁷⁸. Considerazione da cui si evince come per Grimaldi soggetti posti in gangli vitali degli apparati pubblici non mostrassero alcun attaccamento al bene comune.

⁷⁷ Ivi, pp. 3-5.

⁷⁸ Ivi, pp. 6-8.

Pertanto, i proprietari riuscivano non solo a non pagare il dazio sulla seta non annotata, detta «*franca*», ma a venderla al contrabbandiere a un prezzo maggiore di quella «*schiaiva*». In realtà, la «*seta schiaiva*» avrebbe potuto essere scoperta dai «*Soprabilancieri*», che l'Amministratore incaricava di vigilare sui sostituti nel corso dell'operazione di tiratura della seta. Ma i «*Soprabilancieri*» ricevevano dieci carlini al giorno per il limitato periodo di tempo in cui effettuavano le loro visite. Somma che sarebbe stata insufficiente anche per spostarsi da luogo a luogo, per cui si rivalevano anch'essi a spese del Fisco. I «*Soprabilancieri*» facevano perciò causa comune con i sostituti, i quali versavano ai primi una porzione dei «*sottomano*», che avevano ricevuto nel fare l'annotazione. Della qual cosa i «*Soprabilancieri*» nemmeno erano paghi. Nel breve lasso di tempo in cui erano all'opera si rendevano infatti responsabili di soperchierie da far «tremare». Per cui i sindaci, nell'intento di risparmiare ai cittadini quelle «brutali insolenze, e vessazioni», si vedevano costretti a versare ai «Soprabilancieri [...] un'annuale contribuzione». Ma talvolta accadeva che sostituti e «*Soprabilancieri*», dopo aver preso denaro per coprire un illecito, lo denunciassero. Era stato in quel modo che avevano rovinato «tante Famiglie». Si trattava di fatti notori. Non era peraltro da credere che «un uomo di vile estrazione», che lavorava «per estremo bisogno, e non già per la gloria», potesse «servire il Fisco con perdita».

Rilievo che si iscriveva in un ragionamento teso a porre l'accento sui danni causati dai subalterni. Grimaldi osservava infatti che la necessità di «liberare la Nazione» dalle loro «vessazioni» era la ragione principale per cui era stato eliminato il dazio sul tabacco.

Quanto all'estensione del contrabbando, era confermata appieno dall'enorme quantità di seta che «dalle nostre Provincie» passava «nelle Piazze di Livorno, di Genova, e di Marsiglia». Una disciplina fatta per impedire il contrabbando, lungi dal conseguire «il suo fine», non faceva quindi che aggravare il fenomeno ed era perciò nociva agli interessi del sovrano. Inoltre, essa sottoponeva i cittadini a insopportabili vessazioni privandoli del «sacro diritto

della proprietà»⁷⁹. Espressione ripetutamente impiegata da Grimaldi e rivelatrice della sua adesione all'individualismo possessivo⁸⁰.

Secondo l'autore delle *Osservazioni* l'essere stati i cittadini privati della proprietà della seta e sottoposti a molteplici vessazioni aveva fatto sì che essi si disaffezionassero alla coltivazione dei gelsi. Anche senza consultare «i libri dell'arrendamento della seta», se ne aveva conferma dal fatto che, laddove i gelsi non erano affatto coltivati, in passato lo erano stati «in grandissimo numero» e, laddove quella coltivazione era praticata, lo era in misura di gran lunga minore rispetto al passato. Se si fosse voluto «appurare giudiziariamente la vera cagione della diminuzione, o del totale deperimento di tal coltivazione, [...] si» sarebbe sentita «una voce unanime de' Popoli» affermare che quella causa non era se non «la vessazione del Dazio». Una prova *a contrario* era costituita dal fatto che la coltivazione dei gelsi aumentava di anno in anno «ne' contorni di Napoli», dove la seta era «libera, e franca dal dazio». Il che mostrava «gli effetti visibili della libertà per riguardo all'aumento dell'agricoltura». E non vi era materia che più della seta dimostrasse la bontà della «massima de' Filosofi economisti» secondo cui erano «i falsi principj» adottati «nel regolar le Finanze» a rovinare le Finanze stesse⁸¹.

⁷⁹ Ivi, pp. 8-13.

⁸⁰ Sulla nozione di 'individualismo possessivo' cfr. C. B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, prefazione di A. Negri, Milano 1973.

⁸¹ GRIMALDI, *Osservazioni*, cit., pp. 13-16. Analoga sensibilità per l'irrazionalità del prelievo fiscale sulla seta avrebbe mostrato Palmieri. A essa lo studioso salentino avrebbe attribuito la crisi di quel settore produttivo. A suo avviso era stato a causa dell'erosione dei diritti imposti che molti erano stati costretti ad abbandonarlo. Per cui in alcune province la produzione della seta era venuta meno del tutto. Sopravviveva solo in Calabria a causa della lunga consuetudine e di alcune circostanze favorevoli e in Terra di Lavoro in virtù della particolare franchigia di cui beneficiava e della vicinanza della capitale. Ed era impossibile pretendere che i gelsi fossero piantati nelle province dove non erano coltivati se i proprietari erano «costretti dal sistema fiscale ad estirparli» in

Si stimava che quell'erroneo sistema comportasse una perdita di centinaia di migliaia di ducati per le «Regali Finanze» e di due o più milioni di ducati per la nazione. Stima che sarebbe stata forse anche maggiore se «persone probe, ed intelligenti, autorizzate dal Governo», avessero condotto osservazioni economiche nelle province del Regno. In proposito Grimaldi ribadiva perciò la necessità di una descrizione topografica ed economica del Regno⁸².

Una particolare attenzione l'autore delle *Osservazioni* dedicava anche all'esigenza di migliorare le tecniche produttive. Egli notava che nel Regno era vietato impiegare mangani diversi da quelli usati da secoli ed era in tal modo impossibile produrre una seta perfetta. I mangani attualmente in dotazione non erano infatti adatti a «tirar la seta per trame», per cui non era possibile che con il loro impiego la tiratura fosse effettuata «all'organzino». Termine che nel Regno di Napoli era «affatto ignoto», dal momento che, come Grimaldi scriveva ironicamente, si conoscevano solo i termini di «seta schiava» e di «seta franca».

Ed era in margine al problema delle tecniche produttive che lo studioso poneva l'accento sugli impedimenti che derivavano dall'organizzazione corporativa. Faceva l'esempio di Messina, dove erano stati introdotti «mangani alla Piemontese per tirare gli organzini». La qualità della seta era in tal modo nettamente migliorata e il suo prezzo era aumentato del 30%. Ma «Venne in

quelle dove ve ne erano in abbondanza. Secondo Palmieri non vi era altro rimedio a un male causato dalla schiavitù che la libertà e altro mezzo per far sopportare un peso che diminuirlo. Pertanto, se si voleva che nel Regno la produzione della seta si estendesse e si perfezionasse, anzi, se si voleva che continuasse a esistere, bisognava «frangere i ceppi [...] ed i legami in cui» era «stata avvinta». La seta andava quindi liberata dai «rivel», ossia dagli «annotatori», e da tutti i «lacci» che, lungi dal procurare l'«utile del Fisco», erano favorevoli alle frodi e ai profitti illegittimi. Essa doveva essere sottoposta al dazio, al pari delle altre merci, al momento della contrattazione. D'altro canto, la sua produzione era fino ad allora sopravvissuta solo attraverso il contrabbando (PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 186-191).

⁸² GRIMALDI, *Osservazioni*, cit., pp. 17-18.

testa al Consolato della seta di quella Città cercar giudiziariamente l'abolizione di detti organzini per ragioni veramente ridicole». E i «Magistrati di quell'Isola», invece di mandare «i Consoli ad imparare il loro mestiere», avevano proposto al Sovrano di rimettere all'arbitrio del Consolato «la richiesta abolizione degli organzini». Il che aveva significato rimettere «al capriccio ed all'interesse privato di pochi Artieri ignoranti» che facevano parte del Consolato «l'abolizione della perfetta tiratura della seta»⁸³.

Ma il 5 giugno 1779 era intervenuto un regio dispaccio in cui venivano evocati gli organzini che a Torino erano stati promossi dal Governo per l'utile che se ne traeva e si avanzava il sospetto che a Messina quella tecnica di lavorazione della seta fosse stata rifiutata per effetto di maneggi privati senza tenere in alcuna considerazione il bene comune. Come chiariva Grimaldi, la disciplina torinese a cui si riferiva il dispaccio era quella prevista da un regolamento del Re di Sardegna del 1724, che prescriveva «il meccanismo de' Mangani», la scelta dei bozzoli e «altre diligenze, ed operazioni» la cui osservanza era imposta con le più rigorose sanzioni penali. Era stato grazie a quel «regolamento» che le sete piemontesi erano diventate «le più perfette di tutta l'Europa» e si vendevano a un prezzo più elevato. Per cui tutte le nazioni che avevano voluto perfezionare la loro seta avevano preso «per modello i Mangani Piemontesi».

Infatti, il meccanismo del «mangano Piemontese» era l'unico che imitava perfettamente la natura perché «tira le sete, come il baco le compone». Invece a Napoli era penalmente vietato tirare la seta

⁸³ Ivi, pp. 19-21. Era nello stesso anno di pubblicazione delle *Osservazioni* che Filangieri rivolgeva un energico attacco all'organizzazione corporativa delle arti. Egli lamentava che nell'accesso alle arti contava solo il denaro. La conseguenza era che quelle che richiedevano maggiori capacità erano esercitate da chi aveva più denaro senza averne spesso le necessarie attitudini, mentre le «più grossolane» erano esercitate da chi sarebbe stato in grado di svolgere le attività più complesse (FILANGIERI, *La Scienza*, cit., vol. II, lib. II, cap. XVI, pp. 132-133).

all'organzino. Per cui «i soli stati del nostro Sovrano» rimanevano «nella barbarie» quanto alla tiratura della seta⁸⁴.

E ciò contrastava col fatto che le sole «manifatture» che il Regno era in grado di esportare erano quelle di seta. Infatti, il «Sovrano, con somma clemenza e saviezza», le aveva rese franche dal dazio di estrazione» nell'intento di «animare» gli «artieri a perfezionarle» e poter in tal modo puntare su un ampio mercato estero. Ma quella «Sovrana beneficenza» non avrebbe avuto alcun effetto finché la seta non fosse stata «perfettamente tirata»⁸⁵. *More solito*, Grimaldi teneva a enfatizzare il suo apporto personale e quello della sua famiglia al rinnovamento delle tecniche produttive rammentando le «esperienze» da lui fatte «colli filogelli della Calabria, e tirati in Genova», dai quali, con «la tiratura alla Piemontese», aveva ricavato «il più perfetto organzino», in modo da spuntare un prezzo superiore del 40% a quello delle migliori sete del Regno⁸⁶.

Egli proponeva poi di adottare un nuovo sistema di esazione fiscale che liberasse i produttori dalle vessazioni e incoraggiasse «ad accrescere, e perfezionare» quella «ricchissima industria». L'autore delle *Osservazioni* partiva dall'assunto secondo cui al Fisco non conveniva esigere il dazio sulla seta «per proprio conto» perché era sempre facile praticare il contrabbando di una merce che era poco voluminosa in un Regno che era «una penisola». All'obiezione secondo cui l'«annotazione» avrebbe potuto essere affidata «a persone ben note, e di probità» egli replicava che queste avrebbero dovuto essere pagate meglio degli attuali sostituti e «Soprabilancieri». E, in ogni caso, anche in quel modo non era certo che fosse assicurato un corretto prelievo fiscale. Lo studioso proponeva invece di adottare una nuova modalità di esazione, che, impiegata in Calabria Ultra, avrebbe potuto servire da modello per l'intero Regno. Si sarebbe potuto «mandare in giro per la Calabria un manifesto» in cui, esposti i danni derivanti dall'attuale disciplina, si sarebbe potuto annunciare che il Sovrano avrebbe concesso a

⁸⁴ GRIMALDI, *Osservazioni*, cit., pp. 21-26.

⁸⁵ Ivi, p. 33.

⁸⁶ Ivi, p. 37.

ciascuna università di poter offrire «il pagamento del dazio relativo al maggior frutto di dieci anni». Si sarebbe potuto precisare che con quell'offerta il Sovrano lasciava liberi la tiratura e il commercio della seta, rinunciando a tutti «i suoi regali diritti» in favore dell'università offerente. In tal modo sarebbe stato fatto «salvo il dazio nella maggior somma a vantaggio del Sovrano» e le università si sarebbero «volontariamente» liberate «della schiavitù» che soffrivano per la seta.

Grimaldi si diceva certo che esse sarebbero state invogliate a fare offerte favorevoli al Fisco se nel manifesto fossero stati posti in luce gli inconvenienti dell'attuale disciplina e «gli utili grandiosi» che sarebbero derivati dal superarla. La nazione, «scossa dal letargo, animata dal lusinghiero nome di libertà, ed instruita de' suoi veri interessi», avrebbe applaudito «colle universali benedizioni» il «nuovo regolamento» che le sarebbe stato proposto. La Corte avrebbe potuto esigere da ciascuna università non solo l'equivalente del «maggior frutto» che ricavava attualmente, ma anche «qualche cosa di più». E ciò, in particolare, dalle università in cui era maggiormente praticato il contrabbando. La Corte avrebbe al tempo stesso risparmiato «la spesa non indifferente» che doveva affrontare per i «tanti Sostituti, Soprabilancieri, e Sbirraglia», che, mentre vessavano la nazione, facilitavano il contrabbando e assorbivano gran parte del gettito del dazio sulla seta⁸⁷.

Interessanti considerazioni Grimaldi dedicava poi al lavoro delle donne. Egli scriveva che, una volta adottata la nuova tecnica produttiva, sarebbe bastata una sola stagione perché poche tiratrici straniere insegnassero «alle nostre donne e ragazze l'arte di tirare la seta al più perfetto Organzino»⁸⁸.

Fra i vantaggi dell'adozione della nuova tecnica produttiva vi sarebbe stato quello di poter avvalersi del lavoro delle donne. Gli attuali mangani di grandi dimensioni richiedevano infatti la presenza di tre uomini, uno dei quali era detto «il Maestro», un altro

⁸⁷ Ivi, pp. 38-46.

⁸⁸ Ivi, p. 61.

«il discepolo» e un altro ancora era incaricato di «assistere alla Caldaja» e di «lavare i vermi». Quegli uomini erano contadini e «Artefici». Pertanto, nei mesi in cui si tirava la seta non potevano attendere all'agricoltura e alle «arti». Invece, «la tiratura alla Piemontese» poteva «assolutamente» basarsi sul lavoro femminile. Infatti, il «Mangano Piemontese» poteva essere «regolato da una sola donna», detta «la Maestra», mentre «una sola ragazza» poteva essere adibita a farlo girare. Ebbene, se «nelle nostre Provincie» il contadino era miserabile, «malgrado» guadagnasse «più di ogni altro Contadino Italiano e Francese», si doveva al fatto che «nella sua famiglia le donne, le ragazze» e i «ragazzi» stavano «con le braccia incrocicchiate per mancanza di lavoro adattabile al loro sesso, ed alla loro età». Ma, introducendo «la tiratura all'Organzino» e la libertà della seta, sarebbero state «necessarie tante donne e ragazze» che «l'ozio» e «la miseria» sarebbero stati «banditi dalla classe più numerosa de' cittadini»⁸⁹.

4. *Sperimentazione scientifica e formazione agronomica*

Nel 1780 Grimaldi pubblicava anche un ampio *Piano per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli, e per l'agricoltura delle due Sicilie*. Nel testo egli muoveva dall'esigenza di compiere un'accurata ricognizione analitica del Mezzogiorno. Infatti, lamentava che neppure nell'epoca felice inaugurata nel 1734 dalla nascita del Regno indipendente erano state acquisite ancora le informazioni necessarie per conoscere lo stato dell'agricoltura e del commercio. E, nonostante che il Regno, che egli definiva «fertilissimo», fosse pieno di risorse naturali, non si era ancora assistito alla fioritura dell'«industria» e del commercio che sarebbe stato lecito attendersi.

Significativa l'affermazione, che segnava uno scarto rispetto a quanto sostenuto nel *Saggio*, secondo cui era inutile insistere sulla

⁸⁹ Ivi, pp. 66-69.

condizione di «Provincia» in cui in passato si era trovato il Regno perché valutazioni generiche di quella natura erano incapaci di indicare una via di uscita. Peraltro, le poche informazioni di cui si disponeva sullo stato del Regno riguardavano Napoli e le sue «vicinanze», mentre la rimanente parte del Mezzogiorno era sconosciuta. In proposito lo studioso, confermando la sua presa di distanza dalla *respublica* dei togati, riteneva che fosse impossibile farsi un'idea dell'amministrazione della giustizia e delle università sulla base degli «eterni processi» trattati dai tribunali della capitale e delle «relazioni infedeli di subalterni furbi, ignoranti, e venali». Ma, se in quelle due materie si possedevano delle notizie sebbene confuse e inesatte, non se ne possedevano affatto per quanto riguardava l'agricoltura, le «Arti», il commercio e le finanze⁹⁰.

Secondo Grimaldi alle Segreterie, a cui era affidata «la Suprema direzione di tutta la generale Amministrazione del Regno», sarebbero dovuti pervenire i dati relativi a ciascuna delle province. Sulle modalità con cui ciò si sarebbe dovuto fare l'autore del *Piano* citava il precedente di Acton, a cui «per fortuna dello Stato» era «affidata la suprema direzione della Guerra, e Marina», che, per procurarsi le informazioni sulle foreste del Regno necessarie «per stabilire un Arsenale», si era affidato a «persone intelligenti, e probe» perché visitassero le province piuttosto che «rimettersi alle solite relazioni di Subalterni de' Tribunali Provinciali col soffrire le frodi, l'inesperienza, le dilazioni, e le gravissime false spese» che all'impiego di quel personale erano connesse⁹¹.

L'autore del *Piano* proponeva che, per effettuare «la proposta descrizione economica», fossero nominati quattro visitatori, a ciascuno dei quali fossero affidate le seguenti materie: 1) giustizia e polizia ecclesiastica; 2) università; 3) finanze e commercio; 4) «Economia campestre». I visitatori, oltre a esaminare la realtà economico-sociale e istituzionale, avrebbero dovuto proporre le necessarie misure di riforma. Nell'elaborare quella proposta lo

⁹⁰ D. GRIMALDI, *Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli, e per l'agricoltura delle due Sicilie*, Cosenza 1992, pp. I-IV.

⁹¹ Ivi, pp. V-X.

studioso evocava i precedenti dei visitatori che avevano avuto la Persia, Roma e il Regno di Napoli, ma anche gli intendenti francesi e del Regno di Sardegna⁹².

Era significativo che, confermando ancora una volta la sua presa di distanza dall'esclusivismo giuridico, Grimaldi scrivesse che il visitatore per la giustizia avrebbe dovuto essere, oltre che «peritissimo nelle facoltà legali, buon politico» e «buon filosofo», in maniera da essere in grado di accertare se la frequenza dei delitti dipendesse dai difetti della legislazione, dalla mancata osservanza delle leggi dovuta alla desuetudine, al dolo o alla negligenza di chi amministrava la giustizia, dalle «informazioni criminali» redatte da «Subalterni vili, furbi, e venali», dall'ozio, dalla «cattiva educazione» o dalla miseria causata dalla mancanza di lavoro.

Non privo di significato era anche il fatto che Grimaldi, nel prefigurare le modalità con cui consentire ai visitatori di assumere le necessarie informazioni, prevedesse l'adozione di meccanismi di consultazione o, sia pure in maniera embrionale, rappresentativi. Ad esempio, scriveva che il visitatore per la giustizia e la polizia ecclesiastica avrebbe dovuto essere assistito da un certo numero di deputati da scegliere fra «le persone più distinte, e meritevoli» della provincia affinché, «come testimonj oculari de' disordini», gli fossero di aiuto nell'individuare le cause dei problemi e nel predisporre i rimedi adatti alle «circostanze locali»⁹³.

Anche nel trattare del visitatore delle università Grimaldi diceva di ritenere opportuno che i cittadini eleggessero in pubblico parlamento un certo numero di deputati da ogni «classe», compresi gli ecclesiastici e i regolari, ai quali fosse affidato il compito di assistere il visitatore e di dargli le notizie e i suggerimenti necessari «all'accertamento de' fatti, ed a sistemare per lo avvenire l'amministrazione del loro Paese». Secondo lo studioso la ragione per cui la scelta di quei deputati andava effettuata dal «pubblico» era che questo non si ingannava facilmente «sul merito delle

⁹² Ivi, pp. XV-XXI.

⁹³ Ivi, pp. XXI-XXIII.

persone», specie nei piccoli paesi, dove erano sotto gli occhi di tutti i costumi e la condotta di ciascuno⁹⁴.

Un altro accenno alla necessità di attivare meccanismi partecipativi era nella proposta che la relazione e il parere del visitatore fossero dati alle stampe e che nelle università ne fossero messe a disposizione diverse copie. Ciò serviva a mettere «in maggior soggezione il Visitatore medesimo» e a porre «ogni Cittadino» in condizione «di rilevare le omissioni, che per frode, o per negligenza» fossero state «commesse nel formare lo Stato». Conferma ulteriore di una presa di distanza dalla *respublica* dei togati era poi il fatto che Grimaldi ritenesse che il visitatore incaricato di occuparsi di finanze e di commercio dovesse essere «un negoziante di prim'ordine»: la persona più adatta a scoprire gli abusi e le frodi che si commettevano nelle Dogane e gli ostacoli che si frapponavano allo svolgimento dei traffici commerciali⁹⁵.

Ribadendo la centralità attribuita all'agricoltura, Grimaldi definiva poi «importantissima visita» quella avente ad oggetto la «Rustica economia». Il visitatore preposto a quella materia avrebbe fornito al Governo e alla Nazione informazioni tanto più importanti in quanto fino a quel momento la condizione in cui era l'agricoltura era stata del tutto ignorata e negletta. Era infatti incredibile lo «stato di oscurità» in cui si trovavano materie da cui dipendevano «la sussistenza, la ricchezza, e la forza dello stato». Si poteva affermare senza tema di esagerazione che si possedevano maggiori conoscenze sulla produzione e sull'agricoltura della Cina che su quelle del «più bel Regno dell'Europa, qual è il nostro». Grimaldi ribadiva infatti che senza la necessaria ricognizione analitica della realtà del Mezzogiorno sarebbe stato impossibile avviare qualsiasi iniziativa di riforma. Per superare quella «rovinosa indolenza» il visitatore avrebbe dovuto visitare ogni paese, dove

⁹⁴ Ivi, pp. XXXII-XXXIII.

⁹⁵ Ivi, pp. XXXIV-XXXV.

avrebbe dovuto esaminare tutti gli elementi utili a espletare il compito assegnatogli⁹⁶.

L'esame non avrebbe dovuto avere ad oggetto solo elementi di carattere tecnico, quali la conformazione geografica dei luoghi, la «diagnostica delle terre», la preparazione della semenza, la concimazione e il fatto che i terreni fossero fatti riposare o vi fosse praticata l'alternativa. Data la rilevanza anche ideologica del tema delle recinzioni, un elemento di significativa portata non solo tecnica era l'indagine volta a verificare se le terre fossero recintate. L'autore del *Piano* scriveva inoltre che il visitatore avrebbe dovuto accertare il numero dei «Massari» e verificare se vivessero in campagna o in paese, se fossero «comodi, o miserabili» e per quale ragione e quale fosse l'estensione delle loro terre. In generale, il visitatore avrebbe dovuto esaminare le modalità di distribuzione della terra fra i proprietari⁹⁷. Si trattava di questioni tutte di rilevante portata sociale e politica, compresa quella dei ripari posseduti in campagna dai contadini. Problema che sarebbe stato al centro dell'attenzione di Francesco Longano⁹⁸.

Il visitatore avrebbe dovuto poi accertare la quantità e la natura delle terre incolte, verificando chi ne fosse titolare e se esse fossero lasciate in quello stato per mancanza di braccia o per miseria «o per

⁹⁶ Ivi, pp. XLI-XLIII. Accenti analoghi erano già in Genovesi. Questi aveva affermato che un «punto [...] importante» era «quello di sapere con precisione l'estensione delle terre del Regno». E si era chiesto: «Non è vergogna che in Europa, dove la geometria ha la sua reggia, vi sian de' paesi ignoti, non essendovene nella China? Non posso adunque dar qui che de' calcoli vaghi, finché il braccio sovrano non ci dia di più certe misure» (GENOVESI, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, parte prima, cap. XVIII, § XIV, in ID., *Delle lezioni*, cit., p. 540).

⁹⁷ GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. XLIV-XLVII.

⁹⁸ Longano avrebbe richiamato l'attenzione sul disagio dei «poveri coloni» privi di «casamenti rurali», che erano costretti a percorrere ogni giorno quattro miglia all'andata e quattro al ritorno gravati dal peso degli attrezzi, del vitto e talvolta della «sementa» e della legna da bruciare (F. LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in ID., *Viaggi per lo Regno di Napoli*, a cura e con introduzione di G. Gentile, Napoli 2004, pp. 138-139).

dapocagine». Verifica preliminare all'individuazione del modo con cui esse avrebbero dovuto essere coltivate in relazione alle «circostanze del luogo». Il visitatore non avrebbe dovuto trascurare l'esame della «paga» che ricevevano i contadini a seconda delle stagioni. Inoltre, avrebbe dovuto accertare se «*le mani morte* vi possiedono molte terre» e se queste fossero meglio o peggio coltivate delle altre⁹⁹.

È superfluo sottolineare la rilevanza politica e sociale di tutto ciò che riguardava le condizioni di vita dei contadini, la consistenza della proprietà ecclesiastica e l'estensione delle terre incolte. Estensione che, come si evinceva dal testo, lungi dal dipendere dalla mera arretratezza delle tecniche agronomiche, rinviava ad assetti di potere iniqui e irrazionali.

Altro elemento di significativa portata per le sue implicazioni di carattere sociale e politico era la verifica se i pascoli fossero comuni e quale «influenza» i pascoli comuni avessero sull'agricoltura. L'esame del visitatore avrebbe dovuto avere infine ad oggetto la salute delle persone che coltivavano il riso e di quelle che vivevano nei pressi delle risaie¹⁰⁰. Tema trattato poi ampiamente da Melchiorre Delfico¹⁰¹.

Nel *Piano* Grimaldi ritornava poi sull'importanza del ruolo che avevano svolto le società economiche in Europa nel perfezionamento della «rustica Economia», ma anche sul fatto che nel Mezzogiorno quell'esigenza era stata trascurata, come se l'economia vi fosse giunta già al più alto grado di perfezione possibile o l'impossibilità di migliorare l'agricoltura nel Meridione fosse scritta nel destino. Ma lo studioso riteneva che facesse ben sperare l'accelerazione delle politiche riformatrici che si era potuta constatare negli ultimi anni e in riferimento alla quale egli parlava di una «felice rivoluzione sopra molti oggetti della [...] pubblica Economia» che si era estrinsecata nell'accrescimento delle forze

⁹⁹ GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. XLV-XLVI.

¹⁰⁰ Ivi, pp. XLVIII-XLIX.

¹⁰¹ Cfr. M. DELFICO, *Memoria sulla coltivazione del riso nella provincia di Teramo*, Napoli 1783.

navali, nella costruzione di pubbliche strade e nell'abolizione di alcune gabelle «onerose». Misure che avevano richiesto tempo e fatica e «sommo discernimento» per prevenire i disordini che avrebbe potuto causare il portarle a compimento. Invece, dalla riforma dell'agricoltura e della pastorizia non era da temere il minimo disordine, dal momento che essa non ledeva alcun interesse pubblico e privato. Per compierla non vi era bisogno che della creazione di una Scuola di Agricoltura pratica in Calabria Ultra¹⁰². Grimaldi, pur consapevole, come si è visto, delle implicazioni sociali e politiche delle misure riformatrici da adottare nell'agricoltura, qui, probabilmente allo scopo di sminuire la difficoltà della loro realizzazione, ne enfatizzava la portata tecnica.

La Scuola avrebbe dovuto avere comunque caratteri e finalità diversi dalle società economiche. Queste, quando erano state istituite nelle «nazioni più colte, ed industrie d'Europa», non trovando «pratiche migliori di coltivazione» da imitare, avevano dovuto fare «tentativi sperimentali» con i quali, «a forza di errori», in molto tempo e con «penoso travaglio» e «sommo dispendio», avevano trovato, «quando sì, quando nò», la perfezione che cercavano. Del tutto diverse erano le finalità che avrebbe dovuto avere la Scuola. Essa non si sarebbe dovuta prefiggere «l'invenzione» o l'elaborazione di «teorie speculative», ma l'imitazione delle «migliori pratiche campestri» da tempo in uso in «parecchie Nazioni Straniere» e a Napoli «affatto ignote, e nuove».

Lo studioso poneva poi l'accento sul rischio che l'inerzia trovasse una giustificazione negli insuccessi. Egli citava in proposito l'iniziativa di Carlo di Borbone di chiamare alcuni contadini provenzali perché contribuissero a migliorare la produzione dell'olio. Il «bel disegno del benefico Sovrano» non aveva avuto successo. Fosse stato dovuto a «malizia» o a «ignoranza», l'aver dovuto affrontare una «spesa non indifferente» per mantenere quei contadini non era servito che a confermare i pregiudizi secondo cui il clima e il terreno non consentivano che le

¹⁰² GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. LVI-LX.

produzioni del Regno fossero perfette come le straniere, che era impossibile persuadere i contadini a «cambiare le loro pratiche rustiche» e che bisognava lasciare il Mondo com'era, continuando a fare ciò che facevano gli antichi, che ne sapevano più dei moderni. L'autore del *Piano* teneva significativamente a sottolineare che a quei «volgari pregiudizi» non erano estranee persone che pure nel Regno passavano per «colte»¹⁰³.

Anche a tal proposito Grimaldi richiamava la propria esperienza, dicendo di essere stato il primo ad adoperarsi per «disingannare la Nazione» non con «ragioni astratte», che nell'agricoltura si erano rivelate sempre inefficaci, ma con le «esperienze comparative» e con l'esempio, che erano «de sole istruzioni» utili a convincere i contadini ad abbandonare le «usitate pratiche rustiche» e ad adottare le nuove. Non mancava di sottolineare che, per introdurre «nel Regno la manifattura olearia straniera», aveva dovuto affrontare un «dispendio [...] gravissimo [...] per un privato». Ma in tal modo aveva dato «il primo esempio dell'utile immenso» che si traeva «dal riformare la nostra Rustica Economia». Per cui già dal 1771 non era stato più possibile «contrastare l'utile visibile» di quella «nuova intrapresa». Grimaldi rinviava alla consultazione della seconda edizione delle sue *Istruzioni sopra la nuova manifattura dell'olio* chi volesse conoscere l'introduzione e i progressi della nuova tecnica produttiva. Progressi che avevano fatto sì che in qualche paese non vi fosse ormai più un trappeto all'antica. Ebbene, se un privato cittadino, «senza alcun aiuto e protezione del Governo», ma da solo e a proprie spese, era riuscito a dimostrare l'utilità che si ricavava dalla nuova tecnica produttiva, tanto che il suo esempio era stato all'origine di «utilissimi progressi» nei due Regni di Sicilia, vantaggi ancora maggiori sarebbe stato possibile ricavare «da una Scuola Reale di Agricoltura». Era in quel

¹⁰³ Ivi, pp. LX-LXVI. Meno di un secolo prima Pierre Bayle aveva esaminato i processi in base ai quali anche i dotti soggiacevano spesso alla forza inerziale delle opinioni comuni senza compierne un accurato esame critico. Sul punto cfr. D. LUONGO, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli 2008, pp. 682-683.

contesto che Grimaldi batteva il tasto nuovamente sul patriottismo. Egli scriveva che, se gli «sforzi patriottici di un privato» avevano già dato «un felice principio» al rilancio delle attività produttive, la Scuola avrebbe senz'altro portato a compimento quell'opera¹⁰⁴.

L'autore del *Piano* motivava quindi la scelta di aprire la Scuola in Calabria Ultra. Quella provincia era dotata di ogni dono della natura e aveva un paesaggio vario. Inoltre, la Calabria era «sita nel mezzo de' Domini del [...] Sovrano».

La Scuola, secondo lo studioso, avrebbe dovuto intitolarsi Carolina in quanto posta sotto gli auspici e sotto la protezione della Regina¹⁰⁵. Regina che era «la degna figlia dell'Eroina del Secolo»¹⁰⁶.

L'accento cadeva poi sull'importanza della comparazione, ma anche, *more solito*, sulla necessità di evitare che gli insuccessi potessero essere utilizzati come schermo dell'inerzia. Infatti, Grimaldi scriveva che il Direttore della Scuola avrebbe dovuto essere bene informato delle modalità sia delle coltivazioni nazionali che di quelle straniere in maniera da «dirigere le sperienze comparative» necessarie per porne in chiaro le differenze. Avrebbe dovuto selezionare i contadini stranieri reclutandoli per ciascun ramo dell'agricoltura nel paese che quel settore aveva perfezionato. Gli stranieri sarebbero serviti da modello ai «contadini nazionali», ai quali nessun'altra istruzione fuorché l'esempio sarebbe potuta servire perché cambiassero la loro «pratica». La scelta dei contadini forestieri e delle «cose» da introdurre avrebbe dovuto essere effettuata in maniera oculata in modo da non essere costretti a dipendere dall'ignoranza o dal capriccio degli stranieri. In tal caso, infatti, sarebbe stato «moralmente impossibile superare gli ostacoli della novità» giacché la «gente» si sarebbe scoraggiata e quanti erano «attaccati alle vecchie usanze» avrebbero messo «in ridicolo le nuove introduzioni». Ne sarebbe risultato avvalorato l'«inetto

¹⁰⁴ GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. LXVI-LXXI.

¹⁰⁵ Ivi, pp. LXXIV-LXXV.

¹⁰⁶ Ivi, p. V della dedica a Maria Carolina.

assioma» secondo cui «le pratiche rustiche de' paesi stranieri non» potevano «riuscire ne' nostri»¹⁰⁷.

L'autore del *Piano* scriveva, fra l'altro, che nella Scuola avrebbero dovuto operare un agrimensore per la misurazione delle terre e un professore di Veterinaria per insegnare a medicare gli animali. Avrebbero dovuto essere presenti esemplari di tutte le macchine agricole ignote alle due Sicilie e atte a risparmiare la fatica e ad abbreviare e perfezionare il lavoro dei campi, oltre che le sementi necessarie a migliorare la coltivazione.

Il Direttore avrebbe dovuto far circolare nelle due Sicilie un manifesto a stampa per invitare i sudditi ad approfittare delle istruzioni e dell'esempio della Scuola. Che avrebbe potuto così dare inizio alle sue attività attraverso le «esperienze comparative». In tal modo sarebbe risultata evidente l'utilità che derivava dall'impiego delle nuove tecniche di coltivazione adottate dalla Scuola rispetto agli svantaggi e alle «gravissime perdite» sofferti non abbandonando gli antichi modi di coltivare.

Grimaldi diceva di avere dimostrato in quel modo l'«utilità grandissima» della «nuova manifattura dell'olio» da lui introdotta nel 1771 facendo assistere a proprie spese «alle sperienze comparative [...] un Ministro del Re». Teneva a sottolineare che di quelle «sperienze» era conservato «il processo» presso il Supremo Magistrato del Commercio, come vi era custodita la consulta che quel tribunale aveva inviato in materia al Sovrano.

Attraverso le comparazioni sarebbe stato possibile introdurre nelle Sicilie quell'«industria campestre» che, a dispetto dell'«ingratitude» dei terreni, aveva reso l'agricoltura di altri paesi superiore a quella del Mezzogiorno. Non vi sarebbe stato «mezzo più pronto, ed efficace della comparazione sperimentale» per convincere gli agricoltori, i quali, per quanto «rozzi, e caparbi», non avrebbero potuto «mai resistere alla fisica evidenza, unita all'utile visibile». Solo la comparazione avrebbe potuto offrire ai contadini

¹⁰⁷ Ivi, pp. LXXVI-LXXVIII.

«idee chiare, e distinte per conoscere il meglio, ed appigliarvisi»¹⁰⁸. Un retaggio linguistico cartesiano che non è certo da sottovalutare e che conferma come nell'elaborazione scientifica di Grimaldi visse la lezione di realismo del pensiero della Rivoluzione scientifica.

Ad avviso dello studioso il Direttore della Scuola avrebbe dovuto pubblicare ogni anno un resoconto di «tutte le nuove introduzioni agrarie» la cui utilità fosse stata accertata «col mezzo dell'esperienze comparative». Inoltre, avrebbe dovuto redigere ogni anno un libro di «*Istruzioni Agrarie Pratiche*», in cui avrebbe dovuto illustrare in maniera esatta le «operazioni» svolte nella Scuola, aggiungendovi le sue riflessioni tese a mettere in evidenza la differenza «sperimentata» fra il vecchio e il nuovo metodo di coltivare e di «preparare la produzione della terra». Quel libro sarebbe stato inviato a tutte le università delle Sicilie «affinché le nuove introduzioni economiche» sperimentate utili fossero portate con la stampa a conoscenza di «ciascun paese» dei due Regni in modo da «invogliare i nazionali che» le avessero apprese a «metterle in pratica con sicuro profitto».

I contadini che avessero frequentato la Scuola avrebbero «ottenuto dal Direttore il certificato della loro perizia, e buona condotta». Grazie alla Scuola ciascun suddito avrebbe potuto «senza dispendio, e senza uscir dal proprio Paese», istruirsi nelle «pratiche campestri delle nazioni straniere» e rifornirsi dei nuovi aratri e delle nuove macchine agricole, che, una volta introdotti nella Scuola, sarebbe stato facile imitare e acquistare a un prezzo conveniente. In proposito, rievocando ancora una volta la sua esperienza personale, Grimaldi rammentava quanto gli era costata l'introduzione delle macchine straniere di cui si era servito «per riformare la manifattura oleara del Regno», ma nello stesso tempo sottolineava che i «paesani» le imitavano ormai perfettamente e le vendevano a un prezzo dieci volte inferiore. Così sarebbe avvenuto per «le nuove introduzioni» che sarebbero state fatte nella Scuola.

¹⁰⁸ Ivi, pp. LXXXI-LXXXIV.

Una volta imitate dai «Paesani», il loro prezzo sarebbe stato sempre «discreto». Da tutti i territori delle due Sicilie sarebbe stato possibile rivolgersi alla Scuola per procurarsi non solo le nuove macchine, ma anche «le semenze de' prati artificiali» e quelle necessarie al giardinaggio e alla coltivazione della frutta e delle viti. Tutte cose che sarebbe stato possibile acquistare nella Scuola a un «prezzo discreto»¹⁰⁹.

Notevoli erano poi le considerazioni che Grimaldi dedicava al grano. Egli notava che in passato nel Regno di Napoli se ne produceva una quantità sufficiente non solo al fabbisogno interno, ma anche all'esportazione, mentre «oggi par che si palpiti per la mancanza del semplice necessario». L'autore del *Piano* riteneva che ciò dipendesse dal fatto che non si conosceva il «vero stato dell'agricoltura», per cui non si sapeva a quanto ammontasse il raccolto del grano. In numerosi paesi europei i governi sapevano quanti moggi di terra erano coltivati a grano e quindi a quanto ammontava la produzione di quella derrata. Invece, nel Regno di Napoli non era stata ancora effettuata la facile quanto necessaria misurazione dei moggi coltivati. Era la ragione per cui mancava il primo dato indispensabile per avere notizie certe circa il raccolto del grano. Negli altri paesi si acquisivano informazioni precise attraverso gli «Intendenti delle Provincie, Ministri di rango, intelligenti, e zelanti, i quali» vigilavano su «tutte le parti dell'amministrazione di dette Provincie» e soprattutto sull'«Economia» frumentaria, per la quale erano tenuti a dare ai loro governi «notizie fedeli ed accertate». Al contrario, nel Regno di Napoli, mancando la conoscenza preliminare dei moggi di terra coltivati a grano, si riteneva di poter assumere le necessarie informazioni attraverso i tribunali delle province, che le davano come potevano, ossia senza nessuna garanzia di certezza. Offrendo un'ulteriore riprova di porsi ormai oltre lo Stato giurisdizionale, Grimaldi sosteneva che era un mezzo inappropriato quello consistente nel servirsi dei tribunali per formarsi un'idea adeguata

¹⁰⁹ Ivi, pp. LXXXV-LXXXIX.

dell'ammontare del raccolto di frumento. Peraltro, non si sapeva neppure se, crescendo la popolazione, la coltivazione del grano crescesse o decrescesse nella stessa proporzione.

E, se non si conoscevano le vere ragioni della scarsità di un genere da cui dipendeva «la salute dello Stato», non c'era da stupirsi del fatto che si stesse «sempre in palpiti, e nell'incertezza». Peraltro, finché non fosse stata portata a compimento la necessaria ricognizione analitica delle province, data l'«oscurità» in cui ci si trovava, sarebbe stato inevitabile che il «volgo» accusasse «della scarsità del grano la malizia degl'Incettatori» e gridasse «al monopolio». Come se il grano fosse «una produzione spontanea della natura, ed anche sempre abbondante». Non tenendo conto del fatto che «la scarsità di tal genere» derivava «dall'irregolare influenza delle stagioni, o dalla negligente, e mala intesa coltivazione delle [...] terre», che poteva «essere una delle cagioni fatali dell'annuale peggioramento delle [...] raccolte». Cosa a cui non si era mai pensato perché fino a quel momento tutte le ricerche erano state dirette a scoprire le cause del male morale e mai quelle del male fisico e della «male intesa coltivazione del grano». Invece, era urgente rinnovare le tecniche di coltivazione. L'esperienza insegnava infatti che le terre ben coltivate erano quelle che meno risentivano della cattiva influenza delle stagioni¹¹⁰.

Anche qui Grimaldi sembrava negare la politicità delle questioni riguardanti l'agricoltura. Il che era in controtendenza con l'impianto generale della sua produzione scientifica nella quale, se da un lato non venivano elusi i grossi nodi politici e sociali, dall'altro era centrale l'attenzione per il rinnovamento delle tecniche agronomiche.

Attenzione largamente presente anche nel *Piano*. Dove lo studioso lamentava che l'aratro usato nelle Sicilie era adatto solo alle colline e alle «terre secche, e leggiere». Ma andavano introdotti, oltre all'aratro che i paesi stranieri usavano per le pianure e per le «terre forti», l'erpice e il cilindro. Inoltre, la Scuola avrebbe dovuto

¹¹⁰ Ivi, pp. XCIV-XCIX.

sperimentare «il modo d'impastare le terre, di concimarle, di preparare, di cambiare le sementi del grano, e di regolarne la quantità secondo la natura del suolo». In particolare, la concimazione, tolta buona parte della Terra di Lavoro, non era praticata. Il che era «la prima cagione della decadenza dell'Agricoltura nazionale». La Scuola avrebbe dovuto perciò insegnare a concimare, oltre che a irrigare. Il valore delle terre irrigate era destinato infatti a triplicare. Anche a tal proposito Grimaldi citava una sua esperienza personale, rammentando che nel 1773 si era avvalso di un contadino svizzero per fare «il primo saggio» di irrigazione dei prati. Ebbene, il terreno, che in precedenza rendeva appena sei ducati all'anno, «posto che fu in prato irrigatorio, diede fin dal primo anno il decuplo di rendita». Era «un fatto visibile» che costituiva una dimostrazione delle «perdite immense» sofferte a causa della mancanza dei prati irrigatori.

Inoltre, l'autore del *Progetto* richiamava l'attenzione sulla necessità di praticare l'«alternativa», in modo che la terra non fosse «mai in riposo». Al riguardo egli teneva a puntualizzare che l'«alternativa» non era «una speculazione di gabinetto». Era ad essa che l'Inghilterra doveva «la sua bella agricoltura». Anche la Svezia l'aveva adottata «da più tempo» e «in alcune Province della Francia» era «parimente conosciuta». Essa aveva fatto la ricchezza della Svizzera. Tutte le società economiche «Oltramontane» si davano da fare perché fosse adottata dai rispettivi governi. Il primo in Italia ad averne apprezzato l'importanza era stato il veneziano Camillo Tarello, che verso il 1550 aveva scritto su quella materia e, come ricompensa, aveva ricevuto un premio dalla Repubblica. L'«alternativa» era attualmente praticata nella Repubblica di Venezia, in Toscana e in Piemonte. Nel Regno di Napoli lo era nella sola parte della Terra di Lavoro che era più vicina alla capitale, anche se in una maniera diversa dai «forestieri». Ma nella Terra di Lavoro, anche grazie ad alcune specifiche circostanze e alla natura del suolo, la coltivazione era «assai bene intesa». Vi erano anche altre parti del Regno di Napoli in cui la terra non era mai a riposo.

Ad esempio, in Calabria, dove però l'«alternativa» era imperfetta per la «mancanza di alcune cognizioni» che sarebbe stato molto facile acquistare attraverso la Scuola. Invece l'«alternativa» era del tutto ignota in Sicilia. Ossia in un'«Isola fortunata» dove, grazie alla fecondità della terra e al buon clima, essa avrebbe potuto essere praticata meglio che in altri luoghi. Grimaldi si diceva certo che, quando, con l'esempio offerto dalla Scuola, fosse stata introdotta l'alternativa, il valore delle «terre seminatorie» nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia sarebbe in pochi anni raddoppiato¹¹¹.

Un altro problema a cui mettere mano era quello della scarsa conoscenza della Veterinaria nelle Sicilie, dove «l'arte di medicare gli animali» era praticata «soltanto dalle persone idiote». Lo studioso si rifaceva al precedente costituito dalla Scuola Reale Veterinaria della Francia, dove accorrevano a istruirsi i giovani da tutt'Europa, e rammentava che da circa sei anni una simile scuola era stata istituita anche nella Repubblica di Venezia. Nel rifarsi all'una e all'altra esperienza, scriveva che un insegnamento di Veterinaria avrebbe potuto essere istituito nella Scuola che egli proponeva di istituire in Calabria. Fra i cui compiti avrebbe dovuto esservi anche quello di predisporre le «Osservazioni Meterologiche», delle quali aveva dato il primo esempio la Società Economica di Berna¹¹².

Anche nella trattazione dei singoli settori agricoli Grimaldi forniva indicazioni spesso di carattere tecnico. Ad esempio, nel denunciare che la qualità del vino prodotto nelle due Sicilie era così scarsa che se ne esportava solo una piccola quantità per il consumo della «bassa plebe», scriveva che sarebbe stato compito della Scuola accertare quali terre producessero vini migliori. Mostrato attraverso l'esempio come «manifatturarli e governarli», i vini avrebbero potuto essere largamente esportati¹¹³.

Nel trattare della seta l'autore del *Piano* scriveva poi che la Scuola avrebbe dovuto fornire gli esempi della perfetta coltivazione dei

¹¹¹ Ivi, pp. XCIX-CX.

¹¹² Ivi, pp. CXXXIX-CXLII.

¹¹³ Ivi, pp. CL-CLI.

gelsi, che nel Regno di Napoli era poco praticata, di «alcune diligenze» nell'allevamento dei bachi da seta, anch'esse ignote nel Regno, e «della maniera di tirare al più perfetto organzino» quella «preziosa materia». Ma energico era l'attacco all'irrazionalità del prelievo fiscale. Grimaldi scriveva che non si poteva non fremere di indignazione per «de gravissime perdite» che subiva la nazione a causa della «viziosa percezione del dazio sopra le Sete». Sul punto egli richiamava quanto aveva affermato nelle *Osservazioni*¹¹⁴.

Anche nel *Piano* Grimaldi affrontava infatti, come si è visto, non solo questioni strettamente tecniche, ma anche altre che avevano una portata squisitamente politica e sociale. Egli ritornava, fra l'altro, sul problema cruciale delle recinzioni. In proposito ribadiva che l'esperienza mostrava come le terre chiuse producessero più di quelle aperte e che le produzioni delle prime resistessero meglio di quelle delle seconde al variare delle stagioni. La chiusura dei campi, che era «una delle primarie cagioni della bella Agricoltura Inglese, [...] nelle due Sicilie» era «generalmente negletta». La Scuola avrebbe potuto avere fra i suoi compiti quello di far apprezzare i vantaggi della chiusura dei campi, mostrando, peraltro, come le chiusure andassero fatte in ragione della natura del suolo e delle «circostanze del sito»¹¹⁵.

Grimaldi riprendeva poi la polemica contro le terre comuni: i pascoli comuni, detti volgarmente foreste, «quasi tutti di diritto Regio», erano «un resto del sistema economico, de' tempi barbari», quando il Regno aveva una popolazione molto scarsa e l'agricoltura era «assai più che ora abbandonata, e negletta». Ma, essendo «le cose» ormai «cambiate», il «diritto libero di pascolare nelle Foreste», specie in quelle coltivate in alcune stagioni dell'anno, era da considerare distruttivo «della buona Agricoltura», senza che da esso traesse alcun vantaggio la pastorizia. La ragione era che un pascolo che era sufficiente a nutrire un determinato numero di animali era inutile per un numero indeterminato di essi. Di fatto, quei pascoli,

¹¹⁴ Ivi, pp. CXXII-CXXIV.

¹¹⁵ Ivi, p. CXVI.

che erano di tutti, non erano utili a nessuno. Per cui, se fossero stati «dati in proprietà libera» a quanti avevano attualmente «un diritto inutile», l'agricoltura e la pastorizia ne avrebbero tratto in pochi anni grossi vantaggi. In «eccellenti memorie» le società economiche straniere avevano mostrato ai loro governi come fosse necessario abolire quel diritto «pernicioso ed inutile». Sulla base di quanto esse avevano proposto la Francia e la Svizzera avevano avviato il superamento dei pascoli comuni «con ridurli in proprietà libera». Fra i compiti della Scuola avrebbe dovuto esservi, secondo Grimaldi, quello di esaminare, in ragione delle circostanze locali, se convenisse l'abolizione dei pascoli comuni. Su quella materia essa avrebbe potuto inviare al Governo «memorie utilissime al pari di quelle pubblicate dalle Società Economiche straniere». Era una puntualizzazione di grande importanza. Grimaldi attribuiva chiaramente alla Scuola compiti che andavano ben oltre quello di impartire un'adeguata formazione¹¹⁶.

Non mancava una considerazione di ordine squisitamente ideologico anche nella trattazione di una questione in apparenza strettamente tecnica quale era quella relativa all'esigenza di favorire la conoscenza della Geodesia, mantenendo nella Scuola «un'abile professore di tal'arte». Grimaldi scriveva che il fatto che nel Regno di Napoli gli agrimensori fossero semplici contadini e «come tali ignorantissimi delle prime Regole della Geodesia» era indicativo di quale fosse lo stato in cui si trovava nel Regno «un'arte così necessaria», che aveva «un'immediato rapporto col diritto sacro della proprietà»¹¹⁷.

In controtendenza rispetto a quanto affermato in precedenza circa lo stretto raccordo instauratosi fra le sue iniziative e il potere centrale, Grimaldi non risparmiava poi qualche accenno critico al Governo. Nel magnificare nuovamente il suo contributo, scriveva che l'introduzione della «nuova manifattura dell'Olio» era cosa «nota, e famigerata», ma aggiungeva che in passato aveva cercato

¹¹⁶ Ivi, pp. CXVII-CXIX.

¹¹⁷ Ivi, pp. CXL-CXLI.

invano protezione alla sua iniziativa. Nelle Sicilie si era poi avuto modo di constatare che l'introduzione di quella nuova tecnica produttiva aveva consentito di risparmiare braccia e di produrre una maggiore quantità di olio. Ma non ci si era resi ancora conto del fatto che l'olio prodotto era di migliore qualità¹¹⁸.

E, pur valorizzando il ruolo che avrebbe potuto svolgere la Scuola nell'estendere a tutto il Regno «l'incominciata riforma de' nostri Olj», lo studioso scriveva che era stato grazie alle «cure di alcuni suoi Cavalieri» se la Sicilia aveva cominciato a mettere in pratica le *Istruzioni* e se, dando applicazione alle indicazioni in quelle contenute, era stato possibile produrre olio «squisito»¹¹⁹. Ancora una volta l'accento cadeva sulle iniziative imprenditoriali della nobiltà.

Enfatica era, da parte di Grimaldi, la sottolineatura della centralità dell'agricoltura. Era da quella «perenne sorgente» che le Sicilie dovevano «aspettarsi la ricchezza del loro Commercio». Ed era solo tenendo conto delle circostanze che esse potevano volgersi alle «manifatture», che erano in grado di assicurare un commercio solo «precaro». L'unica manifattura che poteva già contribuire all'incremento del commercio attivo e alla diminuzione di quello passivo era quella della seta, che era opportuno promuovere riformando gli abusi e le oppressioni che la pregiudicavano. Ovviamente secondo le indicazioni che Grimaldi aveva già fornito in precedenza. Ma, nell'individuare i mezzi necessari a eliminare gli ostacoli che rendevano stagnante il commercio, sarebbe stato «sempre inutile di scrivere progetti generali, e teorie astratte», giacché questi, «non avendo per guida le osservazioni locali», non avrebbero colpito mai nel segno. La visita in precedenza proposta era il solo mezzo per «conoscere minutamente» quegli ostacoli e «per avere indicati i regolamenti opportuni, e proporzionati alle circostanze locali per toglierli»¹²⁰.

¹¹⁸ Ivi, pp. CXX-CXXI.

¹¹⁹ Ivi, pp. CXLVII-CXLIX.

¹²⁰ Ivi, pp. CLIII-CLV.

Ma la Scuola non poteva avere alcuna influenza nel «riformare gli abusi politici», che, per mancanza o difetto di legislazione, avvilitavano «la nostra Rustica Economia». Quella riforma richiedeva un Magistrato, ossia un Collegio di Agricoltura, «composto di Ministri intelligentissimi dell'Economia Campestre» incaricati dal Sovrano di esaminare accuratamente gli abusi che impedivano «la perfezione della prima di tutte le arti» e di dare gli ordini necessari per riformarli. Era infatti paradossale che vi fossero magistrati e giunte «anche per le parti meno interessanti della generale Amministrazione» e che non vi fosse un magistrato che vigilasse sull'agricoltura, da cui «assolutamente» dipendevano «la sussistenza, la ricchezza, e le forze dello Stato». Per converso erano numerosi i governi europei che avevano istituito magistrati incaricati di vigilare sull'agricoltura, fra cui quello introdotto a Torino dal Re di Sardegna.

Il Mezzogiorno aveva ancora in materia di agricoltura «leggi assurde, fatale avanzo dell'anarchia feudale, della ferocia, e dell'ignoranza de' tempi barbari». Non si era ancora messo mano alla riforma di quelle leggi perché «l'inveterato costume di soffrirle» aveva reso «meno sensibile il danno» che da esse derivava o perché quel danno non era stato mai rappresentato al Governo. Ed era impossibile che l'agricoltura prosperasse finché «la potestà legislatrice per mezzo di un Magistrato» non eliminasse in maniera radicale ogni abuso che fosse di nocimento a quel vitale settore economico. Ad esempio, la Scuola avrebbe potuto mostrare i grandi vantaggi derivanti dal tirare la seta alla piemontese. Ma, nonostante l'«evidenza fisica» di quei vantaggi, si sarebbe restati nella «barbarie» finché fosse rimasto in vigore uno «strano» e «rovinoso regolamento» che obbligava «a tirare la seta grossa e disuguale». Del pari, la Scuola avrebbe mostrato col suo esempio i «vantaggi della economia a noi ignota de' prati». Ma la nazione non avrebbe potuto godere di quei vantaggi con la semplice imitazione di quell'esempio. Infatti, «si trova per tutte le Provincie stabilito un diritto barbaro e distruttivo dell'Agricoltura, e della Pastorale, chiamato diritto di foresta, stucchi &c. col quale si concede ad

ognuno di poter devastare i pascoli, come più sopra si è osservato»¹²¹. Come in Palmieri in Grimaldi la polemica contro i pascoli comuni era netta e insistita.

Ma in Grimaldi vi era una maggiore considerazione delle condizioni di estremo disagio in cui versavano i contadini. L'accento cadeva sulle estorsioni e sulle vessazioni che essi subivano: «Andate in giro per le nostre campagne, e vedrete da per tutto l'aspetto dell'avvilimento, della miseria, e dell'oppressione: vedrete, che la classe de' cittadini più necessaria, più utile, quella che fa sussistere tutti, e senza della quale niuno può sussistere, è tra noi la più avvilita e la più disprezzata». Quella stessa classe era «la più aggravata» dalle tasse e «la più malmenata impunemente dalla prepotenza». Intanto, «fino ne' villaggi le *Mani morte rigurgitano di superfluo*». Superfluo che si dissipava in un lusso frivolo e nocivo alla religione e allo Stato. E ciò mentre «nella capanna del contadino i suoi piccioli innocenti figliuoli» non avevano di che vivere perché il padre, «dovendo supplire a tanti pesi, a tante avanie», non era in grado di assicurare la loro sussistenza. Gli Svizzeri avevano istituito una «cassa di economia» per soccorrere i contadini con figli finché questi ultimi non avessero raggiunto l'età per poter lavorare. Misura utile alla «prosperità dell'Agricoltura» e al «soccorso dell'umanità». Invece i contadini meridionali, mancando del necessario ed essendo avviliti ed oppressi, perdevano «l'energia dell'animo», per cui restavano «ignoranti, timidi e caparbi» e non arrivavano nemmeno a concepire l'idea di poter migliorare la propria condizione.

Ma, se la legislazione, sradicando gli abusi, avesse reso «le nostre campagne l'asilo della libertà civile», non vi sarebbe stato contadino straniero che potesse superare quelli meridionali «nelle forze dello spirito e del corpo». Grimaldi diceva di avere avuto modo di sperimentare quella verità, che era «ignota a noi stessi». Avendo fatto venire per la coltivazione dell'olio «non pochi scelti contadini della nazione più laboriosa d'Italia» e «alcuni bravi contadini

¹²¹ Ivi, pp. CLVII-CLXI.

Svizzeri per altri oggetti rustici», aveva potuto constatare «l'avvedutezza e prontezza» dei contadini meridionali nell'imitare «perfettamente le pratiche rustiche straniere, e la vivacità, con cui lasciavano indietro nel travaglio i suddetti forestieri».

In ogni caso, le riforme avrebbero dovuto innestarsi sull'auspicata ricognizione analitica della realtà. Il visitatore «per la rustica Economia» in precedenza proposto avrebbe dovuto visitare i singoli territori non solo per scoprire minutamente i difetti della pratica agricola, ma anche gli abusi politici che la scoraggiavano e l'avvilivano. Era quello l'unico modo per conoscere la realtà nei suoi diversi aspetti e per riformare quegli abusi «in ciascun paese del Regno. Viceversa, le teorie generali scritte intorno a» quella «materia, tra le quali» meritava «somma lode quella così eccellentemente scritta dal [...] Cavalier Filangieri nel secondo volume della Scienza della legislazione», potevano «soltanto formare un'idea generale, ed astratta degli abusi, che» nuocevano «alla prosperità dell'Agricoltura, e de' mezzi per riformarli. Tali teorie generali» sarebbero state «sempre inutili per togliere gli abusi dell'Agricoltura del Regno, se non si» fosse proceduto «prima all'esame locale de' medesimi per mezzo della proposta descrizione»¹²².

Pertanto, Grimaldi diceva di sperare che il suo piano fosse considerato non uno dei «soliti progetti generali, sperimentati sempre inutili: ma come l'*unico* che» potesse «scovire le fin'ora ignote *sorgenti* delle vere ricchezze» dei «due Regni; e che perciò» meritava «l'esame dei Segretarj di Stato, ai quali esso più» giovava ed era «necessario». In quella logica egli si giustificava per la concisione della scrittura, affermando che, se anche avesse riempito diversi volumi per esporre le regole della riforma, non avrebbe arrecato alcuna utilità all'agricoltura dei due Regni. Come era accaduto agli autori dell'«immenso numero di libri stranieri scritti intorno a tal materia, e divulgati, e letti in tutte le due Sicilie». Le istruzioni, le memorie e i progetti sarebbero stati sempre inutili se

¹²² Ivi, pp. CLXI-CLXVI.

la pratica e l'esempio non avessero garantito l'utile che si prometteva «in iscritto»¹²³. Anche nel concludere lo scritto l'accento cadeva sulla prassi. Ma si trattava di una prassi illuminata da saldi orientamenti teorici.

5. Una penalità al servizio della produzione

Nel 1781 Grimaldi pubblicava un *Piano per impiegare utilmente i forzati*. Nella presentazione, che aveva il carattere di una nota editoriale, si ricostruivano le tappe salienti dell'attività teorico-pratica dello studioso. Si accennava al fatto che aveva introdotto una nuova manifattura olearia, che si era diffusa in tutte le Sicilie e di cui aveva trattato in uno scritto «in vendita nella seconda edizione», ossia nelle *Istruzioni*. Animato dal successo dell'iniziativa, che era stata vantaggiosa per l'industria più ricca dello Stato», Grimaldi aveva rivolto «le sue patriottiche cure ad altri interessantissimi oggetti». Infatti, aveva pubblicato una memoria sulle sete. Inoltre, aveva pubblicato un piano di riforma dell'economia rustica¹²⁴. Era chiaro il riferimento alle *Osservazioni* e al *Piano di riforma per la pubblica economia*. Venivano poi preannunciate due memorie aventi ad oggetto il Tavoliere di Puglia e la «panizzazione del Regno»¹²⁵.

Grimaldi esordiva sottolineando che i forzati, oltre ad avere offeso la società con i loro delitti, arrecavano un danno al Regio Erario per l'enorme spesa richiesta per la loro custodia e il loro mantenimento, senza che lo Stato potesse trarre alcun profitto da quei «disgraziati». Per cui, fatti salvi quelli che erano al servizio dell'Arsenale, gli altri marcivano nell'ozio. Infatti, il loro lavoro era

¹²³ Ivi, pp. CLXIX-CLXXI.

¹²⁴ D. GRIMALDI, *Piano per impiegare utilmente i forzati, e col loro travaglio assicurare ed accrescere le raccolte del grano nella Puglia, e nelle altre provincie del Regno*, Napoli 1781, pp. III-V.

¹²⁵ Ivi, V-VI.

«così tardo, e lento» che non compensava se non la quarta parte della spesa richiesta per il loro mantenimento.

Numerose erano le proposte formulate in materia. Alcuni ritenevano che si dovesse vigilare meglio sui tribunali provinciali in modo che, diminuendo il numero dei delitti, diminuisse anche il numero dei forzati. Ma Grimaldi replicava che quel «progetto» non poteva riguardare che l'avvenire.

Non mancava invece chi riteneva che i forzati dovessero essere adibiti a scavare le miniere. Ma, come obiettava l'autore del *Piano*, prima di impiegarvi i forzati, sarebbe stato necessario «assicurarsi dell'utile delle» miniere.

Altri ritenevano che i forzati dovessero essere impiegati nella costruzione delle strade. Ma l'esperienza – era la replica dello studioso – insegnava che non era opportuno impegnare in quell'attività «tal razza di operaj»¹²⁶. Su quel punto Grimaldi aveva cambiato radicalmente posizione rispetto a quanto sostenuto nel *Saggio*.

Vi era infine chi proponeva di inviare i forzati a popolare piccole isole desertiche del Regno di Napoli e della Sicilia. Ma, secondo lo studioso calabrese, a parte il fatto che popolare un'isola non era una pena, quand'anche il progetto fosse stato realizzabile, per farvi fronte la Corte avrebbe dovuto sobbarcarsi un onere finanziario gravoso per diversi anni¹²⁷.

In realtà, i forzati costavano «presso a poco quanto i giornalieri liberi». Ma i primi non facevano nemmeno la quarta parte del lavoro dei secondi. Pertanto, se fosse stato proposto a «un intraprenditore di manifatture, o di edificj» o a «un fittajuolo» di avvalersi del lavoro dei forzati e se quelli avessero saputo «ben calcolare», non avrebbero accettato «certamente l'offerta». Infatti, in tutti gli impieghi proposti, «dedotti i pesi, e le spese ordinarie», o il lavoro dei forzati non avrebbe dato alcun prodotto netto o questo sarebbe stato così esiguo che l'imprenditore sarebbe stato

¹²⁶ Ivi, pp. 1-2.

¹²⁷ Ivi, pp. 2-3.

scoraggiato dall'effettuare qualsiasi «spesa straordinaria». Pertanto, chiunque avesse voluto impiegare i forzati in qualsiasi «manifattura» o «intrapresa rustica» sarebbe andato incontro a «una perdita visibile e certa»¹²⁸.

Peraltro, Grimaldi scriveva che non era possibile impiegare i forzati «in alcuno de' presenti travagli d'industria». In questi, infatti, era richiesta intelligenza, mentre dai forzati non si poteva sperare di ottenere che «il solo moto delle braccia lento, e forzoso». Inoltre, «i travagli d'industria» non potevano dare «que' ricchi prodotti» dei «travagli» che avevano ad oggetto l'agricoltura, i soli che davano «un ricchissimo prodotto netto». Al riguardo Grimaldi citava la voce *Grains* dell'*Encyclopédie*, redatta, com'è noto, da François Quesnay.¹²⁹

Lo studioso calabrese faceva propria, sia pure in maniera non enfatica, la tesi fisiocratica dell'agricoltura come unica attività produttiva. L'influenza della Fisiocrazia era peraltro evidente dall'uso del sintagma 'prodotto netto'¹³⁰.

Di significativo interesse erano poi le riflessioni che l'autore del *Piano* dedicava alla tratta dei neri. Egli scriveva che gli Europei che vi ricorrevano per coltivare le terre in America dovevano affrontare una «spesa non indifferente per» comprare gli schiavi e subire la perdita di quanti morivano a causa del lungo viaggio. Quegli «infelici» erano «di un debolissimo temperamento» ed erano «pressocchè stupidi, e talmente infingardi» per la loro continua abitudine all'ozio che spesso preferivano «il suicidio al travaglio». Ciononostante, «l'industrioso e crudele Europeo» sapeva ricavare un «profitto dal lentissimo e forzoso travaglio degli Schiavi», che non solo compensava le spese del loro acquisto e del «loro

¹²⁸ Ivi, pp. 3-4.

¹²⁹ Ivi, pp. 5-6.

¹³⁰ Aspre sarebbero state invece le critiche di Palmieri alla posizione fisiocratica secondo cui unica attività produttiva era l'agricoltura. Era, a suo avviso, paradossale che quella posizione si fosse diffusa in quella Francia in cui le «arti» avevano conosciuto la massima fioritura (PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit. p. 185).

carissimo mantenimento», ma gli garantiva una fortuna che era spesso superiore alle sue stesse speranze. Ma, se uno di quegli «intraprenditori di coltura Americana» avesse preso «l'affitto delle terre» anche «più feraci del Regno», sarebbe stato rovinato già dal primo anno. Infatti, le terre americane, appena coltivate, davano «ricchissimi prodotti», compensando in tal modo gli svantaggi del lavoro schiavile. Invece la coltivazione delle terre del Regno di Napoli anche più fertili dava luogo alla formazione di un modesto prodotto netto. Di conseguenza nel Regno non vi erano terre «così feraci» da compensare largamente gli svantaggi che derivavano dall'impiego dei «servi della pena»¹³¹.

Pertanto, secondo Grimaldi, non vi era modo migliore di impiegare i forzati che quello di impegnarli nel «mettere in sistema l'economia delle acque del Regno»¹³². L'autore del *Piano* partiva dalla premessa secondo cui l'agricoltura prosperava quando il bestiame era abbondante¹³³. Ma nel Regno la scarsità e la cattiva qualità dei pascoli facevano sì che la quantità del bestiame aumentasse di poco, che le «razze» degenerassero sempre di più e che «i prodotti così ricchi della pastorale» diminuissero. Causa di tutto ciò era la mancanza di irrigazione. Infatti, anche in tempi remoti le nazioni più ricche e popolate erano state quelle dotate di acque abbondanti. Grimaldi faceva gli esempi degli Egizi, dei Babilonesi, dei Persiani e dei Romani. Dando prova di coltivare anch'egli il mito della Cina, non mancava di fare riferimento agli odierni Cinesi, le cui acque erano all'origine dell'«incredibile fertilità di quel vasto Impero». Tutte le nazioni europee riconoscevano peraltro nell'irrigazione la prima sorgente delle loro ricchezze. Ma, per rendersi conto dei vantaggi prodotti dalle acque, non era necessario guardare ai paesi oltremontani. Era sufficiente considerare la rimanente parte d'Italia¹³⁴. Nel Regno di Napoli i contadini non ignoravano la differenza che vi era fra «un campo

¹³¹ GRIMALDI, *Piano per impiegare*, cit., pp. 6-7.

¹³² Ivi, p. 8.

¹³³ Ivi, p. 10.

¹³⁴ Ivi, pp. 12-14.

irrigatorio, ed un campo asciutto». Ma vi erano vastissime tenute irrigabili che non venivano irrigate. Il che sarebbe risultato evidente se fosse stato fatto un esame topografico del Regno. Pur non essendo stata mai elaborata una siffatta carta topografica, Grimaldi diceva comunque di sentirsi di poter affermare che «le terre capaci d'irrigazione» erano «in tale immenza quantità» da costituire «l'oggetto economico il più grave, ed il più meritevole delle provide cure del Governo»¹³⁵.

L'autore del *Piano* proponeva in primo luogo di costruire un canale d'irrigazione in Puglia. Poiché gran parte delle terre pugliesi era di «proprietà» del «Sovrano», ad avvantaggiarsi della costruzione del canale sarebbero state innanzitutto le Reali Finanze. Ma se ne sarebbero avvantaggiati anche i «particolari» e lo «Stato generalmente». Infatti, i massari avrebbero avuto raccolti di grano tali da potere fronteggiare le spese per la coltivazione di quella derrata. Inoltre, il Governo non avrebbe nutrito più preoccupazioni per la provvista di quel genere di prima necessità. E il Sovrano avrebbe potuto «avere un lucro certo sopra la tratta del grano»¹³⁶.

Grimaldi veniva quindi alla trattazione dei vantaggi che derivavano dall'impiego dei forzati nello scavo del canale. Il primo era costituito dal fatto che si trattava di un lavoro semplice. D'altra parte, non era possibile adibire dei «malfattori inesperti» che dovevano lavorare «per forza» a impieghi che richiedevano «qualche intelligenza, o qualche industria». I forzati potevano essere destinati solo a compiti che era possibile «eseguire col semplice movimento delle braccia». Ebbene, lo scavare «un terreno piano, uguale, scoperto e senza pietre» era il lavoro più semplice a cui potesse essere adibita «gente inesperta». Era sufficiente che i forzati avessero le mani libere perché potessero acquistare una sufficiente destrezza nello svolgimento di quelle attività.

¹³⁵ Ivi, pp. 18-20.

¹³⁶ Ivi, pp. 27-29.

Un altro vantaggio era costituito dalla misurabilità dell'attività prestata dai forzati. Grimaldi proponeva perciò che essi fossero suddivisi in drappelli di dieci unità, a capo di ciascuno dei quali fosse posto come «caporale» un «operajo libero». In tal modo ogni sera sarebbe stato possibile misurare la quantità del lavoro svolto. Ed essendo uguali le «circostanze del terreno», in pochi giorni sarebbe stato possibile appurare la diversa laboriosità dell'uno e dell'altro drappello. Fatta quella verifica, si sarebbe potuto dare «il lavoro a staglio» oppure si sarebbe potuta stimolare l'emulazione fra i drappelli attraverso dei premi in modo da ottenere il massimo profitto possibile dal lavoro dei forzati¹³⁷.

Un'altra opportunità dell'impiego dei forzati nello scavo dei canali era costituita dal fatto che la loro custodia era facile. Infatti,

¹³⁷ Ivi, pp. 35-36. Che si dovesse puntare sulla premialità nell'organizzare il lavoro dei forzati sarebbe stato sostenuto anche da Palmieri. Che si sarebbe anch'egli occupato di quella questione in riferimento ai lavori idraulici, ossia alle opere pubbliche necessarie a far defluire le acque stagnanti e a correggere il corso dei fiumi. Le spese per la realizzazione di quelle opere, ad avviso dello studioso salentino, avrebbero dovuto essere anticipate dal «pubblico», che avrebbe dovuto essere in seguito rimborsato dai privati ad esse interessati. Ma quelle spese avrebbero potuto essere ridotte con l'impiego dei «servi della pena». Usando espressioni analoghe a Grimaldi, Palmieri avrebbe scritto che costoro, dopo avere offeso la società con i loro delitti, rischiavano di gravare su di essa «col peso del loro ozioso mantenimento». Secondo lo studioso salentino, per razionalizzare l'impiego dei forzati, sarebbe stato necessario stabilire la quantità di lavoro che essi avrebbero dovuto svolgere ogni giorno. Che avrebbe dovuto essere ricompensato con un premio in denaro. Invece, se i forzati non avessero effettuato il lavoro prestabilito, avrebbero dovuto essere sanzionati con un certo numero di battiture. Sarebbe stato inoltre opportuno dividere i condannati «in varie partite e bande», prevedendo che le «bande» che avessero terminato il lavoro loro assegnato prima della fine della giornata potessero continuarlo e, facendolo, fossero pagate a parte (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. XVII, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 166-167). Invece Galanti avrebbe fortemente criticato le modalità di impiego dei «servi della pena», notando che il fatto che fossero mandati «a lavorare fra i ceppi» li privava delle loro forze e li rendeva «indomabili» (G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, vol. II, lib. IV, cap. II, pp. 47-49).

una delle ragioni principali per cui non si impiegava adeguatamente il lavoro dei forzati era la facilità della fuga. Era la ragione per cui non si facevano lavorare affatto i forzati a vita, che si lasciavano «marcire nell'ozio». Quelli condannati a tempo erano invece fatti lavorare con la custodia di un gran numero di guardie. Tanto che un francese, avendo visto nel 1757 dei «Forzati travagliare a Caserta», era stato colpito dal fatto che il loro numero era inferiore a quello dei soldati che li custodivano, per cui la spesa era maggiore del profitto che si ricavava dal loro impiego. Grimaldi avvertiva che non era certo possibile custodire i forzati senza apprestare un'adeguata sorveglianza. Infatti, tutti i governi europei, per metterli al lavoro, si servivano della «truppa». Ma bisognava fare in modo che fossero sufficienti poche guardie per custodire molti di essi. Il che si poteva ottenere in primo luogo incatenandoli bene. In proposito Grimaldi faceva riferimento alle modalità di incatenamento praticate nel «Langraviato di Assia Cassel», di cui offriva un'analitica descrizione. Vi si adoperava un ceppo detto «Saltarino» perché impediva di saltare e di correre. Esso era ritenuto all'inizio molto fastidioso dai forzati, che in seguito si abituavano a portarlo camminando comodamente. Quel congegno dava loro «tutto il comodo» per lavorare senza che si corresse alcun pericolo di fuga. Adottandolo la custodia dei forzati avrebbe potuto essere affidata a un numero esiguo di guardie e gli «Aguzini» non avrebbero più avuto la «scusa» di «non poterli con sicurezza guardare». Peraltro, che il lavoro fosse fatto «in una vasta pianura uguale e scoperta» e che i forzati fossero disposti in fila per poter lavorare facevano sì gli «Aguzini» fossero in condizione di avere continuamente sotto gli occhi il lavoro di quelli¹³⁸.

Vi era poi un'altra ragione ancora per cui lo scavo di un canale avrebbe richiesto l'impiego di uno scarso numero di soldati. Ed era il fatto che esso avrebbe apportato un'utilità ai baroni e ai «Paesi convicini». Pertanto, per la custodia dei forzati i baroni avrebbero potuto mettere a disposizione «alternativamente» le loro guardie a

¹³⁸ GRIMALDI, *Piano per impiegare*, cit., pp. 37-41.

cavallo e le università «a vicenda» le loro milizie urbane. Se distribuito «con regola», il peso che gravava sui baroni e sulle università sarebbe stato tenue. Inoltre, numerosi «gentiluomini [...] de' paesi vicini al sito del Canale», che vivevano nella noia derivante dall'ozio, avrebbero potuto assistere ai lavori e svolgere le funzioni di guardie. Al sovrano non sarebbe mancato il modo di onorare i «gentiluomini» che avessero prestato gratuitamente quell'opera. E, se il direttore dei lavori fosse stato «gentile» nel rivolgersi a costoro, sarebbe stato sufficiente avere a disposizione «assai poca truppa» per custodire un gran numero di forzati¹³⁹.

In ogni caso, per custodire questi ultimi, era necessario avvalersi di due grandi molle: il timore e la speranza. Quanto al primo, occorreva impiegare la più rigorosa disciplina militare. Bisognava perciò dare al direttore dei lavori istruzioni affinché non fosse tollerato il minimo disordine e si osservasse la disciplina che «si tiene per la truppa [...] che sia in campagna in faccia del nemico». Se necessario, non si sarebbe dovuto avere esitazione ad adottare nei confronti dei forzati qualche provvedimento improntato a estrema severità, il che sarebbe servito da ammonimento.

Occorreva inoltre usare la massima severità con gli «aguzini». Era infatti la loro «necessaria condiscendenza» a consentire ai forzati di fuggire. Il che accadeva quando essi chiudevano un occhio sull'uso, da parte dei forzati, di lime per liberarsi dai ceppi. Rispetto a quell'accondiscendenza non sarebbe servito a nulla lo stesso «ceppo portatile all'uso di Cassel». Pertanto, la fuga dei forzati sarebbe stata resa impossibile solo se alla direzione dello scavo fosse stato posto «un uomo d'onore e d'intelligenza».

Quanto alla speranza, era possibile allettare i forzati con meccanismi premiali. Il Sovrano avrebbe potuto pertanto disporre una diminuzione della pena in favore di quelli che avessero lavorato con impegno e «con quiete». Quella diminuzione non avrebbe comportato un'alterazione del «fine della legge», che non sarebbe stata lesa dal fatto che il forzato fosse rilasciato qualche anno prima

¹³⁹ Ivi, pp. 41-42.

del previsto quando la sua liberazione fosse il premio dell'erogazione di un lavoro utile e dell'aver tenuto una buona condotta.

Secondo Grimaldi avrebbero dovuto essere ammessi al lavoro anche i forzati condannati a vita in quanto colpevoli di «atroci delitti», che attualmente si lasciavano nell'ozio a causa del timore della fuga. Ma, a differenza che per i condannati a tempo, egli riteneva che non si potesse diminuire la durata della pena per i condannati a vita. Nei confronti di costoro si sarebbe potuta solo aumentare la razione giornaliera del vitto in generi o in denaro quando se ne rendessero meritevoli col loro lavoro e con la loro buona condotta.

Era in tal modo che si adempiva il «fine della legge», che, se condannava i cittadini colpevoli a essere servi della pena per l'intera durata della loro vita, non intendeva che dovessero rimanere oziosi e arrecare danno al Regio Erario con la spesa occorrente per mantenerli e custodirli. L'altro «fine della legge» era che i forzati si correggessero col lavoro e che la loro pena servisse di esempio. Nel «sistema presente» i forzati, che per lo più oziavano e non erano «sottoposti ad una direzione vigilante», invece di abituarsi a lavorare e di correggersi, «s'impoltroniscono, e s'imperversano», per cui quelli condannati a tempo, terminata la pena, spesso tornavano a «infestare la società» commettendo nuovi delitti oppure tornavano a costituirne un peso come vagabondi o accattoni. Seguiva la consueta affermazione del nesso che legava ozio e vizio: «L'uomo disgraziato» che era «divenuto servo della pena [...] per i suoi eccessi» era giunto a quel «punto per aver contratto nell'ozio un'abitudine viziosa». E la natura umana non consentiva altro mezzo per correggere il delinquente che quello consistente nel fargli acquisire un'«abitudine contraria» attraverso il lavoro: «l'unica abitudine virtuosa, di cui» fosse «capace la maggior parte degli uomini».

Ebbene, quello di scavare la terra era il lavoro «più regolare, ed il più naturale all'uomo». Contraendo l'abitudine a svolgerlo, il forzato, tornato in libertà, non avrebbe dovuto «stentare» nello

svolgere il lavoro di agricoltore e avrebbe potuto vivere «onestamente, e con utile deciso della società» a cui sarebbe stato restituito.

Inoltre, un vantaggio derivante dall'impiego dei forzati nella costruzione dei canali sarebbe stato costituito dal fatto che lo spettacolo dei servi della pena avrebbe esercitato una maggiore impressione nelle campagne e nei piccoli paesi, dove, a causa delle poche distrazioni, le sensazioni erano più forti, che nella capitale o in altre città, «dove la molteplicità degli oggetti» rendeva «poco sensibile o indifferente qualunque spettacolo». Pertanto, i forzati, impegnati nel «sistemare l'economia delle acque», avrebbero dovuto essere fatti passare per i luoghi dove avevano commesso i loro delitti.

Avrebbe infatti esercitato una «funesta impressione» su quanti avevano visto il forzato godere insieme a loro dei «diritti di cittadino libero, il vederlo incatenato, e reso servo della pena». L'esempio, che era «il fine principale della legge», avrebbe avuto «utilissimi effetti» per il terrore che incuteva.

Per rendere sicura la custodia dei forzati bisognava poi aggiungere il freno della religione. Anche sull'uomo «più perverso ed indurito nel vizio» il timore di un castigo eterno esercitava infatti sempre la più forte impressione. Quindi, gli ecclesiastici incaricati di far adempiere ai forzati i doveri religiosi avrebbero dovuto inculcare in essi il Catechismo, servendosi dell'eloquenza necessaria per fare presa sull'animo di gente che non aveva mai ricevuto un'educazione né era stata mai istruita nei precetti morali del Vangelo¹⁴⁰.

Un altro vantaggio dell'impiego dei forzati nella costruzione di canali di irrigazione era costituito dal fatto che la Corte era interamente indennizzata delle spese per il loro mantenimento e la loro custodia. Erano infatti note le ingenti risorse che le nazioni dovevano impegnare per scavare i canali¹⁴¹.

¹⁴⁰ Ivi, pp. 42-47.

¹⁴¹ Ivi, pp. 48-49.

Secondo Grimaldi i lavori avrebbero dovuto avere inizio con cento forzati di ogni età e condizione, compresi quelli condannati a vita e «incatenati secondo l'uso di Cassel». I drappelli, composti, come l'autore del *Piano* ribadiva, da dieci unità, avrebbero dovuto essere «assortiti», cioè composti di forzati condannati a tempo e a vita. I primi avrebbero dovuto essere «solidarj della pena de' secondi» quando qualcuno di questi ultimi fuggisse. Gli «aguzinj», a loro volta, avrebbero dovuto essere «solidarj della pena de' Forzati medesimi, qualora questi per loro colpa artificiosamente fuggissero». Un distaccamento di Cavalleria «di guarnigione a Lucera» avrebbe dovuto tenere a freno i forzati affinché gli «aguzini» adempissero le loro mansioni senza timore. Baroni, milizie urbane e «gentiluomini» avrebbero dovuto essere subordinati all'«Ufficiale» posto a capo del distaccamento di Cavalleria. Ma il direttore avrebbe dovuto vigilare affinché i forzati fossero trattati con umanità e non fossero frodati¹⁴².

Di seguito Grimaldi riprendeva infatti la polemica contro i subalterni. «Negli anni scorsi» – rammentava lo studioso – la Giunta frumentaria, temendo che il prezzo elevato del grano e la miseria dei massari potessero causare una diminuzione della semina, aveva chiesto ai presidi provinciali un parere circa la «scarszza del primo alimento dell'uomo». La risposta era stata che la scarszza del grano dipendeva dal fatto che era stato ampliato il pascolo ed era stata ristretta la semina, per cui bisognava limitare il primo e aumentare la seconda. Era quello il contenuto della «relazione venuta dalla Calabria in un'oggetto così serio» e da cui dipendeva la sussistenza della principale provincia del Regno. Se i subalterni, da cui proveniva quella «singolare, e bizzarra notizia», avessero avuto delle «cognizioni economiche», avrebbero risposto che, mentre la popolazione era cresciuta, le terre avevano continuato a essere coltivate male perché, «non conoscendosi l'economia de' prati», il bestiame non si poteva tenere nelle stalle e,

¹⁴² Ivi, pp. 56-58.

non raccogliendosene il letame, si seminava molto, ma si raccoglieva poco¹⁴³.

Ancora una volta Grimaldi insisteva sui ritardi dell'agricoltura. Attività che, nel Regno, si trovava ancora «nella sua primiera infanzia, e rozzezza». A riformarla non era bastato «l'esempio luminoso di tante nazioni d'Europa», che avevano «con incredibile loro vantaggio perfezionata tal'arte preziosa». *More solito*, egli rivendicava il contributo che aveva dato al superamento di quei ritardi: «Io esaminai per lungo corso di anni, anche con grandissimo mio dispendio, lo stato in cui si» trovava «l'agricoltura nelle nostre provincie». Grimaldi ribadiva poi la necessità di superare i pregiudizi e «istruire persone idiote sempre tenaci delle vecchie usanze». Cosa che il Governo poteva facilmente fare. Benché infatti fossero attaccati alle «antiche pratiche», i contadini erano consapevoli degli effetti positivi dell'irrigazione¹⁴⁴.

Un esatto esame topografico avrebbe fatto conoscere quanto lo Stato avrebbe guadagnato dalla sistemazione delle acque. Ebbene, Grimaldi diceva di avere chiamato nel luglio 1772 nella Calabria Ultra un contadino svizzero esperto nell'irrigazione dei campi secondo l'uso del suo paese. Quel contadino aveva convertito in prato irrigatorio un terreno in larga misura incolto, col risultato che la rendita di quel campo era aumentata di cinque volte già il primo anno. In tal modo i Calabresi si erano resi conto di quali immense perdite derivassero in Calabria dal non mettere a profitto le acque¹⁴⁵.

Importanti considerazioni Grimaldi dedicava poi alla scarsità del grano e all'aumento del suo prezzo. Situazione per la quale si richiedeva «non poca cura e vigilanza per» garantire «l'annona di questa gran Capitale». «Il volgo», che era solito inferire regole generali da «qualche caso particolare», gridava infatti «subito al monopolio» e «i necessarj incettatori de' grani» diventavano «l'oggetto della pubblica esecrazione. Altri prevenuti dallo spirito

¹⁴³ Ivi, pp. 71-72.

¹⁴⁴ Ivi, pp. 76-78.

¹⁴⁵ Ivi, pp. 80-81.

di sistema» attribuivano la mancanza del grano al fatto che l'esportazione di quella derrata non era libera. Insomma, «tutti [...] declamano a torto» circa le «cagioni morali» di quella scarsità senza interrogarsi su quelle «fisiche». Secondo Grimaldi la scarsità del grano non dipendeva né, come voleva un radicato pregiudizio popolare, dal monopolio degli incettatori né dai divieti delle esportazioni¹⁴⁶.

Infatti, i monopolisti avrebbero potuto essere causa del male solo per un breve periodo di tempo perché, se il successivo raccolto fosse stato abbondante, sarebbero stati «forzati ad esibire i grani, che la loro avidità aveva nascosti per venderli ad un prezzo eccessivo». Non accadeva ormai da anni che, al momento del nuovo raccolto, il Regno fosse inondato di grani vecchi, con la conseguenza della diminuzione del prezzo di quella derrata. Cosa che sarebbe accaduta se fosse stato operante il presunto «general monopolio». In quel caso i monopolisti avrebbero dovuto mettere sul mercato il grano a un prezzo bassissimo o farlo gettare in mare¹⁴⁷.

Ma, se la scarsità del grano non dipendeva dai monopolisti, meno che mai dipendeva dalla mancanza della libertà assoluta di estrazione. Questa avrebbe infatti comportato l'esistenza di un «superfluo avvilito» per il suo poco valore, non la «scarsità del necessario». Si sarebbe potuto certo obiettare che il raccolto era scarso per la mancanza di libertà di esportazione. I sostenitori di quel punto di vista argomentavano che la libertà di esportazione faceva sì che il prezzo del grano fosse sempre vantaggioso per l'agricoltore, che era in tal modo incoraggiato a estendere la coltivazione. Secondo i fautori di quella posizione la libera concorrenza e la libera circolazione impedivano il monopolio e mantenevano i prezzi del grano in un equilibrio vantaggioso sia per l'agricoltore sia per il consumatore. Inoltre, a loro avviso, un'illimitata libertà di importazione avrebbe potuto comunque

¹⁴⁶ Ivi, pp. 81-82.

¹⁴⁷ Ivi, pp. 82-83.

neutralizzare le conseguenze negative di un'illimitata libertà di esportazione.

Grimaldi notava che sul tema erano stati scritti «tanti volumi senza concludere nulla». Egli diceva di non voler entrare in quella disputa. Si limitava a puntualizzare che negli ultimi anni il grano non era stato venduto a un prezzo basso nel Regno per mancanza di estrazione e che non era per quella ragione che era diminuita la coltivazione di quella derrata. Invece, il prezzo del grano negli ultimi anni era stato così alto che l'estrazione non avrebbe potuto mai dare impulso all'agricoltura. Peraltro, dopo il 1764 la coltura del grano si era generalmente estesa nel Regno.

La scarsità del grano dipendeva quindi non da «cause politiche», ma da «cause fisiche». Quanti conoscevano i principi dell'agricoltura pratica non per averli letti, ma per averli concretamente messi in atto, sapevano che la scarsità del grano nel Regno dipendeva dal fatto che, a fronte della crescita della popolazione, si era estesa anche la coltivazione, che non era però migliorata. Si seminava molto e si raccoglieva poco, mentre la «grand'arte dell'agricoltura» consisteva nel seminare poco e nel raccogliere molto. Pertanto, se si voleva aumentare la produzione di grano nel Regno, «in vece di teorie astratte, e di declamazioni, che non faranno mai, che una spiga di grano si raddoppi, bisogna assolutamente rivolgersi al fisico, e principalmente all'irrigazione di tal genere»¹⁴⁸.

Grimaldi si augurava perciò che «i savj zelanti ministri» della Giunta frumentaria, che chiedevano lumi alle province «per regolare l'importantissimo oggetto ad essi affidato», esaminassero «seriamente» il piano da lui elaborato¹⁴⁹. L'irrigazione, accrescendo il pascolo, avrebbe incrementato la produzione del grano. Il bestiame, infatti, prosperava quando era ben nutrito e ben mantenuto in stalla. Sistemata l'irrigazione, nel Regno sarebbero sorti i prati irrigatori necessari a mantenere il bestiame e a ricavare

¹⁴⁸ Ivi, pp. 83-86.

¹⁴⁹ Ivi, p. 89.

il letame da impiegare per rendere abbondante il raccolto di grano¹⁵⁰.

Completava il *Piano* una critica al vigente sistema fiscale. Grimaldi scriveva che per una nazione agricola «ogni sistema di Finanze» che non influisse direttamente o indirettamente sulla prosperità dell'agricoltura era «sforzato, precario, e tosto o tardi distruttivo delle stesse Finanze». Nel «secolo passato si creò nel Regno un sistema di Finanze, col quale si tagliò l'albore per cogliere più presto il frutto», ossia si imposero dazi che avvilarono l'agricoltura invece di incoraggiarla. La conseguenza fu che «venne a deperire sensibilmente la territoriale ricchezza, ed unitamente l'industria ed il commercio della nazione». Per cui non solo i sudditi, ma le stesse Finanze risentirono delle «fatali conseguenze di tal rovinoso sistema»¹⁵¹.

6. *Il richiamo ai precedenti classici*

Nel 1783 Grimaldi pubblicava una *Memoria* avente ad oggetto i precedenti antichi della coltivazione dell'ulivo e della produzione dell'olio¹⁵². La dedica al Sovrano, datata 20 gennaio 1782¹⁵³, si apriva con un enfatico apprezzamento per l'eredità del mondo classico. La scoperta di un frantoio recentemente avvenuta nel corso degli scavi di Stabia confermava, a suo avviso, la superiorità delle macchine usate dagli antichi per estrarre l'olio rispetto a quelle moderne.

Il testo costituiva una conferma di come le elaborazioni intellettuali di Grimaldi fossero coerenti con gli schemi dell'assolutismo illuminato. Egli puntualizzava che il suo scritto era un atto di omaggio verso Ferdinando, che aveva ereditato dal padre

¹⁵⁰ Ivi, p. 91.

¹⁵¹ Ivi, pp. 96-97.

¹⁵² D. GRIMALDI, *Memoria sulla economia olearia antica, e moderna e sull'antico frantojo da olio trovato negli scavamenti di Stabia*, Napoli 1783.

¹⁵³ Le pagine della dedica non erano numerate.

Carlo l'interesse per i monumenti antichi. Nella dedica, infine, Grimaldi si diceva certo che le future generazioni avrebbero saputo che il Sovrano, da «Padre de' suoi Vassalli», non aveva risparmiato mezzi per far rifiorire nei suoi Stati l'agricoltura.

Di seguito, nel sottolineare che il frantoio scoperto a Stabia era superiore a tutte le altre macchine fino ad allora impiegate per la quantità e la qualità dell'olio che era in grado di produrre, l'autore della *Memoria* scriveva che gli Stati europei che volevano perfezionare la produzione di quella derrata dovevano seguire gli insegnamenti degli antichi. Già Catone il Vecchio, che era stato il «primo Scrittore delle cose rustiche presso i Romani», aveva infatti lasciato «precetti utilissimi» in materia. Precetti ripresi da Varrone, che era vissuto «nel bel secolo di Augusto». Columella, in particolare, si era segnalato per le istruzioni che aveva dato sul modo di fare i semenzai e per avere raccomandato la potatura degli alberi¹⁵⁴.

Si doveva all'«universale barbarie» seguita al crollo dell'Impero romano se erano state consegnate all'oblio le opere degli antichi agricoltori e al tempo stesso ogni idea di perfezionamento dell'agricoltura. Nel XVI secolo Pier Vettori era stato il primo a insegnare «all'Europa da un angolo dell'Italia l'arte della coltivazione degli ulivi» e a mostrare la grande utilità delle opere degli antichi in materia. Egli, infatti, aveva raccolto i precetti di questi ultimi, rendendoli disponibili in lingua italiana. E aveva messo in pratica, in particolare, le antiche istruzioni sul modo con cui fare i semenzai¹⁵⁵.

Grimaldi teneva poi a sottolineare che gli antichi si erano segnalati, fra l'altro, per gli insegnamenti che avevano trasmesso sul modo con cui effettuare «la manifattura dell'olio». Già Catone aveva insegnato le migliori regole per la raccolta delle olive, scrivendo che il proprietario doveva retribuire quanti la effettuavano solo quando giuravano di non avere battuto né

¹⁵⁴ GRIMALDI, *Memoria sulla economia*, cit., pp. 7-11.

¹⁵⁵ Ivi, p. 12.

«strisciato» i rami degli ulivi. Inoltre, lo scrittore latino aveva avvertito che quanto più si ritardava la spremitura delle olive tanto più la quantità e la qualità dell'olio peggioravano. Prescrizioni che mostravano la perfezione raggiunta dall'agricoltura romana già ai tempi di Catone. Varrone aveva dettato prescrizioni ancora più analitiche, scrivendo non solo che le olive si dovevano raccogliere a mano piuttosto che far cadere battendo i rami, ma che esse andavano raccolte a mani nude e non con l'uso di ditali, in maniera da evitare che potessero essere premute. I minuti precetti di Columella mostravano poi a quale grado di perfezione gli antichi avessero portato la «manifattura dell'olio»¹⁵⁶.

Grimaldi ritornava quindi sulla decadenza che l'economia olearia aveva subito all'indomani della caduta dell'Impero romano, essendo stata «nelle altre stragi sopravvenute dalla barbarie avvolta, ed oppressa». I barbari non avevano distrutto gli uliveti, ma avevano «generalmente» abbandonato gli ulivi «alla natura», per cui nella «manifattura olearia» si era smesso di avvalersi delle macchine e delle «diligenze praticate dagli antichi Romani». E ciò in quanto il palato di quei popoli era «rozzo e grossolano».

Quando le scienze e le arti avevano cominciato a rinascere in Italia, i Toscani erano stati i primi «a leggere gli antichi autori rustici» e a esporre nella loro lingua gli insegnamenti che quelli avevano lasciato. In particolare, Grimaldi ribadiva che Pier Vettori non aveva fatto che raccogliere i precetti esposti dagli antichi in materia. Nel XVI secolo in Italia si era cominciato inoltre a mettere in pratica gli insegnamenti di costoro.

Ma Grimaldi lamentava che le due Sicilie non avevano saputo approfittare di quei precetti, per cui l'economia olearia era rimasta «nelle nostre provincie nello stato dell'antica barbarie». Nel dipingere a tinte fosche la situazione in cui era il Mezzogiorno, Grimaldi rievocava ancora una volta con toni enfatici le sue iniziative. Perciò, rammentava che la manifattura dell'olio da lui introdotta nel 1771 era stata adottata in pochi anni in tutte le

¹⁵⁶ Ivi, pp. 12-16.

«Province olearie» del Regno di Napoli e anche in Sicilia grazie alle «patriottiche cure de' principali Baroni di quell'isola». Grimaldi non perdeva occasione, in generale, per valorizzare il contributo dato dai settori del baronaggio maggiormente sensibili all'esigenza della promozione del bene comune. Inoltre, rammentava che ultimamente il Sovrano aveva accolto la nuova tecnica produttiva dell'olio «nelle sue delizie di Caserta», dove aveva fatto costruire un frantoio ad acqua simile a quello introdotto da Grimaldi. In quel «Real frantojo» era stato pertanto possibile sperimentare i vantaggi della nuova tecnica di produzione dell'olio. Lo studioso si diceva certo che le «esperienze comparative» fatte alla presenza del Sovrano, che aveva avuto modo di «vedere, e di apprezzare tutt'i vantaggi della nuova manifattura», avrebbero influito sulla sua adozione generalizzata nel Regno¹⁵⁷.

Nella *Memoria* Grimaldi integrava inoltre i dati conoscitivi offerti nel *Piano*, le cui lacune faceva dipendere dal fatto che non si disponeva di un'accurata descrizione economica del Regno. In quel testo non aveva trattato perciò delle «utilissime pratiche olearie» adottate a Mola di Bari e in altri paesi vicini. A Mola si seguivano esattamente i precetti in materia di coltivazione degli ulivi dettati dagli «Autori Rustici Romani». Fra l'altro, «il Sig. Barone di Bitetto» aveva introdotto la concimazione «colla morchia dell'olio, tanto comandata dagli antichi». Morchia che nelle due Sicilie si perdeva «miseramente senza farsene alcun uso». Il barone aveva pertanto portato «la manifattura olearia tanto nel suo Feudo di Bitetto, quanto a Mola alla perfezione possibile»¹⁵⁸. Ancora una volta l'accento cadeva sulla positività delle iniziative imprenditoriali adottate dai settori illuminati del baronaggio.

¹⁵⁷ Ivi, pp. 23-26.

¹⁵⁸ Ivi, pp. 26-28.

7. *L'emergenza come leva del cambiamento*

Nel 1783 Grimaldi pubblicava anche una *Memoria* avente ad oggetto *il ristabilimento dell'industria olearia*. Si era all'indomani del cosiddetto «mercoledì de' Calabresi», ossia del terremoto che aveva colpito la Calabria il 5 febbraio 1783 causando enormi distruzioni.

Lo studioso esordiva enfatizzando la portata dei provvedimenti adottati dal Sovrano con i Segretari di Stato e con il Maresciallo Francesco Pignatelli, Vicario del Re, per recare soccorso alla Calabria subito dopo gli eventi sismici. Ma scriveva che, superata l'emergenza, era il momento che il Consiglio delle Finanze si attivasse per prevenire le conseguenze che il terremoto avrebbe potuto avere sull'agricoltura e sull'«industria». In proposito Grimaldi sottolineava che, per incarico del Sovrano, era stato il primo ad avere effettuato un'analisi della situazione in cui si trovavano le «due principali industrie della Calabria» (ossia quella dell'olio e quella della seta), concludendo che avevano bisogno «di una pronta e sagace direzione». Ed era il «patriottismo» a indurlo a esporre al Consiglio delle Finanze alcune riflessioni sulle attuali condizioni critiche della provincia¹⁵⁹.

Ma, se le perdite erano state molto gravi, immense erano le risorse su cui puntare. Bisognava perciò soccorrere i proprietari per «proseguire» le loro «industrie», eliminando gli ostacoli che si frapponevano al loro perfezionamento, e promuovere l'agricoltura, che era «la prima sorgente di ogni bene e ricchezza». In tal modo la provincia sarebbe potuta risorgere nello spazio di due anni.

Quanto all'«industria della seta», le relative attività si svolgevano in un arco temporale di circa 40 giorni all'anno e non richiedevano «che rustiche casette, e semplicissimi, e poco dispendiosi utensili per eseguirsi». Era pertanto facile supplire alle case distrutte con delle baracche e rifare gli utensili necessari a quella produzione. Gli impedimenti allo sviluppo dell'industria della seta erano peraltro,

¹⁵⁹ D. GRIMALDI, *Memoria diretta al Supremo Consiglio delle Finanze per ristabilire l'industria olearia nella Calabria*, p. 3.

secondo l'autore della *Memoria*, una conseguenza non già del recente terremoto, ma dell'irrazionalità di assetti economico-sociali molto risalenti.

Per rendere florida quell'attività, bisognava pertanto riformare «il presente rovinoso sistema» di esigere il dazio sulla seta, rendendo quest'ultima «libera al pari delle altre derrate», e mettere gli «industrianti» a conoscenza dei vantaggi derivanti dal tirarla in maniera perfetta. Proposte che Grimaldi rammentava di avere già esposto nelle *Osservazioni* e di avere ultimamente ripreso in una sua «rappresentanza per mezzo del» Consiglio delle Finanze, organo da cui si aspettava «la finale risoluzione» in materia. Lo studioso si rimetteva quindi in materia alle «determinazioni» del Consiglio.

Ma aggiungeva che bisognava intanto ordinare agli amministratori della seta di effettuare alcune «esperienze comparative», mettendo a confronto il modo di tirare la seta praticato nel Regno con quello praticato in Piemonte. Per effettuare quelle «esperienze» era necessario chiamare in Calabria «alcune abilissime tiratrici forestiere».

Grimaldi citava a sostegno di quelle proposte il precedente rappresentato dal successo delle «esperienze comparative» fatte a Napoli nel 1781 per ordine del Sovrano e su sua proposta. Se non fossero state effettuate quelle «esperienze», da cui era risultato «visibile [...] l'utile [...] di tirare la seta alla Piemontese», l'Arte della Seta della capitale sarebbe rimasta «nella più stupida ignoranza».

Lo studioso precisava che quelle «esperienze» erano state condotte sotto l'ispezione sua, di Galiani e del Consolato dell'Arte della Seta della capitale. A seguito di esse il peso della seta prodotta secondo le due modalità era risultato uguale, ma quella tirata «alla Piemontese» era stata «apprezzata sei carlini più a libra delle più scelte sete del Vomero», che già si vendevano a un «prezzo maggiore delle altre migliori sete del Regno».

Ebbene, Grimaldi diceva di ritenere che alle tante spese affrontate dal Sovrano «per ristorar la Calabria» non fosse difficile aggiungere la modica spesa necessaria per chiamare le tiratrici a svolgere la loro opera di formazione. I risultati non si sarebbero

fatti attendere. Venendo tirate meglio le sete in Calabria, «ogni industriale di tal derrata» avrebbe accresciuto la sua «rendita». La provincia avrebbe conosciuto così «un nuovo aumento di ricchezza». La perfetta tiratura della seta sarebbe stata pertanto uno dei «principali mezzi per ristorar presto» i danni sofferti dalla Calabria¹⁶⁰.

Ma, se era facile rimettere in sesto la produzione della seta, non era altrettanto facile riattivare la produzione dell'olio. La raccolta delle olive si protraeva infatti a lungo nei mesi invernali e avveniva quindi fra le intemperie. Aveva bisogno di un «gran numero di donne, e di fanciulle». Richiedeva locali spaziosi in cui porre, oltre alle olive raccolte, macine e torchi robusti e un numero adeguato di cisterne e orci in cui versare l'olio.

Per rimettere in sesto la produzione dell'olio erano quindi necessari mezzi più complessi e dispendiosi di quelli richiesti per riattivare la produzione della seta. Ma, considerando che il prossimo raccolto si preannunciava abbondante, sarebbe stata grave la perdita se non si fosse fatto quanto era necessario per superare quelle difficoltà. Ciò tanto più in quanto i «paesi oleari» non avevano altro modo per assicurarsi «la necessaria sussistenza, e gli altri commodi della vita». Il Consiglio delle Finanze avrebbe dovuto perciò rivolgere «le sue patriottiche cure» alla prossima raccolta olearia della Calabria.

Bisognava innanzitutto appurare il numero dei trappeti distrutti in ciascuno dei paesi e le risorse di cui disponevano i proprietari per riedificarli. Grimaldi scriveva che «dopo la nuova manifattura olearia da» lui «introdotta» in moltissimi paesi della provincia il numero dei trappeti era «quasi duplicato». Eppure, quel numero non era ancora adeguato alla quantità delle olive, per cui nelle annate fertili si continuava a soffrire una perdita di olio, anche se minore di quella che si registrava nei paesi in cui non era stata ancora introdotta la «nuova manifattura».

¹⁶⁰ Ivi, pp. 4-8.

Seguiva la «trista riflessione» secondo cui i proprietari dei distrutti trappeti non avevano il denaro per ricostruirli in vista della prossima raccolta. Di qui il rischio della perdita dell'olio che correva ogni «Paese oleario». Per scongiurarlo i sindaci di «ogni Paese oleario distrutto» avrebbero dovuto redigere un «notamento giurato» relativo al numero dei trappeti esistenti e di quelli distrutti dal terremoto, specificando quali di quelli rimasti in piedi e quali di quelli distrutti erano stati fabbricati «alla Genovese». Inoltre, i sindaci avrebbero dovuto certificare il numero degli scalpellini e dei fabbricanti di torchi da olio e di orci disponibili.

Ogni sindaco avrebbe dovuto interrogare ciascuno dei proprietari dei trappeti rovinati, invitandolo a costituirsi alla presenza sua e di un notaio affinché dichiarasse previo giuramento «e per ordine di S. M.» se avesse il denaro e gli altri mezzi necessari per riedificare il distrutto trappeto, se volesse ricostruirlo «nel suo distretto» o altrove e se potesse avvalersi delle antiche macchine ritrovate fra le rovine o se gliene servissero di nuove. Qualora non avesse avuto il denaro o gli altri mezzi necessari alla riedificazione, il proprietario avrebbe dovuto dichiararlo, specificando i motivi per cui si trovava in quell'impossibilità. Sotto quelle dichiarazioni i sindaci avrebbero dovuto annotare la misura in cui i proprietari erano «tassati nel catasto». E, qualora il catasto fosse andato perso fra le rovine, si sarebbe dovuta fare una valutazione prudentiale dei beni immobili che aveva ciascun proprietario. Inoltre, i sindaci avrebbero dovuto «per ordine Sovrano» chiedere agli «industrianti di olio» che avevano magazzini di dichiarare il numero e la capacità degli orci distrutti a seguito del terremoto¹⁶¹.

Grimaldi dedicava quindi una lunga argomentazione alla necessità di soccorrere i proprietari. Egli muoveva dalla considerazione secondo cui la ricchezza della Calabria dipendeva «assolutamente dalla terra» e questa non rendeva se non in proporzione a ciò che a essa si dava. Erano perciò necessarie le «anticipazioni». Ebbene, dopo il terremoto i proprietari si

¹⁶¹ Ivi, pp. 8-13.

trovavano ad avere bisogno di risorse per riedificare le loro abitazioni e rifornirle dei mobili necessari, oltre che per ricostruire i trappeti, gli edifici rurali e le macchine agricole. Nell'affrontare quelle spese incontravano le difficoltà nascenti dal fatto che nella provincia era «incagliata l'esazione degli affitti», la circolazione era «arrestata» e mancava il credito. In realtà, già prima degli eventi sismici pochi proprietari erano in grado di avere degli «annuali avanzi» e moltissimi, per vivere, erano costretti a «vendere anticipatamente il frutto delle loro terre». A causa del terremoto non avrebbero potuto ricevere denaro in prestito finché nella provincia non fosse stato rianimato il credito e si sarebbero trovati quindi nell'impossibilità di rimettere in piedi le loro «industrie campestri». L'arresto o la diminuzione di quelle attività sarebbe stato un «colpo fatale» per la ricchezza nazionale e per le «Regali Finanze». Le cure del Consiglio delle Finanze dovevano essere perciò indirizzate al soccorso dei proprietari della Calabria. Soccorso da cui dipendeva il destino della provincia¹⁶².

L'autore della *Memoria* notava infatti che il terremoto, a parte la perdita di molti cittadini, non aveva arrecato alla provincia danni irreparabili. Se il suolo era già molto fertile, grazie al terremoto la vegetazione si era rinvigorita. La popolazione non era diminuita al punto da far venire meno le braccia necessarie alla terra. I soccorsi prestati dal Sovrano con ingenti somme di denaro subito dopo il terremoto avevano infatti sottratto all'«indigenza» il «basso popolo». Il quale – scriveva con un'aspra professione di realismo Grimaldi – non aveva comunque perso niente perché non avrebbe avuto niente da perdere. Anzi, i lavoratori e gli «artieri» si trovavano «in istato assai comodo» non solo «per aver [...] partecipato della Regal Munificenza», ma perché «locano a più caro prezzo di prima il loro travaglio» e i viveri abbondavano e si vendevano a basso prezzo¹⁶³.

¹⁶² Ivi, pp. 13-15.

¹⁶³ Ivi, pp. 15-16.

Il «vero bisogno» era quindi concentrato nella «classe dei proprietarj», che era la sola a risentire degli effetti negativi del terremoto. Quello stato di necessità, oltre ad arrestare o a diminuire «le industrie campestri», rischiava di essere all'origine di «usure» e di «monopolj». Nonostante l'arresto della circolazione, vi erano infatti nella provincia uomini «denarosi» che non avrebbero esitato ad approfittare della «miseria publica, per avvilito il prezzo dei generi, e per dare una legge dura alli Proprietarj bisognosi». Si sarebbe in tal modo diffuso più che mai il contratto alla voce, il cui abuso, come scriveva Grimaldi, non era denunciato mai abbastanza, anche se la sua natura era indiscutibilmente buona. Chi era «pratico delle cose della provincia» sapeva infatti che il bisogno dei proprietari sarebbe stata «la misura degli enormi, ed illegittimi guadagni» che avrebbero realizzato gli incettatori abusando di quel contratto. «L'abbassamento dei generi» che ne sarebbe derivato avrebbe scoraggiato l'agricoltura, che era la «prima sorgente della sussistenza, e della ricchezza» della provincia. Ne sarebbe derivata «la generale miseria»¹⁶⁴.

L'unico «sistema economico [...] degno delle patriottiche cure» del Consiglio delle Finanze sarebbe quindi consistito, secondo Grimaldi, nel soccorrere i proprietari della Calabria affinché potessero portare avanti le loro «industrie campestri [...] senza [...] renderli forzosamente vittime dell'usuraio, del monopolista, o del cupido incettatore». Non vi sarebbe stata pertanto altra via da seguire che «aprire un prestito a nome del Re» in favore dei proprietari fissando un giusto tasso di interesse e stabilendo il momento della restituzione del capitale. Quel prestito sarebbe stato sicuro perché fatto in proporzione al valore dei beni di ciascun proprietario quali erano annotati nel catasto e ai loro «straordinarij bisogni»¹⁶⁵.

Adottando quel rimedio i proprietari sarebbero stati «liberi dall'agitazione, e dal palpito crudele» che soffrivano per la

¹⁶⁴ Ivi, pp. 16-17.

¹⁶⁵ Ivi, pp. 17-18.

manca di denaro e avrebbero riedificato i trappeti e i magazzini. Non avrebbero avuto difficoltà ad affrontare le spese necessarie alla raccolta delle olive e alla produzione dell'olio. Genere che non sarebbe stato venduto anticipatamente. La circolazione, spinta dal denaro messo a disposizione dal prestito, si sarebbe messa in moto. «I monopolisti», gli usurai «e li furbi incettatori» sarebbero stati «forzati nella concorrenza a vuotare le loro borse, e far circolare il danaro, o a giusto interesse, o facendone un legittimo guadagno sopra l'incetta de' generi». Il denaro che i proprietari avrebbero ricavato dalla vendita dei loro generi si sarebbe diffuso «nelle classi degl'Artisti, delli lavoratori, e delli Mercenari». Le arti di prima necessità e quelle di lusso avrebbero tratto impulso dalla circolazione. Le imposizioni fiscali sulla terra sarebbero state soddisfatte. Per cui il Sovrano, che, a seguito del terremoto, aveva sospeso la percezione delle imposte nella Calabria Ultra, avrebbe potuto riprendere ad esigerle tutte, comprese quelle sulla terra. Il commercio sarebbe stato rianimato a vantaggio della «nazione» e delle «Regali Finanze», che non sarebbero state più pregiudicate dalla stagnazione del consumo o dalla diminuzione delle importazioni e delle esportazioni. «In somma soccorsi a tempo ed a proposito i proprietarj, la Calabria in pochi anni» sarebbe «risorta dalle sue rovine». Il baricentro della vita economica e sociale era costituito, per Grimaldi, dai proprietari.

Peraltro, lo studioso scriveva che, attraverso il circolo virtuoso alimentato dal prestito, la Calabria sarebbe diventata assai più florida che in passato, avendo il terremoto prodotto «una nuova inaspettata fermentazione nello spirito di quei popoli», per cui «il cerchio delle loro idee» si era allargato e «lo stimolo pungente della necessità» li aveva resi «più speculatori, più laboriosi, e più attivi di prima»¹⁶⁶.

In conformità a un orientamento molto diffuso nell'Illuminismo napoletano, il terremoto poteva diventare un'occasione per mettere mano ad alcuni atavici problemi della società meridionale avviando

¹⁶⁶ Ivi, pp. 20-22.

un nuovo corso riformatore¹⁶⁷. Nel ragionamento di Grimaldi è da notare, inoltre, che, analogamente a Palmieri e a differenza di Longano, l'autore della *Memoria* non escludeva che, in generale, gli incettatori svolgessero una funzione positiva¹⁶⁸.

A conferma della bontà della sua proposta Grimaldi notava che i «Governi più ricchi, e meglio regolati dell'Europa», anche in circostanze meno gravi del terremoto calabrese, erano ricorsi ai prestiti pubblici per porre rimedio ai danni causati dalle calamità. L'«Immortale Maria Teresa», ad esempio, con un prestito di alcuni milioni di fiorini aveva salvato la Boemia e la Moravia dalle conseguenze di tre carestie che si erano succedute fra il 1769 e il 1771. Anche nel trattare di quel precedente l'attenzione dello studioso era focalizzata sui proprietari, che, come egli scriveva, a seguito di quegli eventi, erano ridotti a un'estrema miseria e rischiavano di diventare preda degli usurai. Ebbene, il capitale, dato

¹⁶⁷ Su quella rilevante questione cfr. A. PLACANICA, *Il filosofo e la catastrofe*, Torino 1985.

¹⁶⁸ Longano avrebbe lamentato che a cominciare dalla carestia del 1764 la «classe degli incettatori granisti» aveva «formato una catena indissolubile in tutte le Province del Regno». Ebbene, gli incettatori conservavano non solo il «superfluo» da esportare, ma quasi tutto il raccolto, che rivendevano al prezzo che volevano, tenendo nelle loro «mani [...] la sussistenza di milioni d'individui» (LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in ID., *Viaggi per lo Regno*, cit., pp. 143-144). Palmieri avrebbe invece scritto che era facile che gli incettatori si attirassero «l'odio del Popolo», che riteneva «tolto dalla bocca de' cittadini» quanto quelli acquistavano. Ma quelle «querele» erano frutto di ignoranza. Il «volgo» desiderava «follemente» che il prezzo del grano fosse «vilissimo». Ma, se quel desiderio fosse stato esaudito, ne sarebbe scaturito come conseguenza il crollo della produzione del grano, che sarebbe stato perciò venduto «a prezzo esorbitante» o si sarebbe reso del tutto indisponibile sul mercato. Non vi era perciò ramo del commercio in cui gli «Agenti» fossero maggiormente necessari che in quello del grano. Se era indubbiamente vero che gli incettatori acquistavano a buon mercato e vendevano a un prezzo più elevato, il loro guadagno era «un giusto prezzo della loro opera e del loro danaro». Si sarebbe in ogni caso potuto scongiurare la cupidigia degli incettatori facendo in modo che il loro numero fosse il massimo possibile (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, art. XII, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 85-86).

in prestito all'interesse del 4%, fu restituito in pochi anni. Grazie a quella misura tutte le «industrie si posero in ordine» e il versamento delle pubbliche imposte non subì ritardi o diminuzioni¹⁶⁹.

Ma la sottolineatura della centralità dei proprietari, confermata dal riferimento al precedente austriaco, non implicava che Grimaldi fosse disattento alle conseguenze dell'assenza di spirito comunitario. Egli scriveva infatti che all'indomani del terremoto i Calabresi avrebbero dovuto unirsi «in corpo di nazione» e portare «a piedi del Trono, i veri bisogni», formulando le proposte necessarie a far rinascere la provincia. Invece «i miseri Calabresi» non avevano fatto «altro che suppliche, sopra suppliche, progetti, sopra progetti, e tutti però relativi al privato interesse, oppure a quello delle particolari comunità»¹⁷⁰.

Per mettere il Consiglio delle Finanze a conoscenza dei «veri bisogni della più vasta, e ricca provincia del Regno» e consentire a quell'organo di provvedervi non erano quindi sufficienti le confuse richieste fatte fino a quel momento al Maresciallo Pignatelli e le suppliche al Sovrano contenenti vaghi progetti. Era necessario un piano ragionato. La cui formazione non poteva essere affidata a «subalterni mercenari», i quali, come al solito, non si sarebbero astenuti dal mettere a contribuzione i cittadini e le comunità senza

¹⁶⁹ GRIMALDI, *Memoria diretta*, cit., pp. 22-23.

¹⁷⁰ Ivi, pp. 23-24. Sulla mancanza di spirito comunitario evidenziata dal terremoto del 1783 avrebbe posto l'accento anche Galanti. Questi avrebbe sottolineato che «La parte bassa» della popolazione «ch'era occupata a' lavori della campagna [...] accorse subito a' luoghi abitati non per recare soccorso a' ricchi, che sepolti sotto le rovine chiamavano l'aiuto de' loro simili, ma per saccheggiare gli avanzi delle loro fortune. Essi non curarono le loro grida, né i loro singhiozzi, e [...] non mostrarono per essi che la loro avversione. Quelli che furono meno barbari, esigerono un prezzo enormissimo delle opere loro, di cui si aveva sì gran bisogno». In tal modo gli appartenenti agli strati inferiori della popolazione «cercavano [...] correggere l'ingiustizia della sorte». Per Galanti quell'indifferenza per la sorte delle vittime del terremoto appartenenti agli strati sociali più elevati mostrava «quale orribile depravazione di costumi» avesse «ingenerato [...] nel basso popolo [...] la disuguaglianza eccessiva delle fortune particolari» (GALANTI, *Della descrizione*, cit., vol. I, lib. I, cap. IX, n. 6, p. 283).

che «mai per mezzo loro pervenisse la verità a piedi del Trono». Un piano ragionato da inviare al Consiglio delle Finanze avrebbe dovuto essere perciò il frutto delle «patriotiche cure» del Maresciallo, che, nel redigerlo, avrebbe dovuto avvalersi della consulenza di «gente di onore, ed istruita» della provincia¹⁷¹.

Ma Grimaldi intendeva innanzitutto accreditare un profilo di proprietario che, lasciandosi alle spalle l'inattività dei tempi trascorsi, operasse per il rilancio dell'economia. Egli si augurava che «i proprietarj mossi dalle presenti critiche circostanze, in vece di marcire come prima nell'ozio, o pure di occuparsi in cose frivole», «si» dedicassero a «perfezionare l'industria dell'olio»¹⁷².

Analogamente ad altri esponenti dell'Illuminismo meridionale, Grimaldi riteneva che il progresso della società non fosse pregiudicato dall'ozio delle sole classi subalterne. L'emergenza rappresentata dal terremoto poteva costituire un'occasione per indurre i proprietari a interrogarsi sulle loro responsabilità e avviare un'inversione di tendenza rispetto a stili di vita inveterati quanto irrazionali.

Riferimenti bibliografici

DELFINO M., *Memoria sulla coltivazione del riso nella provincia di Teramo*, Napoli 1783; FILANGIERI G., *La Scienza della Legislazione*, Venezia-Mariano del Friuli 2004; GALANTI G. M., *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969; GALANTI G. M., *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni 2003; GENOVESI A., *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, in ID., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con Elementi del commercio*, a cura di M. L. Perna, Napoli 2005; GENOVESI A., *Scritti economici*, a cura di M. L. Perna, Napoli

¹⁷¹ GRIMALDI, *Memoria diretta*, cit., pp. 26-27.

¹⁷² Ivi, p. 48.

1984; GRIMALDI D., *Istruzioni sulla nuova manifattura dell'olio introdotta nel Regno di Napoli dal marchese Domenico Grimaldi, seconda edizione migliorata, ed accresciuta*, Napoli 1777; GRIMALDI D., *Memoria diretta al Supremo Consiglio delle Finanze per ristabilire l'industria olearia nella Calabria*; GRIMALDI D., *Memoria sulla economia olearia antica, e moderna e sull'antico frantojo da olio trovato negli scavamenti di Stabia*, Napoli 1783; GRIMALDI D., *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete del Regno di Napoli*, Napoli 1780; GRIMALDI D., *Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli, e per l'agricoltura delle due Sicilie*, Cosenza 1992; GRIMALDI D., *Piano per impiegare utilmente i forzati, e col loro travaglio assicurare ed accrescere le raccolte del grano nella Puglia, e nelle altre provincie del Regno*, Napoli 1781; GRIMALDI D., *Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra*, Napoli 1770; LONGANO F., *Viaggio per la Capitanata*, in ID., *Viaggi per lo Regno di Napoli*, a cura e con introduzione di G. Gentile, Napoli 2004; LUCIANO D., *Domenico Grimaldi e la Calabria nel '700*, Assisi/Roma 1974; LUONGO D., *Al tramonto della repubblica dei togati. Dibattiti giuspolitici nel Settecento napoletano*, Pozzuoli 2023; LUONGO D., *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli 2008; LUONGO D., *La «nuova legislazione» e l'eredità dell'Antico Regime: percezioni storiografiche nella cultura giuridica meridionale dell'Ottocento*, in *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. Mastroberti e G. Masiello, Napoli 2020; MACPHERSON C. B., *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, prefazione di A. Negri, Milano 1973; MACRY P., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974; PAGANO F. M., *Considerazioni sul processo criminale*, Milano anno X; PAGANO F. M., *De' Saggi politici*.

Ristampa anastatica della prima edizione (1783-1785), Napoli 2000; PALMIERI G., *Riflessioni critiche sull'arte della guerra*, Napoli 1816; PALMIERI G., *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità, alla Ricchezza nazionale. Scritti di Economia Politica*, a cura di M. Proto, Manduria-Roma-Bari 1997; PLACANICA A., *Il filosofo e la catastrofe*, Torino 1985; RAO A. M., *La Calabria del '700 nella visione d'un fisiocratico. Domenico Grimaldi*, in *Archivio storico per le province napoletane*, quarta serie, XV (1976), pp. 311-322; SISCA A., *Domenico Grimaldi e l'illuminismo meridionale*, Cosenza 1969; VENTURI F. (a cura di), *Illuministi italiani*, vol. V, *Riformatori napoletani*, Napoli 1962.

Abstract

Nei dibattiti settecenteschi la riflessione sull'agricoltura e, in generale, sulle attività produttive, costituì un'importante cartina di tornasole rispetto alle prospettive riformatrici inaugurate dal pensiero illuministico. In quel contesto si segnalò l'opera di Domenico Grimaldi, la cui elaborazione teorica si andò sviluppando parallelamente a un'attività imprenditoriale svolta, fra l'altro, nell'intento di dare una concreta dimostrazione del fatto che era possibile riconvertire in senso produttivistico gli stili di vita dell'aristocrazia. Grimaldi si mostrò attento non solo ai profili strettamente agronomici, ma alle rilevanti questioni di ordine sociale e politico che si affollavano attorno al tema dello sviluppo dell'agricoltura. Egli trattò dei condizionamenti che al rilancio delle attività produttive derivavano dalla persistente organizzazione corporativa delle arti, dal permanere di sacche di parassitismo e dal retaggio di risalenti pregiudizi. Centrale fu, nei suoi scritti, l'insistenza sulla necessità di promuovere l'istruzione agraria. Coerentemente alle teoriche dell'individualismo possessivo, Grimaldi sostenne che le sorti dell'agricoltura dipendevano dal

ruolo giocato dai proprietari. Il che non toglie che egli si mostrasse sensibile agli ostacoli che derivavano alla produttività dalle condizioni di avvilimento in cui versavano immense masse contadine.

In the debates of the 18th century, discussions on agriculture and, more generally, on productive activities served as an important litmus test for the reformist prospects ushered in by Enlightenment thought. In that context, the work of Domenico Grimaldi stood out; his theoretical framework developed in parallel with his entrepreneurial activities, undertaken, amongst other things, with the aim of providing concrete proof that it was possible to transform the lifestyles of the aristocracy into a productive model. Grimaldi showed an interest not only in strictly agronomic matters, but also in the significant social and political issues surrounding the theme of agricultural development. He addressed the constraints on the revival of productive activities arising from the persistent guild organisation of the arts, the lingering pockets of parasitism, and the legacy of long-standing prejudices. Central to his writings was his insistence on the need to promote agricultural education. In line with theories of possessive individualism, Grimaldi argued that the fortunes of agriculture depended on the role played by landowners. This did not prevent him from showing sensitivity to the obstacles to productivity arising from the conditions of deprivation in which vast masses of peasants found themselves.

GIUDITTA MARRA* – GIULIA SCOPPETTA*

BREVI NOTE CRITICHE ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA

SOMMARIO: 1. Il contesto – 2. La lettera della riforma – 3. Le ragioni del “sì” e del “no” – 4. Lo spirito della riforma e le sue criticità.

1. *Il contesto*

La legge di riforma costituzionale recante “*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione di una Alta corte disciplinare*”, sui cui a oggi sembra essere confermato il vaglio referendario del 22 e 23 marzo 2026, modifica il Titolo IV della Parte II della Costituzione, dedicato a “*La Magistratura*”.

Com’è noto, la riforma realizza tre interventi: *i*) introduce il principio di separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti; *ii*) sdoppia il Consiglio Superiore della Magistratura (*hinc* anche “CSM”), sostituendo al contempo il metodo elettivo con quello del sorteggio nella scelta dei suoi componenti; *iii*) sottrae al CSM la funzione disciplinare e la attribuisce a una “Alta Corte disciplinare”.

Prima di esaminare analiticamente il testo della riforma - che, preso in astratto, non appare particolarmente “dirompente” - sembra necessario ricostruire, quantomeno a grandi linee, il contesto in cui esso si inserisce¹.

È difficile negare che il periodo storico che stiamo attraversando possa essere definito, secondo un noto modo di dire, un tempo

* Dottoresse di ricerca in Diritto pubblico presso “Sapienza – Università di Roma”.

¹ V. ROPPO, *La riforma della magistratura fra “testo” e “contesto”*, in www.questionegiustizia.it, 15 dicembre 2025.

interessante². Sul piano della politica internazionale, sembrano vacillare tutti quegli equilibri e quelle istituzioni che, dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi, garantivano l'ordine globale in cui eravamo abituati a confidare. Sul piano della politica nazionale, dopo un biennio di emergenza pandemica che ha profondamente scosso la narrazione di un potere dal volto esclusivamente «mite»³ nelle democrazie liberali⁴, la Repubblica si trova a doversi

² Tradizionalmente, la derivazione di tale modo di dire si attribuisce a un'antica maledizione cinese con cui si “augurava” all'interlocutore di sperimentare un tempo di rivolgimenti e catastrofi. L'espressione è ripresa di recente da S. ŽIŽEK, *Benvenuti in tempi interessanti*, Firenze, 2012 (orig. *Afterword, to the Paperback Edition: Welcome to interesting times!*, in *Living in the End Times*, London, 2010, pp. 403-483).

³ Il riferimento è a G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992.

⁴ A decostruire l'idea che una qualche forma politica, anche democratica, potesse mai neutralizzare il volto più oscuro, costrittivo e divisivo del potere, quasi come se questo fosse rimasto un mite strumento di attuazione di diritti acquisiti una volta per sempre, ci aveva pensato già C. SCHMITT, *Il concetto di politico*, in *Le categorie del politico*, Bologna, 1972 (orig. *Der Begriff des Politischen*, Berlin, 1932). Di un “cuore di tenebra del diritto”, in fondo ineliminabile anche nelle democrazie contemporanee, che all'uso della forza non possono mai rinunciare, parla oggi M. LUCIANI, *Il diritto della forza*, «*Lectio brevis*» presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 19 aprile 2024, leggibile in <https://www.lincci.it/it/tipo-article/preprint>: «[d]ella violenza [...] il diritto fa uso per portare a effetto il proprio comando, ma così radicalmente la violenza si trasforma una volta entrata in contatto col diritto che quando il contatto si compie è nostro significativo uso linguistico non parlarne più, non proferire il lemma violenza (se non quando vogliamo stigmatizzare un abuso: la violenza della polizia nella caserma Diaz, per esempio), bensì il lemma potere (per esempio: quando diciamo che siamo tutti soggetti al potere dello Stato)». Proprio durante l'emergenza pandemica, quando le repentine compressioni di diritti inviolabili risvegliavano un enorme interesse intorno alla nozione di “stato di eccezione” e i giuristi si interrogavano sulla sua avvenuta epifania, proprio lì, nel rispondere negativamente a tale domanda, ci si rendeva forse conto di

confrontare con la necessità di fronteggiare una pluralità di situazioni di crisi, per la cui risoluzione si guarda con sempre maggiore fiducia verso una concentrazione del potere al vertice⁵; in ambito istituzionale, più che il persistere della tendenza all'aumento della decretazione d'urgenza e dei disegni di legge di iniziativa governativa⁶, di ciò appare fortemente sintomatica la proposta di riforma costituzionale per la realizzazione del c.d. premierato, volta a dotare il Presidente del Consiglio di un'autonoma base di legittimazione democratica, svincolata dal rapporto di fiducia con il Parlamento⁷.

quanto rapidamente la “mitezza” dello Stato costituzionale di diritto potesse legittimamente lasciare spazio a provvedimenti fortemente costrittivi.

⁵ Il tema è già da tempo al centro delle riflessioni della dottrina costituzionalistica. V. M. LUCIANI, *La massima concentrazione del minimo potere. Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee*, in *Teoria politica*, 5, 2015, pp. 113-134 e ID., *Bonapartismo, oggi?*, in *Teoria politica*, Annali IX, 2019, pp. 139-168 in cui l'Autore si sofferma anche, in maniera particolarmente interessante in rapporto all'attuale vicenda della riforma costituzionale, sull'uso plebiscitario del *referendum* come “spia” della presenza di condizioni favorevoli all'emergere di fenomeni di bonapartismo. V. anche M. RUOTOLO, *La verticalizzazione del potere. La separazione dei poteri alla prova dell'integrazione europea e di una recente proposta di riforma costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2024, pp. 168-193.

⁶ V. Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei Deputati, *Rapporto sulla legislazione 2024-2025. La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea (1/2025)*, pp. 1-296, del 31 dicembre 2025.

⁷ V. A.S. XIX Legislatura, n. 935, 15 novembre 2023. Il disegno di legge costituzionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in Senato il 15 novembre 2023, approvato in prima lettura dal Senato nel giugno 2024 ed è attualmente fermo alla Camera. Alla fine del 2025, in occasione della manifestazione Atreju, sia la Presidente del Consiglio che il Presidente del Senato hanno ribadito che l'*iter* di approvazione della riforma procede e che essa resta uno degli obiettivi del Governo in carica al fine di garantire stabilità ai futuri Governi del Paese. Nella medesima occasione, sempre nell'ottica di garantire la stabilità dei Governi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Se non un «cambiamento d'epoca», come lo definiva con una fortunata espressione papa Francesco⁸, quantomeno un'epoca di grande (grandissimo) disordine.

In questo scenario così caotico, in cui fino a un mese fa si parlava di rischio atomico, conversione a economie di guerra e possibilità di interventi armati, francamente si fa fatica a comprendere la necessità (e l'opportunità) di una riforma tanto ampia - ma neppure così immediatamente impattante sulla vita dei consociati o sulle emergenze del Paese - quale quella dell'ordinamento giudiziario; quasi come si trattasse di una parentesi momentanea, un "aggiustamento" istituzionale da chiudere molto in fretta per tornare quanto prima a occuparsi d'altro.

In verità, vi sono delle questioni, anche molto serie e radicate, che si agitano al di sotto del tentativo di riequilibrio avanzato dal legislatore costituzionale, che su di esse fa leva.

Da tempo, infatti, un certo disagio nei confronti dell'operato della magistratura e degli sconfinamenti che la sua forte indipendenza (interna ed esterna) le consente, lo si avverte. Da un lato infatti, da parte della cittadinanza e dell'avvocatura, a fronte di costi e ostacoli crescenti per l'accesso alla giurisdizione⁹, si registra

Consiglio ha altresì prefigurato l'approvazione di una nuova legge elettorale già adatta alla riforma del premierato.

⁸ L'espressione, originariamente utilizzata nel Discorso pronunciato a Firenze in occasione dell'incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana il 10 novembre 2015, divenuta di uso comune anche al di fuori dell'ambito ecclesiale, è stata ripresa di recente (9 gennaio 2026) anche dal successore di Francesco, Leone XIV, nel Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, anche con riferimento alla crisi del multilateralismo internazionale, all'incontrollato ritorno dell'uso della forza, all'ostentata mancanza di rispetto del diritto umanitario e alla compressione della libertà di espressione all'interno delle stesse democrazie occidentali.

⁹ Si pensi alle nuove disposizioni in tema di pagamento del contributo unificato, introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024), in base alla quale il cancelliere non può procedere all'iscrizione a ruolo di

una sostanziale incapacità del sistema-giustizia di soddisfare in modo efficace le più elementari domande di tutela dei diritti; dall'altro, complice la grande attenzione mediatica che spesso si costruisce su singoli casi, sembrano aumentare i contrasti e le invasioni di campo rispetto agli spazi di competenza di Governo e Parlamento, con riferimento sia all'attività di interpretazione e applicazione delle fonti del diritto da parte dei giudici¹⁰ sia all'apparente mancanza di imparzialità nei confronti di singoli esponenti o di gruppi politici¹¹.

una causa civile nel caso in cui non venga pagato il contributo unificato minimo. Si pensi ancora all'ostinazione nel procedere all'ampliamento dell'ambito di competenza dei giudici di pace (che, in base al d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dal 31 ottobre 2026 vedranno aumentate le competenze sulle controversie relative a beni mobili alla soglia di valore di € 30.000, su quelle relative ai danni da circolazione di veicoli e natanti alla soglia di valore di € 50.000 oltreché su una serie di nuove materie attribuite in via esclusiva), già drammaticamente ingolfati. Si pensi altresì all'aumento delle (defatiganti e spesso infruttuose) condizioni di procedibilità per l'accesso alla giustizia, per esempio alle ADR obbligatorie in materia di telecomunicazioni e di energia, oltre che ai costi e alle inaccettabili farraginosità delle esecuzioni - specialmente immobiliari.

¹⁰ Solo negli ultimi mesi, si possono ricordare i duri scontri sulla questione dei respingimenti dei migranti nei centri di detenzione in Albania, quelli sulla c.d. "famiglia nel bosco" in materia di giustizia minorile e limitazione della responsabilità genitoriale, quello sul progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto in materia di controllo sugli atti del Governo da parte della Corte di conti (peraltro oggetto anch'essa di una recente riforma). Si può altresì ricordare il c.d. caso Apostolico, in occasione del quale la maggioranza politica ha criticato con argomenti *ad personam* l'operato del magistrato catanese che non aveva convalidato il trattenimento di quattro migranti emesso dal questore di Ragusa, per contrarietà della disposizione di legge sulla cui base era stato emesso con il diritto dell'Unione europea.

¹¹ Questa è una problematica che emerge con grande urgenza a seguito di Tangentopoli e della liquidazione dei partiti tradizionali. Successivamente, forti accuse di politicizzazione furono mosse alla magistratura, com'è noto, per i procedimenti a carico dell'on. Berlusconi e, successivamente, nei confronti

Oltre a ciò, non si può ignorare che dal 2019, con il c.d. scandalo delle nomine¹² (peraltro scoppiato subito dopo un altro scandalo, di dimensioni più ridotte, che aveva colpito la giustizia amministrativa, vedendo protagonista un consigliere di Stato), il CSM e l'Associazione Nazionale Magistrati (*hinc* anche "ANM"), assieme a tutto l'ordine giudiziario, hanno subito una gravissima perdita di credibilità e di autorevolezza¹³, lasciando l'impressione che la magistratura, oggi, non sia molto più che un'*élite* immotivatamente immune da qualsiasi responsabilità, preoccupata della massimizzazione dell'interesse privato dei suoi membri e della propria "riproduzione" (per dirla con Bourdieu)¹⁴, oltre che inadeguata a svolgere l'alto compito di cui è investita.

In tali circostanze, appaiono comprensibili i tentativi di riforma

dell'on. Renzi e di alcuni suoi familiari. In tempi molto recenti, si pensi al processo a carico del Ministro dell'Interno per sequestro di persona a seguito di un prolungato diniego agli sbarchi di alcuni migranti sul territorio nazionale, conclusosi con il proscioglimento. Successivamente, forti accuse di politicizzazione furono mosse alla magistratura, com'è noto, per i procedimenti a carico dell'on. Berlusconi e, successivamente, nei confronti dell'on. Renzi e di alcuni suoi familiari.

¹² V. M. GUGLIELMI, *Il CSM italiano e lo "scandalo delle nomine"*, pubblicato il 22 dicembre 2022, in www.questionegiustizia.it.

¹³ Lo stesso CSM (già costituitosi parte civile nel procedimento penale), come risulta dalla proposta di delibera discussa dal Plenum il 12 novembre 2025, intende avviare un'azione per risarcimento del danno nei confronti di uno degli ex consiglieri togati, coinvolto nello scandalo e attualmente radiato dalla magistratura, per l'utilizzo distorto della posizione rivestita e il pregiudizio all'immagine del Consiglio in termini di onorabilità.

¹⁴ P. BOURDIEU - J.-C. PASSERON, *La riproduzione. Per una teoria dei sistemi di insegnamento*, Firenze, 2006 (orig. *La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris, 1970).

messi in atto tanto dal corpo elettorale¹⁵ quanto dal legislatore¹⁶ allo scopo di responsabilizzare i magistrati e di scardinare quei meccanismi di autogoverno che si sono rivelati funzionali al perpetuarsi della logica corporativa e a fenomeni di collusione con attori politici ed economici.

Recentemente, proprio nell'ottica di contenere l'osservato (e talvolta anche assecondato)¹⁷ abuso dell'indipendenza da parte della magistratura, un pur circoscritto tentativo di riforma dell'ordinamento giudiziario è stato fatto con l'approvazione della legge delega n. 71 del 2022, la quale, tra le altre cose, è intervenuta sulla formulazione di alcune fattispecie di illeciti disciplinari, sul sistema elettorale, sul numero dei membri e sulla composizione della struttura amministrativa del CSM, sull'incompatibilità dei membri effettivi della Sezione disciplinare del Consiglio con la partecipazione alle Commissioni, sulla formazione (per sorteggio) delle Commissioni, sull'eliminazione di automatismi nelle valutazioni di professionalità, sull'organizzazione dei Consigli giudiziari, sul riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, sulla possibilità del

¹⁵ Appena nel 2021 furono proposti quattro quesiti referendari in materia di ordinamento giudiziario, volti a rendere più efficace la disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, a separare le carriere, a depotenziare il peso dell'associazionismo nella presentazione dei candidati alle elezioni al CSM e a rendere più rigide le valutazioni di professionalità dei magistrati. Di questi, il quesito relativo alla responsabilità civile non fu ammesso dalla Corte costituzionale (C. cost., sent. n. 49 del 2022), mentre per gli altri non si raggiunse il *quorum* strutturale.

¹⁶ V., in particolare, la già menzionata legge delega n. 71 del 2022 e i successivi decreti attuativi nn. 44 e 45 del 2024.

¹⁷ In realtà deve segnalarsi che il legislatore per alcuni aspetti ha alimentato - o comunque ha tratto beneficio da - certi interventi più o meno "creativi" da parte della giurisprudenza comune e costituzionale, in particolare su questioni su cui appariva sconveniente o impossibile legiferare per mancanza di una maggioranza (si pensi alle questioni legate al fine vita e alle unioni civili, ma anche alla materia dei licenziamenti nelle piccole imprese).

tramutamento di funzioni (ridotta a una nell'intera carriera), sull'individuazione di criteri oggettivi ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi e sulla Scuola superiore della magistratura¹⁸.

Pur nella consapevolezza (da qualcuno ritenuta forse eccessiva)¹⁹ dello stretto perimetro degli interventi realizzabili con legge ordinaria e pur evidenziando l'opportunità di prendere in considerazione modifiche più penetranti, da farsi con legge costituzionale, quali l'istituzione di un'Alta Corte (non solo disciplinare e non solo per la magistratura ordinaria)²⁰ e la previsione del rinnovo parziale periodico del Consiglio²¹, condivisibilmente l'ex Ministra guardasigilli e la Commissione di studio avvertivano che, in ogni caso, «nessun intervento riformatore può avere successo senza un profondo rinnovamento culturale, del quale devono essere partecipi la politica, i mezzi di informazione, l'opinione pubblica e - soprattutto - la stessa magistratura»²². Il che resta oggi vero più che mai, anche con riferimento al mondo dell'istruzione e dell'Università, luoghi pure di formazione primaria dei futuri magistrati.

Se tutti questi aspetti critici, relativi alle distorsioni emerse nell'amministrazione della giustizia nel corso degli anni, sono veri

¹⁸ All'analisi della riforma è stato dedicato un intero numero di "Questione giustizia", dal titolo *La riforma dell'ordinamento giudiziario: analisi e commenti alla legge delega n. 71 del 2022*, (2-3,2022, consultabile al link <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-analisi-e-commenti-alla-legge-delega-n-71-del-2022>).

¹⁹ V. M. PATARNELLO, *Assetto, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nel tormentato percorso della riforma Cartabia*, in *Questione giustizia*, 2-3, 2022, p. 37.

²⁰ V. la Relazione finale della "Commissione per elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario" istituita con D. Min. Giustizia 26 marzo 2021 (*binc*: Relazione Commissione Luciani), p. 16.

²¹ V. Relazione Commissione Luciani, pp. 11-12.

²² V. Relazione Commissione Luciani, p. 17.

e non possono essere ignorati, non sembra però che la riforma costituzionale in commento miri primariamente a farsene carico o che, in ogni caso, sia mossa esclusivamente dall'intenzione di risolverli; da un lato, perché sembra mancare un dibattito approfondito sulle suesposte questioni di fondo, mentre si assiste piuttosto a un conflitto costruito in via occasionale, attorno a singoli casi contingenti esibiti all'attenzione dell'opinione pubblica²³; dall'altro, perché si poteva forse attendere di valutare gli esiti derivanti dall'applicazione della riforma del 2022 e dei relativi decreti attuativi.

Ciò che forse si poteva pensare, se non di attuare gli specifici interventi costituzionali suggeriti dalla Commissione di studio, era di intervenire in maniera più circoscritta e mirata con una nuova legge ordinaria che, in maniera più radicale rispetto a quanto realizzato nel 2022, eliminasse una volta per tutte la possibilità di ricoprire incarichi fuori ruolo²⁴. Nondimeno, la scelta del legislatore costituzionale è stata molto diversa ed è con essa che è necessario ora confrontarsi.

2. *La lettera della riforma*

A distanza di soli tre anni dalla legge delega e di neanche due dall'emanazione dei decreti delegati²⁵, il legislatore costituzionale interviene su sei articoli della Parte II, Titolo IV, della Costituzione (102, 104, 105, 106, 107 e 110), oltre che, in via consequenziale, sull'art. 87. Come si vedrà più approfonditamente, almeno nella Relazione di presentazione del disegno di legge costituzionale (A.C., XIX Legislatura, d.d.l. n. 1917, 13 giugno 2024, *hinc* anche “Relazione”), non si menziona come primo aspetto l'esigenza di

²³ Cfr. nn. 10-11.

²⁴ Sul punto, v. G.M. FLICK, *Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica*, in *Rivista AIC*, 1, 2016, pp. 1-9.

²⁵ D. lgs. nn. 44 e 45 del 2024.

ridimensionare il potere inevitabilmente acquisito dalla magistratura “corpo” né quella di riequilibrare i rapporti tra di essa e le istituzioni politico-rappresentative²⁶, bensì una vaga volontà di migliorare «*la qualità della giurisdizione*».

Ciò posto, per cercare di ricostruire in maniera un po' più profonda la *ratio* (o le *rationes*) dell'intervento legislativo in esame, anche tenendo presente l'attuale contesto ordinamentale, appare opportuno analizzare direttamente le disposizioni approvate dalle due Camere, *ex art.* 138 Cost., anche con riferimento a quanto affermato nella Relazione.

La riforma, di portata molto ampia, appare costruita su tre “pilastri” fondamentali, non necessariamente interdipendenti.

Il primo “pilastro”, dichiaratamente edificato allo scopo di attuare i principi del giusto processo e di dare compimento alla scelta del modello di processo penale accusatorio²⁷, sta nella c.d. separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, realizzata attraverso le modifiche agli artt. 104, comma 1, e 102, comma 1.

Il secondo “pilastro”, che nell'ottica riformatrice andrebbe letto in coerenza con il precedente, consiste nella riforma del CSM, il quale, con il nuovo art. 104, viene sdoppiato in un Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e un Consiglio Superiore della Magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e rispettivamente partecipati, di diritto, l'uno dal Primo Presidente della Corte di cassazione, l'altro dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione²⁸. Di tali Consigli, composti

²⁶ Diversamente, nella Relazione di accompagnamento della legge di riforma nel 2022, tali intenzioni erano esplicitate già in apertura e venivano specificamente approfondite nell'analisi dei singoli Capi del disegno di legge. V. A.C., XVIII Legislatura, d.d.l. n. 2681, 28 settembre 2020.

²⁷ Relazione, p. 1.

²⁸ I vicepresidenti di ciascun Consiglio, ai sensi del nuovo art. 104, comma 5, Cost. al pari di quanto previsto per l'attuale CSM unico, saranno eletti tra i membri laici.

per due terzi da magistrati appartenenti alla rispettiva carriera e per un terzo dai cc.dd. laici (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio), la legge costituzionale non indica la rispettiva consistenza numerica, ma blinda la modalità di selezione dei membri²⁹ scegliendo il metodo del sorteggio, *puro* per i togati (attualmente oltre 7.000 giudicanti e oltre 2.000 *requirenti*)³⁰, *temperato* per gli altri, estratti da un elenco, di lunghezza non specificata, «*compilato mediante elezione*» dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento³¹.

Il terzo “pilastro” della riforma consiste nella sottrazione al CSM del potere disciplinare, che viene affidato a un'unica Alta Corte, creata *ad hoc* per l'esercizio di questa sola funzione nei confronti della sola magistratura ordinaria, composta da quindici giudici, di cui sei laici (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tra i quali viene eletto il Presidente) e nove togati, così selezionati: dei laici, tre saranno nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti a sorte da un elenco «*compilato mediante elezione*» dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dal suo insediamento; i togati, invece, saranno «*sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità*» (si noti: il sorteggio, in questo caso, è temperato e avviene tra i soli

²⁹ La durata in carica viene mantenuta di quattro anni, senza possibilità di partecipazione al sorteggio immediatamente successivo.

³⁰ Il dato è ripreso da G.L. GATTA, *Separazione delle carriere: la riforma costituzionale in pillole e il testo del d.d.l.*, in *Sistema penale*, 1, 2025, p. 176.

³¹ La norma di revisione, al pari del testo originario, non prevede una maggioranza qualificata per la selezione dei cc.dd. laici. Attualmente l'art. 22 della l. n. 195 del 1958 prevede una maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea per i primi due scrutini, che scende ai tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio in poi. Naturalmente, a oggi non è noto se tali maggioranze verranno confermate o meno in caso di conferma referendaria della riforma costituzionale.

membri della magistratura c.d. alta)³².

Non particolarmente chiara è la previsione di cui al nuovo art. 105, comma 7, in base alla quale *«contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata»*: in particolare, non è chiaro se contro le sentenze dell'Alta Corte di secondo grado sia ammesso o sia escluso il ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità *ex art. 111, comma 7, Cost.*, anche se l'avverbio *«soltanto»*, unitamente all'intento riformatore di affidare a un organo a sé stante l'esercizio del potere disciplinare sui magistrati, potrebbe far propendere per una risposta negativa, che veda nell'Alta Corte un caso di deroga agli artt. 102 e 111, comma 7, Cost. Questo aspetto sarà a ogni modo chiarito dalla legge di attuazione e, molto verosimilmente, sarà oggetto di contenzioso sia dinanzi alla stessa Corte di cassazione che davanti alla Corte costituzionale, cui spetterà interpretare la portata letterale dell'avverbio *«soltanto»*, l'intenzione del legislatore e l'eventuale natura di limite alla revisione costituzionale dell'art. 111, comma 7.

Il nuovo comma 8 dell'art. 105, in base al quale *«la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio»*, desta un'ulteriore perplessità, data dall'uso della disgiuntiva *«o»* nell'ultimo periodo: infatti, in contrasto con l'unicità dell'organo disciplinare creato (in cui sembrerebbe che si vogliano valorizzare, riconducendole a unità, le

³² Come per i componenti dei CSM, la durata dell'incarico è fissata in 4 anni. Il nuovo art. 105, comma 5, Cost. prevede che *«l'incarico non [possa] essere rinnovato»*, con formulazione testuale differente rispetto a quella adottata per gli incarichi dei consiglieri dei CSM: in particolare, se è escluso il *«rinnovo»* dell'incarico, non sembra potersi escludere la partecipazione al sorteggio anche immediatamente successivo, con possibilità di riottenere l'incarico a seguito di tale nuovo sorteggio.

competenze di entrambi i rami della magistratura)³³, dalla lettera della norma appare non necessario che in ogni collegio debba essere prevista la partecipazione di magistrati sia requirenti che giudicanti.

Con riferimento alla titolarità dell'azione disciplinare, attualmente condivisa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, essa resterà senz'altro in capo al primo, in forza dell'art. 107, comma 2, Cost., rimasto immutato. Appare più difficile immaginare che il legislatore ordinario la manterrà in capo al Procuratore generale, membro del solo CSM requirente e - di fatto - superiore gerarchico dei tre magistrati requirenti sorteggiati come membri dell'Alta Corte.

Come ulteriore previsione introdotta dalla riforma, merita di essere segnalato il nuovo art. 106, in base al quale le nomine dei consiglieri di Cassazione sono affidate al CSM giudicante e i magistrati requirenti potranno essere nominati per tale incarico unicamente in via eccezionale, al pari dei professori ordinari in materie giuridiche e degli avvocati con quindici anni di esperienza.

Questo, in breve, il testo dell'intervento riformatore proposto, presentato dal Governo con gli argomenti illustrati nella Relazione di accompagnamento che si vedranno nel paragrafo successivo.

3. *Le ragioni del sì e del no*

Per rendersi meglio conto della portata e delle possibili conseguenze della riforma, emerse nel dibattito apertosi al riguardo anche in vista del prossimo *referendum* costituzionale, giova ora ripercorrere le principali ragioni che muovono a favore e contro la sua conferma. Verranno in particolare presi in esame dapprima gli argomenti, ovviamente favorevoli, contenuti nella Relazione di

³³ Nella Relazione, in tal senso, si fa riferimento alla volontà di «*promuovere un livello professionale e deontologico omogeneo per tutti gli appartenenti alle carriere giudicante e requirente della magistratura*».

accompagnamento, poi quelli, nettamente contrari, del parere del CSM sul disegno di legge costituzionale (delibera dell'8 gennaio 2025)³⁴, a mo' di contraltare; in seguito, si darà brevemente conto delle ragioni avanzate nel panorama giuridico dottrinario attuale.

Nella Relazione di accompagnamento, il Ministro della giustizia e la Presidente del Consiglio presentano la riforma come l'ordinario e naturale evolversi ordinamentale e non come una rottura rispetto all'assetto attuale. E, invero:

- la separazione delle carriere, senza privare la magistratura requirente delle sue garanzie di indipendenza e della sua appartenenza all'ordine giudiziario, non sarebbe altro che il «*riconoscimento dei principi del giusto processo*» già costituzionalmente affermati dal novellato art. 111 Cost., nonché l'atteso completamento della scelta del modello processuale penale accusatorio;

- la duplicazione del CSM, a sua volta, si porrebbe in «*continuità rispetto all'attuale ordinamento*»³⁵;

- persino la selezione della componente togata tramite sorteggio, in fondo, si porrebbe in continuità con l'attuale legge per l'elezione del CSM come modificata dalla l. n. 71 del 2022, operando già «*senza alcuna difficoltà*», «*seppure [in forma] residuale e tra i soli candidati*»³⁶;

³⁴ Giova rammentare che anche l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha redatto un documento «*In difesa della Costituzione*», in cui critica la riforma, in quanto «non è una riforma della giustizia, che non sarà né più veloce né più giusta, ma una riforma della magistratura che produrrà solo effetti negativi per i cittadini», indebolendo le loro garanzie e i loro diritti, isolando la figura del pubblico ministero e sottraendo «spazi di indipendenza alla magistratura».

³⁵ Questa affermazione, forse più di altre, appare invero sorprendente: a fronte dell'unicità del CSM nell'attuale ordinamento e dello sdoppiamento del medesimo nella riforma, non si comprende come si possa ravvisare una «continuità».

³⁶ Attualmente, in verità, nel sistema elettorale del CSM il sorteggio è previsto unicamente per integrare la platea di candidati nella sola, eventuale

- anche l'introduzione dell'Alta Corte, a ben vedere, sarebbe «l'esito di uno sviluppo naturale [...] verso una più radicale autonomia istituzionale dell'organo della relativa giurisdizione», in quanto la funzione disciplinare, di carattere giurisdizionale e «di tutt'altra natura» rispetto alle funzioni dei CSM, è già attribuita «ad un'apposita sezione, istituita all'interno del Consiglio superiore ma del tutto autonoma»³⁷.

Nella Relazione, poi, si evidenziano ulteriori ragioni a supporto dell'introduzione del meccanismo del sorteggio generalizzata per la componente togata dei CSM, ravvisandone il presupposto nell'asserita «considerazione virtuosa» che l'autogoverno costituirebbe «patrimonio fondamentale di ogni magistrato» e lo scopo nel superamento delle distorsioni derivate dalle «logiche legate alla competizione elettorale»³⁸.

Nessuna frattura con l'assetto istituzionale attuale, dunque, ma solo un «miglioramento della qualità della giurisdizione», a dire del legislatore costituzionale³⁹. Dichiarazione che appare un tentativo di tranquillizzare gli animi, ma che di fatto dice ben poco e difficilmente riesce a porsi in armonia con la proposta di riformare sette articoli della Costituzione.

Quasi in risposta alle affermazioni del Governo, il CSM esprime una valutazione aspramente critica della riforma, pur consapevole dell'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore costituzionale.

In particolare, il CSM riconosce, in netto contrasto con la Relazione, che la legge costituzionale, pur iscrivendosi nel solco di

ipotesi di carenza di essi, sotto il profilo quantitativo o della rappresentanza di genere (art. 25, comma 5, l. n. 195 del 1958 e l'unico sorteggio diretto alla selezione del componente è quello previsto in caso di parità di voti (art. 27, comma 3, l. n. 195 del 1958).

³⁷ Relazione, p. 4.

³⁸ Ivi, p. 3.

³⁹ Ivi, p. 1.

precedenti tentativi di riforma⁴⁰, rappresenta un vero e proprio «cambio di paradigma» che potrebbe portare con sé effetti di non agevole prevedibilità⁴¹.

Quanto all'introduzione della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, secondo il CSM, tale scelta normativa - oltre a non necessitare di una modifica costituzionale⁴² - non trova riscontro negli obiettivi che il legislatore afferma perseguire nella Relazione. Anzitutto, non si comprenderebbe come e sotto quale aspetto essa possa «migliorare la qualità della giurisdizione»⁴³; inoltre, neppure costituirebbe un passaggio necessario a garantire i principi del giusto processo⁴⁴ - con specifico

⁴⁰ A p. 3 del Parere si afferma che la riforma costituzionale in commento non rappresenta «una novità assoluta nel panorama delle riforme costituzionali elaborate e discusse (sebbene mai giunte ad approvazione parlamentare) negli ultimi anni».

⁴¹ Così, il CSM a p. 13 del Parere sottolinea che la riforma costituzionale «non può essere considerata solo come la tappa finale di un percorso lineare di progressiva riduzione dell'osmosi tra funzioni giudicanti e requirenti, ma [...], inquadrata nel contesto più ampio del disegno riformatore, contiene un significativo cambio di paradigma i cui effetti concreti appaiono, almeno in parte, difficilmente pronosticabili».

⁴² Ivi, p. 24.

⁴³ Ivi, p. 9. Ad avviso del CSM, infatti, le criticità del sistema giustizia non sarebbero certo da ricollegarsi al numero di passaggi di funzione (alquanto esiguo, pari a meno dell'1% dell'organico in servizio). A tale scopo, piuttosto, si dovrebbe porre l'attenzione su altre problematiche, quali la carenza di personale e di informatizzazione delle procedure e degli uffici giudiziari.

⁴⁴ A p. 12 del Parere si afferma che «l'impostazione della questione separazione/unicità delle carriere in termini di passaggio necessario al fine di rendere pienamente operativi i principi costituzionali in tema di giusto processo non sembra trovare riscontro nella giurisprudenza costituzionale». Inoltre, il CSM smentisce altresì l'ipotesi che il principio del giusto processo possa essere scalfito dai passaggi di funzione: come dimostrato dai dati, invero, questi sono statisticamente marginali (meno dell'1% dell'organico in servizio) e già oggi sottoposti a stringenti limiti normativi temporali e territoriali, idonei a neutralizzare ogni rischio, anche solo apparente, per l'imparzialità del giudizio (a tal proposito si richiama l'art. 13 d. lgs. n. 160 del 2006).

riferimento alla terzietà e all'imparzialità del giudice nonché alla parità delle armi -, già pienamente realizzati, così come risulta, nei fatti, dall'alta percentuale di assoluzioni (40%)⁴⁵ e, in diritto, dalla giurisprudenza costituzionale⁴⁶. In particolare, la riforma costituzionale non assolve alla funzione di eliminare il dato «psicologico» dell'asserita «propensione» del giudice di «dare maggiore credibilità» al pubblico ministero attesa la sua natura di «parte pubblica» e «il connesso rapporto di colleganza» che li unisce⁴⁷, non messi in questione dal legislatore costituzionale.

Il CSM, infine, allarma circa il rischio che tale riforma possa nel tempo determinare la sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo, in violazione del principio di indipendenza del potere giudiziario che ricomprende non solo la magistratura giudicante, ma anche quella requirente⁴⁸.

Anche nello sdoppiamento del CSM, il parere rileva un vizio di «sviamento di potere», in quanto non vi sarebbe alcuna continuità con l'assetto attuale sotto il profilo sistematico⁴⁹, trovandosi a

⁴⁵ Ivi, p. 12.

⁴⁶ Alle pp. 11-12 del Parere, il CSM rileva, invero, che: i) il principio di «parità delle parti» era già presente nel «pregresso sistema dei valori costituzionali» e, in tal senso, «la modifica dell'art. 111 Cost. non ha carattere innovativo»; le norme costituzionali non contengono «alcuna indicazione specifica - e tantomeno vincolante - in tema di ordinamento giudiziario, e in particolare in punto di disciplina della carriera dei magistrati»; «le parti del processo - pubblica accusa e difesa» presenteranno sempre e a prescindere dalla realizzazione di una separazione delle carriere «un tasso di irriducibile diversità, derivante non solo dalle "diverse condizioni di operatività", ma anche dai "differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici».

⁴⁷ Ivi, pp. 12-13.

⁴⁸ A p. 21 del Parere si mette in guardia circa «il rischio che, nel concreto sviluppo della dinamica ordinamentale, si possa determinare un affievolimento dell'indipendenza del pubblico ministero rispetto agli altri poteri dello Stato» e, in particolare, rispetto al «potere esecutivo, con evidenti profili di lesione al principio di indipendenza del potere giudiziario, che deve concretizzarsi non solo nella indipendenza del giudice, ma anche in quella del P.M., nell'obiettivo convergente di tutela dei diritti e, in ultima istanza, del principio di uguaglianza».

⁴⁹ Ivi, p. 24.

coesistere, per la prima volta nell'ordinamento costituzionale, due organi - del tutto «*autoreferenziali*» - a tutela dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario⁵⁰, con inedite criticità «*organizzative e di funzionamento*»: da un lato, verrebbe meno l'analisi completa e coerente delle problematiche del sistema giustizia che la sede unica garantisce⁵¹, dall'altro l'unilateralità dei giudizi condurrebbe a potenziali conflitti tra i due organi⁵².

Il parere è aspramente critico, poi, della scelta normativa per un sistema di composizione della compagine consiliare mediante sorteggio, in quanto, ponendosi in netta discontinuità con il sistema attuale⁵³, tale previsione non sarebbe coerente con la natura dell'organo, che è un organo *costituzionale* che non svolge solo funzioni amministrative, ma rende «*orientamenti propri*» e partecipa al «*dibattito pubblico in materia di giustizia*» anche in vista dell'adozione delle «*decisioni*» governative e parlamentari «*più opportune*»⁵⁴. Inoltre, il sorteggio puro previsto per i componenti togati non assicurerebbe la rappresentanza di entrambe le categorie dei magistrati (di merito e di legittimità)⁵⁵; mortificherebbe il

⁵⁰ Più precisamente a p. 24 del Parere si afferma che «*l'ordinamento costituzionale si troverebbe, per la prima volta, a sperimentare la coesistenza di due organi di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il quale ultimo, pur restando unificato, sarà «governato» da soggetti istituzionali completamente autoreferenziali*».

⁵¹ E, invero, a p. 25 del Parere si sottolinea che «*la completezza di un'analisi a tutto tondo delle criticità del sistema giudiziario, [...] inevitabilmente vive della costante interazione tra uffici requirenti e giudicanti*».

⁵² Ivi, p. 26.

⁵³ Ivi, p. 30. Sul punto, il parere smentisce con forza la Relazione, affermando che la riforma costituzionale si pone in discontinuità [e non in continuità] sia con l'odierno assetto costituzionale che con il meccanismo del sorteggio attualmente previsto dalla l. n. 195 del 1958, come riformata dalla legge n. 71 del 2022: quest'ultimo, invero, non può in alcun modo paragonarsi a quello stabilito dalla riforma costituzionale, operando il primo «*entro le [...] mura del principio elettivo*».

⁵⁴ Ivi, pp. 32-33.

⁵⁵ Ivi, p. 32.

pluralismo ideale e culturale interno alla giurisdizione⁵⁶ e non valorizzerebbe le attitudini necessarie all'esercizio del potere di autogoverno, che nulla hanno a che vedere con quelle per l'esercizio di quello giurisdizionale⁵⁷. Quanto al sorteggio temperato per i membri laici, oltre ad affermare di fare *«fatica a individuare la ratio»*⁵⁸, il Consiglio denuncia l'ampia discrezionalità che la riforma costituzionale attribuisce al Parlamento nella formazione della lista dei sorteggiabili, che genererebbe *«ampi margini di incertezza»*, potendo finanche condurre alla neutralizzazione *«nella sostanza»* del senso del sorteggio⁵⁹.

Il CSM, infine, guarda con sfavore anche all'introduzione in sé di un organo esterno - l'Alta Corte - che giudica sugli illeciti disciplinari dei (soli) magistrati ordinari. Nel parere si afferma che tale scelta normativa - seppure costituzionalmente legittima - sembra avere quale unico scopo quello di *«amputare»* il CSM di *«una funzione essenziale dell'autogoverno»*, depotenziandone *«radicalmente il peso costituzionale»*⁶⁰.

Ciò perché:

- la problematica della terzietà della Sezione disciplinare rispetto al coinvolgimento nell'amministrazione dello stato professionale dei magistrati sembra aver già trovato risoluzione nella l. n. 71 del 2022 e, in ogni caso, avrebbe potuto risolversi senza la creazione di un organo a sé stante⁶¹;

⁵⁶ Ivi, p. 31.

⁵⁷ A p. 31 del Parere, più precisamente, si sottolinea che la *«professionalità giudiziaria necessaria all'esercizio della funzione giurisdizionale - che deve appartenere a tutti i magistrati e per tutti i magistrati deve essere periodicamente verificata»* è cosa diversa dalla *«capacità e la propensione di ciascun magistrato di offrire un contributo all'organizzazione e alla gestione del servizio giustizia nonché alla elaborazione di proposte e interventi utili a migliorarne il funzionamento»*.

⁵⁸ Ivi, p. 32.

⁵⁹ Ivi, p. 32.

⁶⁰ Ivi, p. 37.

⁶¹ Ivi, p. 37.

- l'asserito «*lassismo*» di cui è tacciata la Sezione disciplinare non troverebbe riscontro nei fatti⁶²;

- gli asseriti «*condizionamenti*» della magistratura disciplinare derivanti dai «*comuni vincoli di appartenenza alle correnti associative di giudicabili e (parte dei) giudicanti*» troverebbero limitazione nell'iniziativa disciplinare rimessa al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Corte di cassazione e nel controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle pronunce della Sezione disciplinare⁶³.

Secondo il parere, poi, limitare la possibilità di divenire componenti togati dell'Alta Corte disciplinare ai giudici di legittimità introdurrebbe un «*profilo di supremazia*» fra magistrati, violativo dell'art. 107 Cost.⁶⁴, e l'apparente esclusione della possibilità di ricorrere in Cassazione si porrebbe in contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., che parrebbe peraltro qualificarsi come limite alla capacità di riforma della stessa legge costituzionale⁶⁵.

Esaminati i posizionamenti degli attori istituzionali più fortemente coinvolti dall'intervento riformatore, si passano ora in rassegna le principali ragioni sollevate nel dibattito giuridico in favore del “sì” e in favore del “no” alla riforma costituzionale in esame.

Diversi sono gli argomenti per il “sì”, esposti dal Ministro della giustizia nel suo recente volume *Una nuova giustizia*⁶⁶ e ripercorsi dall'Unione delle Camere Penali in un breve compendio pubblicato sul proprio sito internet⁶⁷.

⁶² Ivi, pp. 37-38. Al contrario, l'esercizio del potere disciplinare sembra essere “*indiscutibilmente più rigoroso*” rispetto a quanto accade per la magistratura amministrativa e contabile, per i funzionari pubblici e per i liberi professionisti.

⁶³ Ivi, p. 38.

⁶⁴ Ivi, p. 43.

⁶⁵ Ivi, p. 45.

⁶⁶ C. NORDIO, *Una nuova giustizia*, Milano, 2026.

⁶⁷ U.C.P.I., *Breve compendio degli argomenti favorevoli alla riforma costituzionale della magistratura e delle ragioni della loro evidente fondatezza*, in www.camerepenali.it, 5

Ribadendo l'assoluta compatibilità della riforma con la Costituzione, si afferma anzitutto che l'attuazione della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, senza minimamente intaccare l'indipendenza del PM né i suoi rapporti con la polizia giudiziaria, eliminerebbe una volta per tutte quella vicinanza dovuta alla loro «colleganza»⁶⁸, migliorando l'equilibrio tra le parti processuali⁶⁹ e ponendo queste ultime dinnanzi a un giudice realmente terzo e imparziale⁷⁰. Si raggiungerebbe così una vicinanza con gli ordinamenti giuridici delle «grandi liberal-democrazie», in cui non vi è mai stata unità di carriera tra magistrati⁷¹. In questo modo, il giudice non avrebbe più sul collo il «respiro inquisitorio del PM» e tale lontananza avrebbe risvolti positivi anche sulla considerazione del sistema giustizia da parte dei cittadini e degli organi di informazione⁷².

Anche lo «sdoppiamento» del CSM, introducendo una (giusta) distanza tra magistrati giudicanti e requirenti, avrebbe «innegabili vantaggi», tra cui il fatto che il giudice che aspira all'ottenimento di

febbraio 2026. In senso favorevole alla riforma si sono espressi anche il prof. Sabino Cassese, con un'intervista a *Il Messaggero* del 30 ottobre 2025 e il prof. Salvatore Prisco, con argomentate ragioni dettagliatamente esposte nell'intervista rilasciata a V. Poso e pubblicata in www.giustiziainsieme.it con il titolo *Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria*, 24 gennaio 2026. Per il sì alla legge costituzionale si sono pronunciati anche i prof. Giorgio Spangher e Giovanni Maria Flora.

⁶⁸ N. ZANON, *Liberare la giustizia e i magistrati*, in www.rivistailmulino.it, 19 gennaio 2026, p. 2.

⁶⁹ In tal senso, v. il documento del Direttivo dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (ASPP) sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», leggibile su www.sistemapenale.it.

⁷⁰ G. CAZZOLA, *Perché voterò sì*, in www.rivistailmulino.it, 29 gennaio 2026, p. 2.

⁷¹ N. ZANON, *cit.*, p. 2.

⁷² N. ZANON, *ibidem*. V. anche S. CECCANTI, *Perché voterò "sì"*, in www.rivistailmulino.it, 19 febbraio 2026.

«posti apicali» non sarebbe più costretto a «omaggiare i pubblici ministeri» consiglieri dell'unico CSM⁷³.

Il sorteggio, poi, rappresenterebbe l'unico strumento «in grado di sottrarre l'amministrazione del personale giudiziario al potere spartitorio delle correnti»⁷⁴ e sarebbe anche la modalità di selezione più opportuna per un organo che non svolge alcun ruolo rappresentativo⁷⁵. Del resto, si ricorda, l'elezione tramite sorteggio non è estranea alla Costituzione, che la prevede all'art. 135 Cost. con riferimento al Collegio nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica⁷⁶. Sarebbe paradossale, poi, affermare che non tutti i magistrati abbiano le capacità necessarie per svolgere le valutazioni amministrative tipiche del CSM, atteso che chiunque di loro ha «nel proprio bagaglio professionale, la capacità di decidere dei beni, e talvolta della libertà, dei cittadini (è stato selezionato per questo!)»⁷⁷.

Quanto, infine, all'Alta Corte si vede con favore l'attribuzione della funzione disciplinare a un organo esterno, così da «sottrarre il momento disciplinare al circuito eletti/elettori», riducendo il deprecabile “perdonismo” che caratterizzerebbe la Sezione disciplinare del CSM, evitando «una giustizia disciplinare “dei pari”» e restaurando la «fiducia di cui la magistratura deve godere nella società»⁷⁸. Del resto, tale scelta si pone in continuità con l'introduzione della riserva di legge per gli illeciti disciplinari: se, invero, è la legge a stabilire le fattispecie, deve conseguentemente essere un organo *terzo* ad accertarne la sussistenza⁷⁹.

⁷³ N. ZANON, *ibidem*.

⁷⁴ G. CAZZOLA, *cit.*, p. 3.

⁷⁵ N. ZANON, *cit.*, p. 4.

⁷⁶ G. CAZZOLA, *cit.*, p. 3.

⁷⁷ N. ZANON, *cit.*, p. 4.

⁷⁸ N. ZANON, *ivi*, p. 5.

⁷⁹ N. ZANON, *Qualche ragione a sostegno di un'Alta Corte disciplinare*, in *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, R. Balduzzi e G. Grasso (a cura di), Milano 2025, p. 33.

Esaminiamo ora le ragioni del “no”⁸⁰, sinteticamente espresse anche in un documento sottoscritto da docenti di procedura penale di diverse Università⁸¹ e pubblicato in risposta al già citato documento diffuso dall’Associazione tra gli Studiosi del processo penale “G.D. Pisapia”.

In dottrina v’è chi critica la riforma in esame in via generale, in quanto strumentale a consolidare la maggioranza politica, intervenendo su principi fondamentali della Costituzione⁸² stravolgendo la natura stessa del CSM, quale «organo a garanzia dell’autonomia della magistratura e di rappresentanza del pluralismo culturale»⁸³. Con toni forse troppo apocalittici, si volge perciò il monito alle forze politiche «di smetterla di giocare con la Costituzione»⁸⁴, con interventi «punitivi, che servono solo a intimorire i giudici»⁸⁵.

Entrando più nel merito, quanto alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti si critica anzitutto la tecnica

⁸⁰ Per le ragioni del no, condivise dall’ANM, si sono espressi, tra i molti, G. ZAGREBELSKY, *Introduzione*, in M. TRAVAGLIO, *Perché NO*, Carrara, 2026, pp. 5-20; N. ROSSI-A. SPATARO, *Le ragioni del NO*, Roma-Bari, 2026; S. PASSIGLI, *Nordio. Ragioni e pericoli di una riforma*, Firenze, 2026.

⁸¹ Documento sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare sottoscritto da studiose e studiosi di Procedura penale del 25 novembre 2025, in www.sistemapenale.it.

⁸² Avanzano l’ipotesi, piuttosto estrema, della contrarietà della riforma ad alcuni principi supremi della Costituzione N. LUDOVICI e G. SCARSELLI, *Referendum sulla riforma costituzionale dell’assetto della magistratura e necessaria preavutazione di ammissibilità di esso da parte della Corte Costituzionale*, 12 gennaio 2026, in www.giustizjainsieme.it.

⁸³ R. ROMBOLI, *Magistratura e politica dalla finestra del Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1-2, 2025, p. 9.

⁸⁴ G. SILVESTRI, *La riforma della Costituzione e l’ordinamento giudiziario*, in www.sistemapenale.it, 28 gennaio 2026, p. 2.

⁸⁵ E. GROSSO, *Le ragioni per opporsi a una riforma sbagliata e pericolosa*, in www.micromega.net, 30 gennaio 2026, p. 3.

redazionale utilizzata dal legislatore costituzionale, che rimette a quello ordinario «ampi spazi», lasciando che decida su aspetti rilevanti circa il futuro *status* dei magistrati (fra i quali, a titolo esemplificativo, le modalità di accesso alla funzione, le regole deontologiche, la formazione professionale)⁸⁶. Si afferma, poi, che con l'introduzione della separazione delle carriere il legislatore risponderebbe a un problema in realtà inesistente, in quanto già nei fatti i passaggi di carriera sono numericamente residuali⁸⁷. Si rileva, altresì, che la separazione delle carriere non risolverà i gravi problemi della giustizia penale e che, in ogni caso, il compimento del sistema accusatorio potrebbe realizzarsi con riforme di contenuto (non di struttura), oltre che con un mutamento culturale nell'approccio di singoli giudici nei confronti dei PM e dei difensori⁸⁸.

Si argomenta inoltre che, se poi l'intenzione del legislatore fosse quella di separare tutte le carriere di coloro che giudicano sull'operato di altri colleghi, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di dover creare «tante carriere separate per quanti sono i gradi di giudizio», poiché è evidente che anche i giudici di appello e quelli di legittimità sono colleghi di quelli che hanno emesso le sentenze che innanzi a loro si impugnano⁸⁹.

Quanto allo “sdoppiamento” del CSM, esso condurrebbe all'isolamento delle due magistrature, rendendole due corporazioni

⁸⁶ G. SILVESTRI, *cit.*, p. 3 e nello stesso senso V. ROPPO, *cit.*, p. 2.

⁸⁷ G. SILVESTRI, *cit.*, p. 4, nello stesso senso E. GROSSO, *ivi*, p. 3; F. PIZZOLATO, “No” a una riforma ambigua della magistratura: per una democrazia autenticamente costituzionale, in www.appuntidiculturaepolitica.it, 27 gennaio 2026, p. 1 ss. e L. SCARPELLI, *La riforma costituzionale del C.S.M.*, in www.dirittogiustiziacostituzione.it, 16 dicembre 2025, p. 1 ss.; G. AZZARITI, *Più che separare le carriere, indebolire la giustizia*, in *Questione Giustizia*, 1-2, 2025, p. 191.

⁸⁸ G.M. FLICK, *Dalla separazione delle carriere al giusto processo*, 25 giugno 2025, in www.sistemapenale.it.

⁸⁹ G. SILVESTRI, *cit.*, p. 4.

chiuse e autoreferenziali, in possibile conflitto⁹⁰. Si realizzerebbe così un indebolimento della magistratura a favore della politica, nell'antica logica del «*divide et impera*»⁹¹. Si rischia, peraltro, di ledere l'indipendenza della magistratura requirente, sottoponendo «inevitabilmente» quest'ultima alla politica⁹² e questo rappresenterebbe il reale fine della riforma, sebbene non espressamente dichiarato⁹³.

Con riferimento, inoltre, all'introduzione del sorteggio come modalità di elezione dei componenti del CSM - qualificata come una vera e propria «offesa» del legislatore alla magistratura⁹⁴ - si svolgono almeno tre critiche⁹⁵: *1*) si afferma che tale non può essere la soluzione per eliminare le correnti che continueranno a esistere⁹⁶, ma si otterrà solo di rendere la composizione dei collegi del CSM del tutto sproporzionata e anzi di accentuarne i tratti più odiosi, non essendovi alcuna garanzia a che «i fortunati, selezionati dalla sorte, non interpretino l'assunzione della carica come l'unica

⁹⁰ *Ivi*, p. 5, nello stesso senso E. GROSSO, *cit.*, p. 9; F. PIZZOLATO, *cit.*, p. 2.

⁹¹ R.C. MARUOTTI, *Le ragioni del no*, in www.ilmulino.it, 19 gennaio 2026, p. 2 e nello stesso senso V. ROPPO, *cit.*, p. 3.

⁹² G. SILVESTRI, *cit.*, p. 5.

⁹³ G. DE MINICO, *Intervento*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare*, *cit.*, p. 60. In dottrina, tuttavia, si evidenzia che al raggiungimento di tale scopo si opporrebbe oggi il fatto che «l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine della magistratura sia requirente sia giudicante trovano una copertura costituzionale certa» negli artt. 101 e 104 Cost., così G. AZZARITI, *cit.*, p. 192, in quanto travolgerebbe «la natura rappresentativa dell'organo e la sua capacità funzionale».

⁹⁴ G. DE MINICO, *cit.*, p. 60, afferma espressamente che «tale modalità di selezione offende la magistratura perché il legislatore prima ritiene i giudici capaci di pronunciare una sentenza di condanna all'ergastolo, ma poi considera gli stessi incapaci di eleggere i propri componenti nel Csm».

⁹⁵ G. SILVESTRI, *cit.*, p. 5 e ss., nello stesso senso M. SICLARI, *Perché respingere la riforma*, in www.rivistailmulino.it, 29 gennaio 2026, p. 3. In senso critico rispetto al meccanismo del sorteggio anche G. AZZARITI, *op. cit.*, pp. 191-192.

⁹⁶ R.C. MARUOTTI, *cit.*, p. 3, nello stesso senso R. FUZIO, *Intervento*, in AA.VV., *Corte disciplinare*, *cit.*, p. 66.

“occasione” che sia data loro, nella vita, per garantirsi quei vantaggi e prebende personali di carriera cui mai, altrimenti, si sarebbero sognati di poter ambire⁹⁷; *ii*) si sottolinea che non tutti i magistrati hanno le capacità di rivestire il ruolo di componente del CSM e che la scelta di chi debba ricoprire tale incarico non può che essere di coloro che saranno soggetti alle sue decisioni⁹⁸; *iii*) si critica, in ogni caso, la diversità tra il sorteggio puro dei membri togati e il sorteggio temperato previsto per i membri laici⁹⁹, oltre a mettere in rilievo che per l’approvazione della lista dei sorteggiabili a membri laici non è prevista nemmeno una maggioranza parlamentare qualificata.

Quanto, infine, all’Alta Corte si rileva come essa sia non solo una scelta criticabile, ma anche contraddittoria con lo spirito della riforma¹⁰⁰.

Criticabile, in quanto: non si rivolge a tutti i magistrati con una riforma organica della giurisdizione disciplinare, concentrandosi solo su quella ordinaria¹⁰¹; introduce un principio di gerarchia tra

⁹⁷ E. GROSSO, *cit.*, p. 5.

⁹⁸ In senso analogo R. ROMBOLI, *cit.*, p. 38, secondo cui «Stante il tipo di funzioni che il Csm è chiamato a esercitare, indubbio è il rilievo che vengono ad assumere le qualità personali del candidato, quali la professionalità, l’idoneità e le capacità specifiche richieste, l’indipendenza e l’autorevolezza».

⁹⁹ N. ROSSI, *Il sorteggio per i due CSM e per l’Alta Corte disciplinare. Così rinascono corporazione e gerarchia*, in *Questione giustizia*, 1-2, 2025, p. 112. Secondo un documento sottoscritto dai professori Francesco Caprioli, Marcello Daniele e Paolo Ferrua, pubblicato il 20 febbraio 2026 in www.sistemapenale.it, tale previsione differenziata si porrebbe addirittura in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, con conseguente incostituzionalità della riforma *in parte qua* per violazione di un limite alla revisione costituzionale.

¹⁰⁰ G. SILVESTRI, *cit.*, p. 7.

¹⁰¹ Sul punto, M. CASSANO, *Conclusioni*, in AA.VV., *L’alta Corte disciplinare*, *cit.*, p. 77, anche se si avverte in dottrina la difficoltà di una riforma organica in tal senso, così E. BRUTI LIBERATI, nell’intervento in AA.VV., *L’alta Corte disciplinare*, *cit.*, p. 52, afferma che «L’idea di un unico giudice disciplinare per le magistrature ordinaria e amministrativa è certamente suggestiva, ma di ben difficile

giudici di merito e di legittimità¹⁰²; limita l'impugnabilità delle decisioni emesse da tale organo «*soltanto*» innanzi a esso, in contrasto con l'art. 111 Cost.¹⁰³.

Contraddittoria perché reintroduce quell'unicità tra magistrati giudicanti e requirenti nell'esercizio della funzione disciplinare¹⁰⁴ e perché realizza un sistema in cui i suoi componenti diventano l'uno il giudice dell'altro.

4. *Lo spirito della riforma e le sue criticità*

Orbene, esaminata la lettera della riforma (§2) e dato conto del dibattito in corso sul tema (§3), possiamo adesso tentare di ricostruire le *rationes* dell'intervento e le sue potenziali criticità, al di là delle dichiarazioni di intenti e delle inevitabili semplificazioni che caratterizzano una campagna referendaria particolarmente

realizzazione in quadro nel quale non sembra esservi alcuno spazio per una unificazione delle giurisdizioni».

¹⁰² Sul punto, E. BRUTI LIBERATI, *cit.*, p. 55, afferma che limitare l'accesso alla composizione dell'Alta Corte disciplinare ai giudici di legittimità sarebbe un «omaggio al tradizionale principio gerarchico, contro la Costituzione».

¹⁰³ R.C. MARUOTTI, *cit.*, p. 3. Anche L. Violante nell'intervento in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare*, *cit.*, p. 48, si chiede se il ricorso avverso le decisioni disciplinari in Corte di cassazione, *ex art 111*, comma 7, Cost. potrà sopravvivere.

¹⁰⁴ V. ROPPO, *cit.*, p. 3.

travagliata, sia sul piano procedurale¹⁰⁵ che sul piano sostanziale¹⁰⁶.

In buona sostanza, possiamo rintracciare quattro linee direttrici lungo cui si muove il legislatore costituzionale.

In primo luogo (senza voler qui esprimere un giudizio di meritevolezza sul punto) appare innegabile l'intento di ridimensionare il potere interno ed esterno della magistratura come corpo, attraverso la sua suddivisione in due tronconi non comunicanti, la diminuzione di rappresentatività e autorevolezza

¹⁰⁵ Nel momento in cui si scrive è in corso una vera e propria battaglia legale e mediatica avente a oggetto la formulazione del quesito del *referendum* confermativo e la data delle consultazioni. Da un lato, invero, la battaglia del Comitato Promotore del *referendum* potrebbe presentare alcuni tratti di strumentalità (la formulazione del quesito, in verità, non sconvolge in maniera radicale quella già approvata dall'Ufficio centrale, come poteva invece accadere con un tentativo di proposizione di un quesito più analitico o di più quesiti "spacchettati", ancorché di incerta legittimità - sul punto, v. A. ALBERTI, *Note intorno alla fase referendaria costituzionale*, in *Rivista AIC*, 4, 2016, pp. 1-16); dall'altro, il Governo e la maggioranza hanno impresso al *referendum* una torsione palesemente plebiscitaria, dapprima con la presentazione immediata del quesito di maggioranza alla Corte di cassazione, successivamente con la decisione di non far slittare la data della consultazione a seguito dell'approvazione del quesito del Comitato promotore, attraverso un inedito *escamotage* di "correzione" del decreto presidenziale di indizione del *referendum*, di dubbia compatibilità con quanto previsto dall'art. 138 Cost.

¹⁰⁶ Se negli ultimi anni le critiche reciproche tra politica e magistratura hanno assunto toni particolarmente aspri, le tensioni, già esistenti, sembrano oggi sfociare in veri e propri scambi di accuse, che tradiscono una reciproca insofferenza di fondo, che vede da un lato una politica incapace di garantire una legislazione coerente ed efficace, dall'altro una magistratura che, forse anche suo malgrado, si fa promotrice di un attivismo giudiziario non sempre rispettoso del principio della soggezione del giudice alla legge e spesso interpretabile come una forma di inaccettabile ingerenza nelle scelte politiche, spettanti agli organi democratico-rappresentativi. Nelle ultime settimane, in particolare, si assiste a una pericolosa campagna di delegittimazione reciproca dai toni sempre più violenti, che coinvolge esponenti del Governo e della magistratura.

dei due CSM, nonché la sottrazione del potere disciplinare all'organo di governo autonomo. Tale scelta, in fondo, appare in linea con le ultime riforme approvate in materia di ordinamento giudiziario, ma le supera drasticamente nel momento in cui affida completamente alla dea bendata, tra migliaia di magistrati, la selezione di tutti coloro che dovranno assolvere compiti delicatissimi di amministrazione della magistratura, che nulla c'entrano con l'esercizio della funzione giurisdizionale¹⁰⁷ e che richiedono autorevolezza, nonché la capacità di far valere le proprie ragioni nei confronti tanto degli altri poteri dello Stato quanto degli stessi magistrati.

Altrettanto evidente, in secondo luogo, è l'intento di eliminare in maniera radicale e definitiva, attraverso la costituzionalizzazione del sorteggio, il fenomeno del correntismo, se non addirittura le correnti stesse, viste come canali di politicizzazione della magistratura sia sul piano ideologico - con conseguente asservimento della funzione a soggettive visioni politiche - sia sul piano più bassamente clientelare - con conseguente mercimonio della funzione per favorire persone, partiti e gruppi di interesse, anche in vista di eventuali benefici personali di ritorno.

In terzo luogo, attraverso l'esternalizzazione del potere disciplinare e la creazione di un'Alta Corte *ad hoc* (senz'altro più autorevole del CSM, quantomeno per composizione), lo scopo che il legislatore sembra perseguire è quello di responsabilizzare i magistrati tanto nell'esercizio della funzione quanto, più in generale, nella condotta. Invero, la sede disciplinare è in effetti quella in cui più facilmente i magistrati potrebbero rispondere del proprio operato, atteso che, almeno finora, sia la disciplina sulla

¹⁰⁷ In tal senso si esprime da tempo autorevole dottrina. AA.VV., *L'ordinamento giudiziario*, a cura di A. Pizzorusso, Bologna, 1974, p. 283. Ciò, d'altra parte è riconosciuto dalla stessa Relazione, quando sottrae al CSM la funzione disciplinare proprio con l'argomento che, trattandosi di una funzione giurisdizionale, nulla avrebbe a che vedere con le competenze (solo amministrative?) del Consiglio.

responsabilità civile che le valutazioni di professionalità si sono rivelate armi spuntate e pur sempre esposte alla logica corporativa. Anche in questo caso, è solo con una palese forzatura che nella relazione di accompagnamento si è dichiarato di voler proseguire il percorso iniziato con la l. n. 71 del 2022, che ha sì introdotto dei correttivi a garanzia dell'indipendenza, dell'imparzialità e della separatezza della Sezione disciplinare rispetto al resto del CSM, ma che certo non ha neppure prospettato la creazione di un organo come un'Alta Corte *solo* disciplinare, a composizione mista tecnico-politica e solo per la magistratura ordinaria¹⁰⁸. A ogni modo, l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare composta da membri laici e membri togati sorteggiati in seno a un peculiare, prestigioso e ristretto sottosistema dell'ordine giudiziario sarebbe volta a costruire, quanto più possibile, una terzietà dell'organo disciplinare rispetto alla magistratura nel suo complesso.

Da ultimo (ma solo da ultimo, considerata l'ampiezza della riforma e la possibilità di realizzare tale scopo con legge ordinaria), sembrerebbe che, separando la magistratura requirente da quella giudicante, si intenda effettivamente riconfigurare il ruolo della pubblica accusa, eliminando possibili influenze derivanti da una prossimità istituzionale e valorizzando il principio della parità delle armi.

Contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento, invece, sul piano dell'efficienza e della «qualità» dell'esercizio dell'attività giurisdizionale non sembra che la riforma,

¹⁰⁸ Nella Relazione della Commissione Luciani, p. 17, la proposta per l'istituzione di un'Alta Corte, ben diversa da quella contenuta nella riforma, era la seguente: «un'Alta Corte della magistratura (composta da magistrati ordinari e speciali), cui affidare il contenzioso sui provvedimenti del CSM (comprese le pronunce della sezione disciplinare) e degli organi di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle magistrature speciali, nonché la risoluzione dei conflitti di giurisdizione».

di per sé, possa apportare dei concreti miglioramenti¹⁰⁹; forse - e forse questo spera il legislatore - ciò potrebbe indirettamente derivare dalla neutralizzazione degli interessi privati e corporativi perseguiti mediante le logiche elettorali finora vigenti, tuttavia non è affatto detto che accada, così come non è detto che il sorteggio condurrà alla selezione di consiglieri integri e dotati delle attitudini necessarie per l'esercizio delle relative funzioni - del tutto diverse da quelle giurisdizionali¹¹⁰. D'altra parte, neppure è chiaro se, in base al testo della nuova norma costituzionale, tutti i magistrati debbano essere necessariamente inclusi fra i sorteggiabili ovvero se, anche a tutela dell'autorevolezza dell'organo, sia possibile prevedere delle esclusioni o dei temperamenti derivanti, per esempio, dall'aver subito sanzioni disciplinari o dal mancato superamento di una o più valutazioni di professionalità¹¹¹.

Così sintetizzate le linee direttrici della legge costituzionale, passiamo ora a vederne le implicazioni e le criticità, in parte già rilevate nei paragrafi precedenti.

Vediamo, anzitutto, le problematiche derivanti dalla

¹⁰⁹ Questo viene apertamente confessato e riconosciuto dagli stessi componenti della maggioranza e sostenitori della riforma. Si vedano, p.e., le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Nordio e dalla senatrice Giulia Bongiorno, che in più circostanze hanno affermato chiaramente che la riforma non ha nulla a che vedere con l'efficienza del sistema giustizia.

¹¹⁰ Ciò trova conferma anche nel fatto che, attualmente, la legge ordinaria (l. n. 71 del 2022, art.2, comma 1, lett. d) e l. n. 195 del 1958, art. 11) prevede quantomeno per il conferimento degli incarichi direttivi, di carattere fondamentalmente amministrativo, analogo a quello delle funzioni affidate agli altri organi di amministrazione della giustizia, incluso il CSM, una valutazione delle «attitudini del candidato».

¹¹¹ Un altro nodo problematico sarà quello della presenza di esponenti della magistratura di legittimità all'interno dei CSM. Attualmente, col vigente sistema elettorale, è prevista la necessaria partecipazione di tale categoria all'organo, nella misura di due membri. Col sistema del sorteggio non è chiaro se, in coerenza con lo spirito e la lettera della riforma, sarà possibile mantenere o meno tale previsione magari con la creazione di un elenco *ad hoc* di sorteggiabili.

costituzionalizzazione del sorteggio e dallo sdoppiamento dei CSM, rispondenti alle prime due *rationes* individuate.

Come correttamente rilevato in dottrina - tra l'altro da chi non può certo essere tacciato di voler demonizzare la riforma - il sistema del sorteggio suscita «perplexità, stante la assoluta imprevedibilità della componente togata che pur dovendo garantire una capacità valutativa non può non esprimere posizioni anche politico-culturali sulle riforme, oltre ad individuare i colleghi maggiormente idonei alle posizioni direttive e semidirettive, sicuramente oggetto di interessi correntizi, ma che la casualità dei componenti non necessariamente sarà in grado di assicurare in termini maggiori di quelli presenti oggi»¹¹².

In breve, il rischio è quello di ritrovarsi con consiglieri assolutamente inadatti al ruolo (poiché non è vero che chi è in grado esercitare la funzione giurisdizionale è anche in grado di esercitare funzioni amministrative e direttive, che richiedono peculiari attitudini), comunque condizionati da visioni ideologico-politiche la cui combinazione sarà ogni volta una sorpresa e pur sempre esposti a pressioni di tipo puramente clientelare. Quanto invece all'effettiva capacità del sorteggio di eliminare i meccanismi distorsivi nel funzionamento dell'organo di governo autonomo della magistratura, non può non segnalarsi che di essi vi era testimonianza già in tempi in cui non c'erano né elezioni, né correnti - con la precisazione che, all'epoca, tali patologie venivano imputate all'eccessiva burocratizzazione dell'organo¹¹³. Non si

¹¹² G. SPANGHER, *La riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario tra politica e magistratura*, in *www.discrimen.it*, 14 marzo 2025.

¹¹³ Già nel 1974, in un tempo in cui il CSM era concepito come organo «sostanzialmente amministrativo» e le correnti ancora erano ai primi vagiti, si denunciava in dottrina il volto di un Consiglio superiore incistato dal clientelismo e dalla logica del carrierismo burocratico, riprendendo peraltro notazioni già avanzate da Jemolo nel 1947, quando i membri del CSM erano di nomina governativa e delle correnti non esisteva neppure l'ombra. Ciò che è interessante è che, se oggi attribuiamo i meccanismi collusivi alla eccessiva

dovrebbe poi dimenticare che l'applicazione del sorteggio, proprio di recente, si è già rivelata inefficace in un altro ambiente a rischio di corporativismo come quello universitario, dove tale metodo è stato introdotto nella formazione delle commissioni di concorso e di abilitazione scientifica nazionale sempre al fine di stroncare i meccanismi di cooptazione e le cc.dd. baronie: ebbene, a distanza di quasi vent'anni da quella riforma, dai dati emerge che tali meccanismi sono tutt'altro che cambiati e non vi è stato alcun miglioramento della qualità media della ricerca accademica¹¹⁴.

Un altro aspetto da non trascurare è il *deficit* di legittimazione che l'organo di vertice del sistema di governo autonomo della magistratura dovrà scontare, anche in rapporto alle altre strutture che compongono l'ordinamento giudiziario. Il nuovo, inevitabile, intervento in materia dovrà tenere conto di ciò e verosimilmente, al fine di non lasciare assurdi sbilanciamenti tra gli organi di amministrazione della giurisdizione sul piano della legittimazione e dell'autorevolezza, imporrà una revisione profonda anche dei consigli giudiziari, attualmente elettivi, rappresentativi di differenti

politicizzazione del Consiglio, all'epoca avveniva esattamente il contrario: «Compito [del CSM] è di contribuire ai servizi giudiziari, ma il suo compito è servente alla struttura prescelta, e non viceversa: ed è proprio l'attuale assetto, piattamente impiegatizio e "sconnesso" dalla giurisdizione, a comportare un Consiglio superiore di pari configurazione, la cui attività non può che consistere in una politica di amministrazione del personale, sommersa da istanze corporative e dall'assillo quotidiano di chi cerca ulteriori qualificazioni in carriere *parallele e informali*, che permettano di staccarsi dalla grigia massa dei colleghi» (AA.VV., *L'ordinamento giudiziario*, cit., p. 291, corsivo dell'Autore). Ciò che resta di comune, ieri e oggi, è la possibilità per i magistrati di crearsi una «carriera parallela» passando per le stanze della politica, attraverso gli incarichi fuori ruolo.

¹¹⁴ V. G. SANTALUCIA, *Il sorteggio per il Csm e le correnti dell'associazionismo giudiziario. Per il superamento di alcuni luoghi comuni*, 1° febbraio 2026, in www.giustiziainsieme.it. La raccolta e l'analisi dei dati sui concorsi universitari sono tratte dalla relazione dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, pubblicata sul sito del Senato nel luglio del 2017.

categorie di operatori della giustizia e formati da magistrati sia giudicanti che requirenti. D'altra parte, un intervento sulle modalità di selezione dei membri dei consigli giudiziari appare comunque necessario al fine di preservare l'effetto utile della previsione del sorteggio per il CSM (che sarebbe vanificato ove le correnti continuassero a esercitare il proprio potere a livello locale).

Ma se spingessimo il principio ispiratore della riforma alle sue conseguenze più radicali, dovremmo arrivare a un'ulteriore implicazione: si è visto che il presupposto è quello (errato, ad avviso di chi scrive) della fungibilità di tutti i magistrati nell'esercizio delle funzioni di amministrazione e che la logica è quella di impedire loro di essere esposti ai rischi della politicizzazione, del correntismo e del carrierismo nella selezione di chi debba occupare ruoli capaci di incidere su equilibri che coinvolgono le istituzioni democratico-rappresentative; se così è, allora, per coerenza, il metodo del sorteggio, oltre che ai consigli giudiziari, dovrebbe forse essere esteso direttamente anche alla selezione delle figure destinate ai ruoli direttivi e semi-direttivi, pietra del c.d. scandalo delle nomine.

Non v'è chi non veda come tali riorganizzazioni a sorte, non ultima questa ipotetica (ma in fondo coerente) deriva sugli incarichi direttivi, in concreto, potrebbero impattare molto negativamente sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Ancora, sempre con riferimento alla logica del sorteggio, non si comprende per quale ragione il legislatore, fermi restando i requisiti di competenza sempre previsti per i componenti laici, non abbia ritenuto di sottrarre radicalmente anche questi ai rischi legati al metodo elettivo, poiché è chiaro che, se la compilazione dell'elenco di sorteggiabili (lo si ripete, non si sa quanto lungo), è affidata alla discrezionalità delle maggioranze politiche (non si sa quanto ampie), allora il rischio di influenza e di politicizzazione che si voleva far uscire dalla porta, rientra dalla finestra. E anzi si profila la possibilità che, in quanto "scelto" da una maggioranza parlamentare, il gruppo dei membri laici, potenzialmente omogeneo, possa rappresentare una minoranza organizzata all'interno dell'organo e riuscire a dirigerne - di fatto politicamente

- gli indirizzi.

Quanto allo sdoppiamento del CSM, preoccupa la frammentazione dell'organo di governo autonomo sia in relazione ai rapporti reciproci tra i due rami della magistratura (che perderebbero una sede comune di confronto), sia in relazione ai rapporti con gli altri poteri dello Stato (di fronte ai quali rischiano di trovarsi in posizione di maggiore debolezza nonché in contrasto fra di loro).

Un ulteriore fattore di perplessità deriva poi dall'incognita relativa alle dimensioni dei due CSM, con particolare riferimento a quello della magistratura requirente (di consistenza potenzialmente più ridotta dell'altro, vista la notevole inferiorità numerica dei requirenti rispetto ai giudicanti); cosicché, per esempio, se il meccanismo di attribuzione degli incarichi direttivi presso gli uffici giudiziari rimanesse invariato (ambito delicatissimo su cui il CSM ha già visto una forte compressione della propria discrezionalità da parte della giustizia amministrativa¹¹⁵), si potrebbe ipotizzare un aumento dell'influenza del Ministro della giustizia sulle relative scelte: attualmente, infatti, l'art. 11, comma 3, l. n. 195 del 1958 prevede che «*sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti*»¹¹⁶ e, a fronte di un CSM fondato su di una legittimazione molto debole (il sorteggio), potenzialmente privo di componenti togati autorevoli (per

¹¹⁵ V. G. CAMPANELLI, *Il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati tra formale discrezionalità del Csm e sostanziale sindacato "sostitutivo" del giudice amministrativo*, in *Questione Giustizia*, 2-3, 2022, pp. 64-76.

¹¹⁶ È vero che il comma 4 dell'art. 11, nell'ottica di contenere il potere del Ministro, prevede che egli «ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo [...] esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi»; nondimeno, non è chi non veda che un rilevante indebolimento dell'interlocutore, visto che un'interferenza nel processo decisionale è prevista (e anzi necessaria), comporti una riespansione dell'influenza del Ministro, al di là della lettera della norma.

funzioni, anzianità, ruoli ricoperti ecc.) e di consistenza numerica possibilmente ridotta, il rischio di una maggiore accondiscendenza alle preferenze espresse dall'organo politico è prevedibile.

Quanto alla creazione dell'Alta Corte disciplinare, pensata per responsabilizzare maggiormente i magistrati, possiamo evidenziare quanto segue.

In disparte le - superabili - critiche che sono state mosse rispetto al mancato coinvolgimento delle altre magistrature (amministrativa, militare e contabile) e al potenziale contrasto rispetto all'art. 102 Cost., come anche è stato notato¹¹⁷ il vero problema è che questa nuova istituzione rischia di reintrodurre una forma di gerarchia all'interno dell'ordine giudiziario, ponendo i magistrati di legittimità in una posizione sovraordinata, in netta discontinuità con la storia delle riforme in materia giudiziaria dal 1947 a oggi¹¹⁸. Inoltre, la platea estremamente ristretta e selezionata di togati sorteggiabili, potenzialmente omogenea da un punto di vista culturale e circoscritta anche territorialmente, potrebbe prestarsi a fenomeni di convergenza di vedute con la componente politica.

Per diverso profilo, deve avvertirsi che, se per caso si vedesse nell'Alta Corte una soluzione al problema di quello che è stato definito «creazionismo» giudiziario¹¹⁹, certamente si rimarrebbe

¹¹⁷ Questo aspetto problematico appare sottolineato in quasi tutti gli interventi contenuti nel volume collettaneo specificamente dedicato al tema dell'Alta Corte dall'Associazione Vittorio Bachelet, AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare*, cit.

¹¹⁸ Sul problema della magistratura alta come "casta" vicina al potere politico, che era stato ereditato dallo Stato liberale e che la Repubblica sin dalla sua nascita ha inteso risolvere con la radicale eliminazione della struttura gerarchica interna alla magistratura, oltre a ricordare il noto caso Pilotti che tanta impressione fece sui Costituenti, si veda G. MARANINI, *Carriera dei giudici, casta giudiziaria e potere politico*, in AA.VV., *Magistrati o funzionari?*, Vicenza 1962, pp. 56-62.

¹¹⁹ Con questo termine si intende per lo più riferirsi alla tendenza a interpretare la funzione del giudice come "creatrice" di diritto anziché come applicatrice di una norma già esistente. Com'è noto, il dibattito sul tema, con

delusi: per un verso, infatti, affinché possa esercitarsi un potere disciplinare che incida sulla libertà del giudice nell'esercizio della funzione, sarebbe necessario tipizzare per legge degli specifici illeciti deontologici molto più ampi rispetto a quelli attualmente previsti¹²⁰, che sicuramente sarebbero dichiarati incostituzionali per contrasto quantomeno con l'art. 101, comma 2, Cost. e con il principio di indipendenza della magistratura; per altro verso, se anche, per assurdo, pervenisse all'Alta Corte un controllo del genere, il rischio di arbitrio e di politicizzazione della giurisdizione non sarebbe certo eliminato, ma si sposterebbe sull'Alta Corte stessa, che non sarebbe certo un giudice più neutrale di quelli che giudica e che potrebbe addirittura imporre loro un vero e proprio indirizzo politico, veicolabile anche attraverso l'esercizio della

riferimento alla natura della giurisdizione e alla sua neutralità, è da sempre sconfinato e si lega a una pluralità di problemi filosofici e giuridici che non si può certo immaginare di risolvere creando un giudice disciplinare che sanzioni i colleghi che si scostino da una ipoteticamente chiara volontà legislativa. Sul tema, per limitarsi a richiamare una recente discussione in dottrina, v. A. LONGO - F. MODUGNO, *Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia*, Napoli, 2021 e M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023.

¹²⁰ Attualmente, il d. lgs. n. 109 del 2006, all'art. 2, comma 2, prevede che, in ogni caso, «l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare». In particolare, gli illeciti funzionali tipizzati all'art. 2, comma 1 (che presuppongono comunque una palese «negligenza inescusabile»), mirano a sanzionare il comportamento del magistrato, non già la scorrettezza del suo provvedimento, soggetto ai rimedi impugnatori. Come ben osservato in dottrina, infatti, «la compatibilità tra la responsabilità e l'indipendenza “funzionale” del magistrato implica che questi non possa essere disciplinarmente sanzionato per il modo in cui ha esercitato la funzione giudiziaria e, più precisamente, che non possa essere sindacato il provvedimento che costituisce il prodotto della sua attività. Si tratta infatti di evitare che la minaccia della sanzione possa indurre il magistrato ad “appiattare” la propria libertà interpretativa, conformandosi a determinati orientamenti giurisprudenziali» (F. BIONDI - N. ZANON, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019, p. 321).

nomofilachia, affidata proprio a quegli stessi magistrati di legittimità tra cui sarebbero estratti i membri dell'Alta Corte.

Da ultimo, con riferimento alla separazione delle carriere, sul fatto che questa sia necessaria alla piena realizzazione del modello di processo accusatorio, in realtà, il dibattito continua a essere aperto¹²¹; del fatto che essa non sia di per sé sufficiente a tale scopo, tuttavia, è complesso dubitare¹²². Per tale ragione, in assenza di riforme che incidano sulle regole del processo valorizzando il contraddittorio come metodo di accertamento della verità, è difficile che la separazione delle carriere possa rivoluzionare il processo penale in senso garantista¹²³, mentre la più radicale separazione dei due rami della magistratura che si vorrebbe attuare va ben oltre tale scopo.

Al di là di questi interrogativi che ci si pone direttamente con riferimento a ciò che questa riforma espressamente (e talvolta ambiguamente) dice, non si può nascondere che uno dei maggiori problemi ch'essa presenta sta forse in quello che non dice e che sarà da costruire mediante la legge ordinaria. Questa è la grande incognita delle ampie riserve di legge contenute nell'intervento, istituti teoricamente di garanzia, ma che, nel caso di specie, rimettono alla maggioranza parlamentare scelte fondamentali in ordine alla fisionomia dell'ordinamento giudiziario che verrà, in caso di vittoria del sì al *referendum* di marzo. Ciò, con possibili - e

¹²¹ Sul tema, v. V. POSO, *Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria* Intervista a Mitja Gialuz, 25 gennaio 2026, in www.giustiziainsieme.it. Ad avviso di Franco Coppi, che ha recentemente rilasciato un'intervista al *Fatto Quotidiano*, la separazione delle carriere in realtà non apporterà alcun vantaggio per la difesa dell'imputato, la cui garanzia rimarrà ralla prudenza del singolo giudice e alla sua capacità di valutare gli argomenti dell'accusa e della difesa, virtù che certo la separazione delle carriere (*recte* delle magistrature) non attribuirà ai giudici.

¹²² Sul punto, v. P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, in www.discrimen.it, 21 marzo 2025 e ID., *Franco Cordero e il processo accusatorio*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 1(28), 2024, pp. 9-21.

¹²³ P. FERRUA, *La magistratura*, cit.

seri - rischi per l'efficienza del sistema giustizia.

Ciò che, in ogni caso, sembra importante sottolineare è che una "bonifica" della magistratura dalle correnti e dalle logiche elettorali, di per sé, ammesso che abbia successo, non renderà il corpo e i suoi appartenenti immuni da opinioni politiche sulla propria funzione, né dalle dinamiche clientelari che, purtroppo, continueranno ad assediare Consiglio e consiglieri, come tutte le realtà in cui è in gioco l'esercizio del potere. Per quanto impattante possa essere una riforma costituzionale - e questa, a ben vedere, lo è -, certo non ha la forza di modificare gli uomini e i vizi che li tormentano; e dire il contrario, se non è fuorviante, è quantomeno ingenuo.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di Renato Balduzzi e Gianluca Grasso, Milano, 2025; AA.VV., *L'ordinamento giudiziario*, a cura di A. Pizzorusso, Bologna, 1974; AA.VV., *La riforma dell'ordinamento giudiziario: analisi e commenti alla legge delega n. 71 del 2022*, in *Questione Giustizia*, 2-3, 2022; A. ALBERTI, *Note intorno alla fase referendaria costituzionale*, in *Rivista AIC*, 4, 2016, pp. 1-16; G. AZZARITI, *Più che separare le carriere, indebolire la giustizia*, in *Questione Giustizia*, 1-2, 2025, pp. 191-193; F. BIONDI - N. ZANON, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019; P. BOURDIEU - J.-C. PASSERON, *La riproduzione. Per una teoria dei sistemi di insegnamento*, Firenze, 2006 (orig. *La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris, 1970); E. BRUTI LIBERATI, *Intervento*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, Milano, 2025, pp. 51-56; V. G. CAMPANELLI, *Il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati tra formale discrezionalità del Csm e sostanziale sindacato "sostitutivo" del giudice amministrativo*, in *Questione Giustizia*, 2-

3, 2022, pp. 64-76; M. CASSANO, *Conclusioni*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, Milano, 2025, pp. 73-82; G. CAZZOLA, *Perché voterò sì*, in www.rivistailmulino.it, 29 gennaio 2026; S. CECCANTI, *Perché voterò "sì"*, in www.rivistailmulino.it, 19 febbraio 2026; G. DE MINICO, *Intervento*, in *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, Milano, 2025, pp. 59-62; P. FERRUA, *Franco Cordero e il processo accusatorio*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 1(28), 2024, pp. 9-21; ID., *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, in www.discrimen.it, 21 marzo 2025; G.M. FLICK, *Dalla separazione delle carriere al giusto processo*, in www.sistemapenale.it, 25 giugno 2025; ID., *Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica*, in *Rivista AIC*, 1, 2016, pp. 1-9; R. FUZIO, *Intervento*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, Milano, 2025, pp. 65-72; G.L. GATTA, *Separazione delle carriere: la riforma costituzionale in pillole e il testo del d.d.l.*, in *Sistema penale*, 1, 2025, pp. 175-179; E. GROSSO, *Le ragioni per opporsi a una riforma sbagliata e pericolosa*, in www.micromega.net, 30 gennaio 2026; V. M. GUGLIELMI, *Il CSM italiano e lo "scandalo delle nomine"*, in www.questionegiustizia.it, 22 dicembre 2022; A. LONGO - F. MODUGNO, *Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia*, Napoli, 2021; M. LUCIANI, *Bonapartismo, oggi?*, in *Teoria politica*, Annali IX, 2019, pp. 139-168; ID., *Il diritto della forza, «Lectio brevis»* presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 19 aprile 2024, in <https://www.lincoln.it/it/tipo-article/preprint>; ID., *La massima concentrazione del minimo potere. Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee*, in *Teoria politica*, 5, 2015, pp. 113-134; ID., *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023; N. LUDOVICI e G. SCARSELLI, *Referendum sulla riforma costituzionale dell'assetto della magistratura e necessaria prevalutazione di ammissibilità di*

esso da parte della Corte Costituzionale, in www.giustiziainsieme.it, 12 gennaio 2026; G. MARANINI, *Carriera dei giudici, casta giudiziaria e potere politico*, in AA.VV., *Magistrati o funzionari?*, Vicenza, 1962, pp. 56-62; R.C. MARUOTTI, *Le ragioni del no*, in www.rivistailmulino.it, 19 gennaio 2026; C. NORDIO, *Una nuova giustizia*, Milano, 2026; S. PASSIGLI, *Nordio. Ragioni e pericoli di una riforma*, Firenze, 2026; V. M. PATARNELLO, *Assetto, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nel tormentato percorso della riforma Cartabia*, in *Questione giustizia*, 2-3, 2022, pp. 35-43; F. PIZZOLATO, “No” a una riforma ambigua della magistratura: per una democrazia autenticamente costituzionale, in www.appuntidiculturapolitica.it, 27 gennaio 2026; V. POSO, *Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria* Intervista a Mitja Gialuz, in www.giustiziainsieme.it, 25 gennaio 2026; R. ROMBOLI, *Magistratura e politica dalla finestra del Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1-2/2025, pp. 1-22; V. ROPPO, *La riforma della magistratura fra “testo” e “contesto”*, in www.questionegiustizia.it, 15 dicembre 2025; N. ROSSI-A. SPATARO, *Le ragioni del NO*, Roma-Bari, 2026; N. ROSSI, *Il sorteggio per i due CSM e per l’Alta Corte disciplinare. Così rinascono corporazione e gerarchia*, in *Questione giustizia*, 1-2, 2025, pp. 110-114; M. RUOTOLO, *La verticalizzazione del potere. La separazione dei poteri alla prova dell’integrazione europea e di una recente proposta di riforma costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2024, pp. 168-193; V. G. SANTALUCIA, *Il sorteggio per il Csm e le correnti dell’associazionismo giudiziario. Per il superamento di alcuni luoghi comuni*, in www.giustiziainsieme.it, 1° febbraio 2026; L. SCARPELLI, *La riforma costituzionale del C.S.M.*, in www.dirittoigiustiziacostituzione.it, 16 dicembre 2025; C. SCHMITT, *Il concetto di politico*, in *Le categorie del politico*, Bologna, 1972 (orig. *Der Begriff des Politischen*, Berlin, 1932); M. SICLARI, *Perché respingere la riforma*, in www.rivistailmulino.it, 29

gennaio 2026; G. SILVESTRI, *La riforma della Costituzione e l'ordinamento giudiziario*, in *www.sistemapenale.it*, 28 gennaio 2026; G. SPANGHER, *La riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario tra politica e magistratura*, in *www.discrimen.it*, 14 marzo 2025; U.C.P.I., *Breve compendio degli argomenti favorevoli alla riforma costituzionale della magistratura e delle ragioni della loro evidente fondatezza*, in *www.camerepenali.it*, 5 febbraio 2026; L. VIOLANTE, *Intervento*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, R. Balduzzi e G. Grasso (a cura di), Milano, 2025, pp. 47-51; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992; ID., *Introduzione*, in M. TRAVAGLIO, *Perché NO*, Carrara, 2026, pp. 5-20; N. ZANON, *Liberare la giustizia e i magistrati*, in *www.rivistailmulino.it*, 19 gennaio 2026; ID., *Qualche ragione a sostegno di un'Alta Corte disciplinare*, in AA.VV., *L'alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, R. Balduzzi e G. Grasso (a cura di), Milano, 2025, pp. 27-34; S. ŽIŽEK, *Benvenuti in tempi interessanti*, Firenze, 2012 (orig. *Afterword, to the Paperback Edition: Welcome to interesting times!*, in *Living in the End Times*, London, 2010, pp. 403-483).

Abstract

A distanza di circa un mese dalle consultazioni referendarie per la conferma dell'intervento di revisione costituzionale in materia di ordinamento giudiziario, il presente contributo ricostruisce il contesto e il testo della riforma e cerca di dare conto degli argomenti avanzati a favore e contro la sua definitiva approvazione. Si tenta, infine, di individuare le criticità sottese agli obiettivi della riforma e ai modi in cui essi vengono perseguiti dal legislatore costituzionale.

About a month before the referendum consultations to confirm the constitutional revision of the judicial system, this paper aims to reconstruct the context and text of the reform, attempt to account for the arguments put forward for and against its final approval. Finally, an attempt is made to identify the critical issues underlying the objectives of the reform and the ways in which they are pursued by the constitutional legislator.

DARIO LUONGO*

A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO
DI SILVIO ZOTTA SULLA BAGLIVA DI FORENZA

La produzione storiografica di Silvio Zotta si è venuta caratterizzando nel corso degli anni per uno stretto intreccio fra l'analisi della dimensione economico-sociale e di quella giuridico-istituzionale. Attenzione per il diritto e per le istituzioni manifestatasi non solo negli scritti dedicati al cruciale fenomeno del giurisdizionalismo (di cui ha costituito un'espressione significativa la monografia del 1987 su Giovan Francesco De Ponte), ma anche in quelli aventi ad oggetto le campagne nel Mezzogiorno d'Antico Regime. Lavori in cui un'analisi realistica degli assetti di potere si è accompagnata a una nitida percezione dei caratteri dei rapporti giuridici che di quegli equilibri sociali erano la formalizzazione. Nel recente volume che qui si presenta (*I capitoli della bagliva di Forenza. Introduzione, commento e note al testo del documento a cura di Silvio Zotta*, Edizioni Giannatelli, Matera 2025) la connessione fra gli assetti socio-istituzionali e le dinamiche giuridiche è delineata in maniera plastica.

Nel libro l'A. sottolinea giustamente l'importanza delle normative delle comunità locali in quanto fondamentale polo dialettico rispetto alla legislazione statale e soprattutto al diritto feudale. Infatti, egli mette in evidenza come i capitoli di Forenza avessero in primo luogo ad oggetto «gli aggiustamenti conclusi o subiti col potere feudale».

Zotta colloca le vicende del principato di Melfi, di cui Forenza faceva parte, sullo sfondo dei convulsi accadimenti da cui fu segnata, nel Mezzogiorno d'Italia, la lotta per l'egemonia che ebbe per protagoniste la Francia e la Spagna. Il passaggio del principato

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope.

dai Caracciolo ai Doria, come viene opportunamente evidenziato nel volume, era ascrivibile a un disegno politico di Carlo V d'Asburgo teso a punire i feudatari ribelli e a premiare quelli fedeli. Disegno che era espressione di una più complessiva strategia diretta a combattere le maggiori concentrazioni di potere feudale e a limitare la concessione dei poteri giurisdizionali ai baroni al solo primo grado di giurisdizione. Una strategia finalizzata, insomma, a imporre un controllo dello Stato sulla feudalità.

L'A. non manca di rilevare l'inattendibilità di molti dei dati contenuti nel diploma con cui Carlo V concesse il principato di Melfi ad Andrea Doria. Non solo quella concessione non premiava una pretesa fedeltà *ab origine* di Doria, che era stato, in realtà, indotto dall'imperatore o da chi per lui a cambiare schieramento. Ma era soprattutto inattendibile la dichiarazione secondo cui era feudale la natura di tutti i vassalli e di tutti i beni esistenti nel principato. Osservazione da cui è possibile trarre l'importante indicazione metodologica secondo cui le investiture feudali non vanno mai assunte formalisticamente come un fedele rispecchiamento delle situazioni effettuali.

In proposito costituisce il segno di una significativa attenzione per i risvolti giuridici delle vicende esaminate l'ampia disamina dedicata da Zotta all'incarico, affidato nel 1525 da Giovanni III Caracciolo, di verificare se, durante i torbidi verificatisi tra la fine del Quattrocento e i primi due decenni del Cinquecento, a Forenza fossero avvenute usurpazioni di terre feudali. Ebbene, l'A. mostra come il giudice a cui fu affidato quel compito e l'erario feudale avessero in un primo momento sostenuto la tesi della feudalità universale e negato che contro di questa potesse essere fatta valere la prescrizione in quanto gli atti su cui si intendeva fondare l'usucapione erano avvenuti quando il principe era assente a causa di guerre e pestilenze, ma non avessero in seguito non potuto non prendere atto del fatto che ogni reintegra di terre sarebbe stata resa impossibile dall'esistenza di «atti notarili inoppugnabili».

Zotta non trascura di rilevare che il nuovo principe di Melfi Andrea Doria si diede da fare subito per ottenere le seconde cause,

ossia la titolarità della giurisdizione d'appello. Risultato che riuscì a conseguire. Inoltre, il principe «volle anche, e l'ottenne, che nei suoi feudi non mettessero piede gli uditori dei tribunali provinciali». Se ne trae un'ulteriore conferma di come l'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei baroni avesse un'importanza cruciale. Dato che fu sottolineato da Raffaele Ajello fin dalla sua prima monografia del 1961, dedicata a *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*. In quello scritto lo studioso napoletano citò l'icastica affermazione di Tommaso Briganti secondo cui le giurisdizioni erano per i baroni materia più gelosa dell'onore delle mogli.

Spettò al vescovo Imperiale Doria, nominato dallo zio Andrea governatore del principato, trattare con il governo cittadino e con la comunità di Forenza la conferma dei capitoli. Nell'esaminare le relative richieste, Zotta si sofferma innanzitutto su quella tesa a ottenere un'integrale conferma di quelli precedenti. Egli pone giustamente l'accento sulla logica sottesa a quell'istanza, notando che nell'Antico Regime italiano non erano infrequenti, non solo a livello locale, le richieste che fossero salvaguardati gli assetti aventi le loro radici nel passato. Richieste a cui fondamento veniva posto l'argomento secondo cui le novità erano sempre foriere di discordie. Un timore delle innovazioni che nasceva, come giustamente nota Zotta, «dai limiti e dalla farraginosità degli ordinamenti».

Dal libro risulta con chiarezza la centralità del ruolo svolto dal governatore. Era a lui che spettava presenziare al parlamento cittadino, che aveva fra i suoi compiti quello di eleggere, nel mese di agosto, il sindaco, gli otto eletti, ossia i componenti del consiglio municipale, e i due giudici «*annali*», che erano chiamati ad assistere il baglivo. Lo stesso giorno il governatore nominava il baglivo, il mastrodatti, il capitano di giustizia e il luogotenente di quest'ultimo. Inoltre, compiva una visita generale del feudo, percependo quello che era detto un donativo, ma che, come l'A. scrive, era, in realtà, l'introito di una vera e propria concussione. Il governatore ritornava poi nel feudo in tutte le occasioni in cui il parlamento era

chiamato ad adottare importanti provvedimenti in materia finanziaria, in primo luogo «negli anni di carestia» in cui «la comunità doveva procurarsi denaro a credito [...] per acquistare il grano».

Dall'analisi di Zotta emerge come gli assetti socio-istituzionali del principato di Melfi non fossero del tutto statici. Egli nota, ad esempio, che la bagliva, la mastrodattia e la catapania, dopo essere appartenute ai Caracciolo, nel 1532 erano passate ai Doria, ma che dal 1547 erano appartenute all'università a seguito di una transazione intervenuta fra questa e il principe Marcantonio Del Carretto-Doria. Inoltre, l'A. non manca di rilevare come spesso fosse solo lo scarso civismo delle popolazioni a impedirne la liberazione «dai lacci e laccioli dell'arretratezza». Emblematico il rifiuto dei cacciatori di assistere il mastrogiurato nell'attività di vigilanza notturna: rifiuto compensato dalla disponibilità a sobbarcarsi alla *corvée* consistente nell'allevare i cani da caccia per il principe e nell'offrirglieli quando desiderava praticare l'attività venatoria.

Una particolare attenzione Zotta dedica alle iniziative di Marcantonio Del Carretto-Doria, che, succeduto al principe Andrea, si trasferì intorno al 1540 a Melfi nell'intento di saldare i debiti accumulati dai Caracciolo e di dedicarsi in prima persona ad attività imprenditoriali che, in una congiuntura favorevole al mercato cerealicolo, sperava gli consentissero di acquistare altri feudi. Funzionali al perseguimento di quell'obiettivo erano le transazioni stipulate il 23 ottobre 1547 con l'università di Melfi e con quella di Forenza. Con quest'ultima Del Carretto-Doria volle porre fine alle controversie insorte fra il governo feudale e l'università. In cambio l'università si caricò di un censo di 480 ducati, la cui convenienza «sarebbe dipesa dal ciclo agrario e da quello demografico, entrambi molto aleatori».

Al riguardo Zotta tiene comunque a precisare che l'incidenza della transazione del 1547 sui capitoli costituisce una smentita della tesi secondo cui gli ordinamenti municipali non erano suscettibili di cambiamenti. In realtà, essi mutavano sotto la spinta delle

trasformazioni economico-sociali e della dialettica dei ceti. L'A. puntualizza infatti che neanche «la società feudale» era «immobile». La società di cui erano espressione i capitoli aveva certo le sue radici nel Medioevo. Ma essa subì delle scosse profonde, specie in occasione delle rivolte contadine. Anche se furono necessarie due rivoluzioni, quella inglese e quella francese, perché potesse essere smantellata.

Si tratta di valutazioni senz'altro condivisibili. Raffaele Ajello si esprime in termini pressoché analoghi scrivendo che quella d'Antico Regime era una dialettica sociale concorrenziale, non alternativa.

Ma, sia pure all'interno di quei limiti, gli assetti normativi si mostrarono talvolta in grado di assicurare spazi significativi di libertà. Zotta cita come esempio «l'ultimo dei 23 *capitoli* della mastrodattia», in cui Troiano II Caracciolo sanciva che l'università e gli «huomini di quella» non erano «tenuti ad alcuno servizio personale, ovvero reale senza conveniente salario o vera mercede».

L'A. esprime al riguardo il giusto convincimento secondo cui bisogna guardarsi dagli eccessi opposti dell'esaltazione e della demolizione dei capitoli municipali. Demolizione che, a suo avviso, dipende dal fatto che nel Regno di Napoli non fu attribuita al diritto consuetudinario l'importanza che ebbe in Francia il *droit coutumier*. In proposito egli rileva giustamente come nel paese d'Oltralpe fosse stato il potere regio a dare l'avvio al processo di redazione scritta del diritto consuetudinario. Il che avvenne proprio nel momento in cui quel potere gettava le basi del suo rafforzamento. Ciò non toglie che anche nel Regno di Napoli fossero disciplinate dal diritto consuetudinario materie importanti quali quella matrimoniale.

Zotta sottolinea poi come la difesa della libertà avesse talvolta comportato la necessità di ingaggiare energici scontri con i baroni intenzionati a imporre il proprio arbitrio. Emblematici i casi di Pisticci e di Rocchetta Sant'Antonio. La comunità di Pisticci aveva ottenuto a metà del Quattrocento la concessione di 166 capitoli dal feudatario Ludovico Sanseverino. Avendo quest'ultimo

partecipato alla congiura dei baroni, Pisticci era ritornata demaniale e Ferrante I d'Aragona le aveva confermato i capitoli già ottenuti con l'aggiunta di alcune grazie. Ma in seguito la città era ritornata ai Sanseverino. Nel 1553 era poi passata nelle mani di Pietro Antonio Spinelli, conte di Seminara, e nel 1555 in quelle di Matteo Comite, conte di Acquara. Quest'ultimo aveva rifiutato la concessione di numerose delle grazie richiestegli dalla comunità di Pisticci. Il medico Giovanni Pietro Russo e il giurista Andrea Marzio si erano dedicati allora alla ricerca dei documenti con cui i pisticcesi negli ultimi due secoli avevano difeso i loro interessi e le loro prerogative. Marzio aveva imperniato la difesa di Pisticci sul diritto naturale e delle genti. Ma Russo, che aveva cercato di alimentare il civismo dei pisticcesi appellandosi al motto «Pugna pro patria», era stato messo a tacere da Matteo Comite per mano di sicari.

Richiamando un suo precedente scritto del 2012, Zotta rievoca poi il conflitto che ebbe per protagonisti la comunità di Rocchetta e Ignigo del Tufo. Questi cercò di imporre, fra l'altro, la sua prelazione sulla manodopera salariata nelle fasi più importanti del ciclo agrario quali quella della semina e del raccolto. Il che fu all'origine di un'aspra reazione dei massari, che «costituivano la spina dorsale della società e dell'economia». In un pubblico parlamento essi deliberarono di citare il barone davanti al Sacro Regio Consiglio perché gli fosse imposto il rispetto delle capitolazioni. La controversia, trascinatasi per alcuni anni, vide soccombente il barone, che fu costretto a rifugiarsi in un convento di frati a Napoli «per evitare le carceri regie» e dovette vendere il feudo al principe di Melfi soggiacendo alle condizioni da questi imposte.

Una vicenda che mostra come le magistrature regie non fossero prive della forza di imporsi a baroni particolarmente riottosi, di cui un esemplare era certamente costituito da un «avventuriero» come Ignigo del Tufo. Peraltro, come opportunamente sottolinea Zotta, che sul punto cita un'importante storiografia, dalla vicenda di del Tufo e da altre analoghe appare evidente come le capitolazioni fossero tutt'altro che «materiali

inerti e tanto meno fossilizzati», purché, ovviamente, ci si sforzi di leggerle alla luce della dialettica sociale delle realtà di cui erano espressione.

In effetti, dall'esame dei capitoli della bagliva di Forenza emergono spunti di significativo interesse. Innanzitutto, si trae conferma della validità dell'orientamento storiografico che negli ultimi decenni ha qualificato come giurisdizionale lo Stato d'Antico Regime. Appare infatti chiaro come il baglivo, che era investito di poteri giurisdizionale, adempiesse anche a funzioni materialmente amministrative.

Zotta sottolinea giustamente come dai capitoli emerga la preoccupazione della comunità di ridurre i danni derivanti dalla venalità della giustizia. Di qui la statuizione secondo cui appelli e revisioni dovevano tenersi senza scritte e non dovevano comportare alcuna spesa per le parti. Dello stesso segno era la disciplina secondo cui in caso di danni lievi il baglivo non poteva condannare a una pena pecuniaria superiore a quella richiesta dalla parte che il danno aveva subito. Ma l'A. non esclude che il diniego del principe di accedere alla richiesta di ridurre a un decimo la maggiorazione della pena pecuniaria derivasse dall'esigenza di non scoraggiare quanti intendevano ottenere l'appalto della bagliva. Il che costituirebbe una conferma di come la venalità condizionasse in maniera decisiva l'amministrazione della giustizia. Ma Zotta non esclude che il diniego opposto dal principe alla richiesta, che era motivata con l'esigenza di agevolare i poveri, potesse essere dovuto alla preoccupazione che il suo accoglimento potesse favorire anche i benestanti.

Come nota l'A., una chiara testimonianza degli illeciti di cui si rendeva responsabile il baglivo rinunciando, in cambio di congrue contropartite, a svolgere la sua opera di vigilanza, è costituita comunque da un capitolo aggiunto che lo sottoponeva al controllo del capitano di giustizia. Prevedeva che il capitano potesse procedere sia a querela di parte sia *ex officio* contro il baglivo per le infrazioni commesse nell'esercizio delle sue funzioni sottoponendolo a una multa di 15 carlini.

Zotta dedica poi opportunamente molto spazio alle discussioni svoltesi in consiglio comunale nel 1588 sulla situazione finanziaria di Forenza. Situazione finanziaria compromessa non solo a causa degli ammanchi di cui si era reso responsabile notar Giacomo Miniscalco, appaltatore della riscossione della gabella sulla farina, ma anche a causa della crisi della produzione granaria dovuta alle avverse condizioni climatiche degli ultimi anni. Una crisi così grave da costringere nel 1599 l'università a convocare un parlamento generale per «deliberare di prendere a credito la cospicua somma di 10.500 ducati». Il fatto che le misure adottate contro gli esattori incarcerandoli e confiscando i loro beni fossero risultate inefficaci dimostrava peraltro come «l'insolvenza» fosse «divenuta endemica». Dall'esame delle discussioni svoltesi in consiglio comunale Zotta trae inoltre due significative conclusioni. Da un lato, a suo avviso, risultano evidenti le collusioni degli amministratori, che non esitarono ad addurre il pretesto secondo cui l'adozione di drastiche misure contro Miniscalco e i suoi soci e garanti avrebbe compromesso la «reputazione dell'esigibilità delle gabelle forenesi» e avrebbe in tal modo rischiato di scoraggiare negli anni a venire i potenziali appaltatori. Era chiaro come gli amministratori facessero leva sulla venalità per difendere una causa indifendibile. Risulta tuttavia nello stesso tempo come le decisioni fossero influenzate dal governatore di Melfi, alle cui pressioni si dovette l'adozione, all'unanimità, della delibera di incarcerare i gabellotti e di sequestrare i loro beni.

Fra i pregi della ricostruzione di Zotta vi è il fatto di avere letto le vicende locali sullo sfondo dei problemi più generali concernenti il ruolo giocato dal Regno di Napoli sullo scacchiere internazionale. Egli nota, ad esempio, che «il sistema delle rivele» non fu che uno degli «espedienti» attraverso cui viceré e ministri furono costretti ad agire quali esecutori delle direttive imposte dalle «esigenze imperiali della Spagna». Come nota l'A., Filippo II volle rendere interdipendenti le economie di Napoli e della Sicilia, ma facendo in modo che quella napoletana fosse subalterna a quella siciliana. Ai feudatari e ai mercanti siciliani fu attribuito «il compito di

incrementare la produzione e il commercio del grano» in modo che «l'isola conservasse il ruolo di granaio del Mediterraneo». A Napoli, invece, fu imposto di «rifornirsi soltanto sul mercato siciliano». Per farlo, «la municipalità napoletana si serviva, in genere, dei grossi mercanti fiorentini e genovesi accreditati sulla piazza napoletana». Non poteva che essere così, giacché Filippo II, confermando una scelta politica del padre, non aveva voluto che Napoli avesse una flotta militare. Quella linea politica, dovuta al timore dell'infedeltà della nobiltà napoletana, aveva portato il Sovrano spagnolo a impedire che Napoli avesse anche una flotta mercantile. I nobili, i soli a possedere le risorse economiche per attrezzarla, avrebbero potuto infatti servirsene come strumento di guerra nel caso dello scoppio di rivolte antispagnole. Nello svolgere quelle considerazioni, Zotta fa proprie appieno le intuizioni sviluppate da Raffaele Ajello, nel 1996, in *Una società anomala*. Testo da lui ampiamente richiamato.

Applicando quella lettura, Zotta descrive in maniera efficace il riverbero che aveva sull'economia la posizione occupata dal Regno di Napoli negli assetti geopolitici. Egli nota che «i massari di campo della Capitanata, del Molise e dell'Abruzzo marittimo» erano tenuti in primo luogo a farsi carico delle esigenze dell'Annona napoletana e che, solo quando a Napoli era stato assicurato il fabbisogno di pane, i viceré concedevano le 'tratte', ossia permettevano le esportazioni dai porti dell'Adriatico. Ma i mercanti locali svolgevano un ruolo di semplici intermediari perché veri mercanti erano soprattutto quelli veneziani e quelli di Ragusa, che praticavano il contrabbando e la stessa pirateria.

Interessanti considerazioni Zotta dedica infine al ruolo giocato dal governatore di Melfi Marzio Arnolfini, a cui nel 1628 il sindaco e gli eletti di Forenza, «spalleggiati da un buon numero di possidenti», si rivolsero nel probabile auspicio che «diventasse [...] il curatore delle finanze cittadine». Il governatore non esitò a deludere quelle aspettative affermando che il male da cui era affetta Forenza era «quasi irrimediabile» in quanto i possidenti e quanti esercitavano un potere non mostravano di avere alcuna «cura

amorevole» per il bene della propria comunità e, anzi, non facevano che far ricadere ogni gravezza «sopra i mendichi», che di conseguenza non erano in grado di fare alcunché per porre argine alla «ruina intiera di quella povera terra». Fra l'altro, a Forenza era massiccia la presenza di chierici selvaggi e largamente diffusa la pratica di intestare fittiziamente beni agli ecclesiastici in modo da poter beneficiare dell'immunità sottraendosi ai carichi fiscali. Ma che Arnolfini avesse denunciato in maniera aspra come fosse pervasiva la coalizione di forze che ostacolava il cambiamento non escludeva che egli, come nota Zotta, facesse il possibile per scongiurare la totale rovina di Forenza. Infatti, già tra la fine del 1626 e l'inizio del 1627 si era adoperato col principe perché l'università fosse soccorsa «con due *tranches* di 6.000 e 2.000 ducati». Ma, in primo luogo, aveva chiesto al principe di «comprare le procure dei commissari esattori della rendita fiscale». In tal modo sarebbe stato possibile mettere mano a quella gestione privatistica di rilevanti funzioni pubbliche che finiva per rendere evanescente l'idea stessa di un potere pubblico capace di imporsi sulle forze particolaristiche.

Secondo Zotta non è da trascurare il fatto che Arnolfini fosse e «sarebbe stato l'unico governatore non genovese e neppure ligure». A suo avviso, la sensibilità del governatore per il bene comune aveva molto a che fare con le sue origini lucchesi, ossia con l'essere originario di una città in cui, come ha scritto Marino Berengo, le maggiori famiglie identificavano la loro storia con quella della Repubblica. Ad avviso di Zotta non era riscontrabile l'esistenza di un'analogia sensibilità per il bene comune nello stato di Melfi e, in generale, nel Regno di Napoli.

In realtà, nel Mezzogiorno solo con l'Illuminismo si sarebbe sviluppato un ampio dibattito sulle condizioni del perseguimento del bene comune. Nel pensiero illuministico sarebbe emersa con forza la consapevolezza che gli eccessi delle disuguaglianze e la persistenza di irrazionali privilegi ereditati dal passato finivano per indebolire le fondamenta della convivenza associata. In quel contesto avrebbe assunto un risalto centrale la nozione di patria,

intesa come società cooperativa e solidale. È significativo che già nel Seicento un uomo lungimirante come Arnolfini avesse percorso quella consapevolezza.

Abstract

Un recente volume di Silvio Zotta sulla bagliva di Forenza offre una dimostrazione esemplare di come lo studio delle normative locali, se condotto in maniera non formalistica, possa offrire spunti preziosi per la ricostruzione della vita economica e sociale e delle dinamiche istituzionali d'Antico Regime. Dall'indagine dello studioso emerge un quadro mosso della vicenda di una comunità del Mezzogiorno fra Cinque e Seicento, che arricchisce in maniera significativa la conoscenza dei complessi equilibri che si instauravano, a livello locale, fra potere baronale e università.

A recent book by Silvio Zotta on the bagliva of Forenza provides an exemplary demonstration of how the study of local regulations, when conducted in a non-formalistic manner, can offer valuable insights into the reconstruction of economic and social life and the institutional dynamics of the Ancien Régime. The scholar's investigation reveals a dynamic picture of the history of a community in Southern Italy between the 16th and 17th centuries, significantly enriching our understanding of the complex balances that emerged, at the local level, between baronial power and the university.

RECENSIONI

DOMENICO CROCCO, *Il regionalismo nella storia costituzionale italiana. Dall'unificazione nazionale alla Costituzione repubblicana*, Jovene, Napoli, 2025, pp. XV, 1-496.

SOMMARIO: 1. Regionalismo e storia costituzionale: il senso di una lunga durata. - 2. Metodo e impostazione dell'opera: storia costituzionale come genealogia. - 3. Il problema dell'autonomia territoriale nell'Italia preunitaria. - 4. Dall'idea di autonomia al paradigma dell'accentramento. - 5. Lo Statuto albertino e l'organizzazione territoriale dello Stato. - 6. Decentramento amministrativo e autarchia: Comuni e Province nello Stato liberale. - 7. La rimozione della Regione nello Stato unitario. - 8. Il fascismo e l'aspirazione del centralismo. - 9. Il regionalismo alla Costituente: tra rottura e continuità. - 10. La Regione come ente autonomo: statuto, legislazione, amministrazione. - 11. La natura giuridica della Regione nella dottrina del Novecento. - 12. Regioni a statuto speciale e asimmetria costituzionale. - 13. La ritardata attuazione del regionalismo e le sue conseguenze.

1. *Regionalismo e storia costituzionale: il senso di una lunga durata*

Il volume di Domenico Crocco, *Il regionalismo nella storia costituzionale italiana. Dall'unificazione nazionale alla Costituzione repubblicana*, si colloca con piena consapevolezza all'interno di una linea di ricerca che considera la storia costituzionale non come semplice ricostruzione di testi e istituti, ma come indagine sulle categorie fondamentali dell'esperienza statale. In questa prospettiva, il regionalismo non è trattato quale episodio settoriale dell'organizzazione amministrativa, né come questione circoscritta alla fase repubblicana dell'ordinamento, bensì come problema strutturale, destinato a riemergere ciclicamente nel confronto tra unità e pluralismo, tra centro e periferia, tra sovranità e autonomia.

Fin dalle prime pagine, l'Autore chiarisce implicitamente l'assunto di fondo che sorregge l'intera ricerca: la Regione non può essere compresa se non come categoria storicamente situata, la cui

fisionomia giuridica è il prodotto di tensioni irrisolte e di compromessi politici sedimentati nel tempo. Da qui la scelta – metodologicamente densa e tutt’altro che scontata – di collocare l’analisi in un arco temporale ampio, che prende avvio ben prima del 1861 e si arresta solo con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

In tal modo, il regionalismo viene sottratto tanto a una lettura puramente “costituzionalistica”, che lo farebbe nascere *ex abrupto* nel 1948, quanto a una interpretazione riduttivamente amministrativistica, che lo confinerebbe al tema del decentramento. Lo studioso mostra invece come l’idea di autonomia territoriale attraversi l’intera storia dello Stato italiano, assumendo di volta in volta significati differenti, ma mantenendo una costante funzione critica nei confronti del paradigma dell’accentramento.

Da un punto di vista comparatistico, questa impostazione consente di cogliere un dato spesso trascurato nella letteratura giuridica italiana: il regionalismo non è un’anomalia del costituzionalismo nazionale, bensì una delle forme storicamente assunte dal problema, tipicamente europeo, dell’articolazione territoriale del potere nello Stato moderno¹. La specificità italiana non risiede tanto nell’esistenza di istanze autonomistiche, quanto nelle modalità con cui esse sono state sistematicamente neutralizzate o ricondotte entro schemi centralistici.

2. Metodo e impostazione dell’opera: storia costituzionale come genealogia

Uno degli elementi che maggiormente qualificano l’opera di Crocco è il metodo adottato. L’Autore si colloca consapevolmente nella tradizione della storia costituzionale italiana che, a partire da

¹ In questa prospettiva, v. già O. MAYER, *Deutsches Verwaltungsrecht*, Leipzig, 1895, I, spec. 1 ss.; più di recente, D. GRIMM, *Constitutionalism. Past, Present, and Future*, Oxford, 2016, 87 ss.

Santi Romano e Costantino Mortati, ha inteso il diritto costituzionale come fenomeno storicamente determinato, inseparabile dalle forme concrete dell'organizzazione del potere². In questo solco, la ricostruzione storica non è mai neutra o puramente descrittiva, ma è orientata all'individuazione dei nessi concettuali che sorreggono le soluzioni istituzionali.

La scelta di non limitarsi alla storia delle Regioni, ma di ricostruire il più ampio dibattito sull'autonomia territoriale, consente all'Autore di evitare una delle principali aporie della letteratura tradizionale sul tema: l'idea secondo cui la Regione sarebbe una "invenzione" del Costituente repubblicano, priva di antecedenti significativi. Al contrario, il volume mostra come il regionalismo sia il risultato di una lunga elaborazione teorica e politica, che affonda le radici nel pensiero risorgimentale e nelle esperienze preunitarie.

Particolarmente apprezzabile è l'attenzione riservata alle fonti dottrinali, utilizzate non come semplice corredo erudito, ma come materiale vivo per la ricostruzione delle categorie giuridiche. Gli scritti di Gioberti, Cattaneo, Minghetti, Farini, così come la riflessione amministrativistica di fine Ottocento, vengono analizzati nella loro effettiva incidenza sul dibattito istituzionale, evitando tanto la celebrazione quanto la svalutazione retrospettiva.

Sotto il profilo comparatistico, l'impostazione metodologica consente di cogliere un ulteriore elemento di interesse: il regionalismo italiano si forma costantemente in dialogo (talora implicito, talora esplicito) con modelli stranieri. Il riferimento al federalismo svizzero, al decentramento francese, alla Costituzione belga del 1831 e, più in generale, alla circolazione europea delle idee costituzionali, costituisce uno sfondo costante dell'analisi³. In questo senso, l'opera si colloca pienamente nel filone degli studi

² Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1933, spec. 3 ss.; C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Milano, 1940.

³ Sul metodo comparato nella storia costituzionale, v. M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, Torino, 2019, 41 ss.

che concepiscono la storia costituzionale come storia transnazionale delle forme di Stato.

3. *Il problema dell'autonomia territoriale nell'Italia preunitaria*

Il primo nucleo tematico affrontato nel volume riguarda il dibattito sull'autonomia territoriale nell'Italia preunitaria. Si ricostruisce con grande accuratezza il contesto politico e istituzionale della Restaurazione, mostrando come la frammentazione statale della penisola costituisse, al tempo stesso, un ostacolo e un laboratorio per la riflessione sull'organizzazione del potere.

Lungi dall'essere un tema marginale, la questione territoriale attraversa l'intero pensiero risorgimentale. L'Autore mette in luce come il confronto tra modelli unitari e modelli federali non si riduca a una contrapposizione ideologica, ma rifletta differenti concezioni dello Stato e della nazione. In particolare, la proposta neoguelfa di Gioberti e il federalismo repubblicano di Cattaneo vengono analizzati come due risposte alternative a un medesimo problema: come conciliare l'unità politica con la pluralità storica e culturale dei territori italiani.

La lettura si distingue per la capacità di sottrarre queste posizioni a una valutazione meramente teleologica. Il federalismo propugnato da Cattaneo, in particolare, non viene presentato come un'utopia irrealizzabile, ma come un progetto coerente, radicato nella tradizione comunale italiana e aperto al confronto con le esperienze straniere, *in primis* quella svizzera⁴. Allo stesso tempo, l'Autore mostra come le posizioni più moderate, favorevoli a una forte unità statale, non fossero prive di una consapevolezza del problema territoriale, ma tendessero a relegarlo sul piano amministrativo.

⁴ Sul federalismo di Cattaneo in chiave europea, cfr. N. BOBBIO, *Una filosofia militante*, Torino, 1971, 67 ss.; P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005, 211 ss.

Da un punto di vista comparato, questa fase appare estremamente significativa. Il dibattito italiano si sviluppa infatti in parallelo a quello che, negli stessi decenni, attraversa altri contesti europei, nei quali la costruzione dello Stato nazionale impone una ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia. L'Italia non è dunque un'eccezione, ma partecipa a una più ampia trasformazione del costituzionalismo ottocentesco.

4. Dall'idea di autonomia al paradigma dell'accentramento

Il passaggio dalla fase preunitaria alla costruzione dello Stato unitario segna, una svolta decisiva nella storia del regionalismo italiano. L'esigenza di consolidare l'unità nazionale in un contesto segnato da profonde disomogeneità territoriali conduce a una scelta netta in favore dell'accentramento, che finisce per marginalizzare le istanze autonomistiche emerse nel dibattito risorgimentale.

L'Autore, quindi, analizza con particolare attenzione le proposte di Farini e Minghetti, che rappresentano il tentativo più organico di introdurre un livello regionale nell'ordinamento del nuovo Stato. La loro sconfitta politica non viene letta come un mero incidente di percorso, ma come il sintomo di una più profonda diffidenza nei confronti di ogni forma di autonomia territoriale dotata di rilevanza politica.

In questo quadro, la Regione viene progressivamente ridotta a problema amministrativo, e infine rimossa dall'orizzonte istituzionale. Crocco mostra come tale rimozione non sia il frutto di una dimenticanza, bensì di una scelta consapevole, dettata dal timore che l'autonomia potesse tradursi in una minaccia per l'unità dello Stato. La successiva legislazione comunale e provinciale, culminata nella legge del 1865, consacra definitivamente il paradigma dell'accentramento, modellato in larga misura sull'esperienza francese.

Da una prospettiva comparatistica, emerge qui uno dei tratti distintivi del caso italiano: mentre in altri ordinamenti europei

L'autonomia territoriale viene progressivamente integrata nella struttura statale, in Italia essa viene confinata ai margini dell'ordinamento, sopravvivendo solo come tema dottrinale o come rivendicazione politica episodica⁵.

Questa prima parte dell'opera consente già di cogliere con chiarezza l'impianto complessivo del lavoro. Il regionalismo emerge come problema strutturale, radicato nella storia lunga dello Stato italiano e inseparabile dalle scelte compiute nella fase di costruzione dell'unità nazionale. La ricostruzione dell'Ottocento mostra come l'autonomia territoriale non sia mai stata assente dal dibattito, ma sia stata sistematicamente subordinata all'esigenza di unità.

Dal punto di vista del comparatista, questa analisi offre un contributo di grande interesse, poiché consente di collocare il regionalismo italiano all'interno di una più ampia riflessione europea sulle forme di Stato. In tal senso, l'opera di Crocco prepara il terreno per l'analisi delle fasi successive – dallo Stato liberale al fascismo, fino al regionalismo costituzionale.

5. *Lo Statuto albertino e l'organizzazione territoriale dello Stato*

Nel percorso ricostruttivo proposto da Domenico Crocco, l'analisi dello Statuto albertino occupa una posizione strategica. Lungi dall'essere considerato esclusivamente quale “costituzione flessibile” o come atto di compromesso tra sovranità monarchica e principio rappresentativo, lo Statuto viene esaminato nella sua funzione ordinante rispetto alla struttura territoriale dello Stato. In tale prospettiva, esso appare come il fondamento giuridico di un modello statale fortemente accentrato, nel quale la questione

⁵ Sul modello francese e la sua influenza in Italia, v. J.-M. DENQUIN, *L'État et les collectivités territoriales*, Paris, 1998; S. CASSESE, *La costruzione amministrativa dello Stato unitario*, Milano, 1979.

dell'autonomia territoriale resta sostanzialmente estranea all'orizzonte costituzionale.

Crocco mostra con chiarezza come lo Statuto, pur inserendosi nel solco del costituzionalismo liberale europeo, non contenga alcun riconoscimento esplicito delle autonomie locali. Tale silenzio non è casuale, ma riflette una precisa opzione politica: l'organizzazione territoriale è relegata al livello legislativo e amministrativo, sottraendola al rango costituzionale. In questo senso, lo Statuto si pone in continuità con le Carte francesi del 1814 e del 1830, ma si discosta significativamente dalla Costituzione belga del 1831, che invece riconosce e garantisce le autonomie comunali e provinciali⁶.

L'assenza di un fondamento costituzionale dell'autonomia ha conseguenze profonde e durature. Essa consente al legislatore ordinario di modellare l'assetto territoriale secondo esigenze contingenti, favorendo una concezione gerarchica dei rapporti tra centro e periferia. L'Autore indugia giustamente su questo punto, mostrando come la flessibilità dello Statuto, spesso celebrata come elemento di adattabilità, si traduca in realtà in una debolezza strutturale sul piano della tutela delle autonomie.

Da una prospettiva comparata, il caso italiano appare emblematico di una più ampia tendenza ottocentesca: la costruzione dello Stato unitario passa attraverso la neutralizzazione delle identità territoriali, considerate potenzialmente destabilizzanti. Tuttavia, mentre in altri ordinamenti tale neutralizzazione è temperata da garanzie costituzionali minime, in Italia essa si realizza in modo particolarmente incisivo, lasciando le autonomie prive di una base giuridica solida.

⁶ Cfr. A. MASTROPAOLO, *Lo Statuto albertino*, Bologna, 2018, spec. 97 ss.; per il confronto con il modello belga, v. M. UYTENDAELE, *La Constitution belge*, Bruxelles, 2015.

6. *Decentramento amministrativo e autarchia: Comuni e Province nello Stato liberale*

La ricostruzione dell'organizzazione territoriale dello Stato liberale prosegue, nel volume, con un'analisi dettagliata della legislazione comunale e provinciale. L'Autore mostra come, a partire dalla legge Rattazzi del 1859 e soprattutto con la legge del 1865, si consolidi un modello di decentramento puramente amministrativo, nel quale Comuni e Province sono concepiti come enti autarchici, funzionalmente subordinati allo Stato.

La categoria dell'autarchia, ampiamente utilizzata dalla dottrina amministrativistica di fine Ottocento e primo Novecento, viene esaminata nella sua ambivalenza. Da un lato, essa consente di riconoscere agli enti locali una certa autonomia gestionale; dall'altro, ne sottolinea la totale dipendenza dall'ordinamento statale, che ne definisce competenze, risorse e controlli. Lo studioso mette in luce come questa impostazione contribuisca a rafforzare l'idea di un'unica soggettività statale, articolata in una pluralità di organi periferici, ma priva di un autentico pluralismo istituzionale.

In questo contesto, la Regione resta completamente assente dall'ordinamento positivo. Nonostante la persistenza di un dibattito dottrinale che ne sottolinea l'utilità come livello intermedio di governo, essa non trova alcuno spazio nella legislazione vigente. L'Autore interpreta tale assenza non come una lacuna contingente, ma come il risultato coerente di una concezione dello Stato che identifica l'unità con l'uniformità.

Il confronto con altri ordinamenti europei consente di cogliere meglio la specificità italiana. In Francia, ad esempio, il dipartimento svolge una funzione analoga a quella delle Province italiane, ma si inserisce in un sistema amministrativo più articolato; in Germania, invece, il pluralismo territoriale trova espressione già nell'Ottocento attraverso forme di autonomia statale dei *Länder*.

L'Italia si colloca in una posizione intermedia, ma con una tendenza marcata verso l'accentramento⁷.

7. La rimozione della Regione nello Stato unitario

Uno dei passaggi più rilevanti dell'opera è la ricostruzione del processo attraverso cui la Regione viene progressivamente rimossa dall'orizzonte istituzionale dello Stato unitario. Tale rimozione non avviene in modo improvviso, ma è il risultato di una serie di scelte legislative e amministrative che, nel loro insieme, contribuiscono a consolidare il paradigma accentrato.

Le proposte regionaliste avanzate negli anni immediatamente successivi all'unificazione – in particolare quelle di Farini e Minghetti – vengono analizzate nel dettaglio, evidenziandone la portata innovativa e, al tempo stesso, i limiti. Crocco mostra come tali progetti fossero animati dall'esigenza di creare un livello intermedio di governo capace di mediare tra Stato e autonomie locali, ma fossero percepiti come potenzialmente pericolosi in un contesto politico ancora instabile.

La loro mancata attuazione segna una svolta decisiva. A partire da quel momento, la Regione scompare non solo dall'ordinamento positivo, ma anche dall'immaginario istituzionale dello Stato. Essa sopravvive come categoria dottrinale, talora evocata in chiave riformatrice, ma priva di una concreta traduzione normativa. L'Autore insiste giustamente su questo punto, mostrando come la marginalizzazione della Regione sia uno degli elementi che contribuiscono a spiegare la fragilità del regionalismo repubblicano, destinato a nascere privo di una tradizione istituzionale consolidata.

Da una prospettiva di diritto comparato, questa rimozione appare particolarmente significativa. Mentre in altri ordinamenti

⁷ Sul concetto di autarchia, v. G. ZANOBINI, *L'autarchia amministrativa*, Milano, 1935; in prospettiva comparata, M. LOUGHLIN, *Legality and Locality*, Oxford, 1996.

europei il livello regionale o federale si consolida nel corso dell'Ottocento, in Italia esso viene sistematicamente escluso, con effetti di lunga durata sulla cultura giuridica e politica del Paese⁸.

8. *Il fascismo e l'esperazione del centralismo*

Il capitolo dedicato all'esperienza fascista costituisce uno snodo fondamentale nell'argomentazione di Crocco. Lungi dall'essere interpretato come una parentesi estranea alla storia costituzionale italiana, il fascismo viene analizzato come l'esperazione di tendenze già presenti nello Stato liberale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione territoriale del potere.

La soppressione delle autonomie locali, l'accentuazione dei controlli statali e la trasformazione degli enti territoriali in strumenti del potere centrale rappresentano, secondo l'Autore, l'esito coerente di una concezione autoritaria dello Stato, che vede nell'unità e nell'uniformità valori assoluti. In questo contesto, ogni ipotesi di autonomia regionale viene definitivamente accantonata, sostituita da una visione organicistica e gerarchica dell'ordinamento.

Crocco mostra con efficacia come il centralismo fascista non sia un'innovazione radicale, ma si innesti su un terreno già predisposto dalla tradizione accentratrice dello Stato unitario. Ciò consente di superare una lettura puramente discontinua del periodo fascista e di coglierne le connessioni con le fasi precedenti. Da questo punto di vista, il volume offre un contributo importante al dibattito storiografico, invitando a una riflessione più articolata sulle continuità istituzionali tra Stato liberale e Stato fascista⁹.

⁸ In questa prospettiva, cfr. P. COSTA, *Lo Stato immaginato*, Milano, 2016, 143 ss.

⁹ Sul rapporto tra fascismo e autonomie locali, v. S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, 2010, spec. 121 ss.; A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965.

La seconda parte dell'opera consente di delineare con maggiore precisione il quadro entro cui si colloca il regionalismo italiano. Dallo Statuto albertino al fascismo, l'organizzazione territoriale dello Stato è dominata da una logica accentratrice, che lascia poco spazio al riconoscimento di un autentico pluralismo istituzionale. La Regione, pur presente nel dibattito dottrinale e politico, resta ai margini dell'ordinamento, priva di una concreta attuazione.

Dal punto di vista del comparatista, emerge con chiarezza come il caso italiano si distingua per la persistente diffidenza nei confronti dell'autonomia territoriale. Tale diffidenza non può essere spiegata unicamente con ragioni contingenti, ma affonda le radici in una specifica cultura giuridica dello Stato, che identifica l'unità con la concentrazione del potere.

9. Il regionalismo alla Costituente: tra rottura e continuità

La fase costituente rappresenta, nella ricostruzione di Domenico Crocco, un momento di apparente discontinuità rispetto alla tradizione accentratrice dello Stato italiano, ma anche – e soprattutto – un banco di prova della sua persistente influenza. L'analisi dei lavori dell'Assemblea Costituente mostra infatti come il regionalismo venga finalmente accolto nel testo costituzionale, ma in una forma profondamente segnata da compromessi politici e da timori istituzionali.

Nel testo si ricostruisce con grande attenzione il dibattito sviluppatosi all'interno della Commissione dei 75 e in Assemblea plenaria, mettendo in luce la pluralità delle posizioni in campo. Da un lato, vi sono coloro che vedono nella Regione uno strumento di democratizzazione e di riequilibrio territoriale; dall'altro, quanti temono che un'eccessiva valorizzazione dell'autonomia possa minare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Il risultato di questo confronto è una soluzione che l'Autore definisce, implicitamente, come "regionalismo senza sovranità", nel quale l'autonomia è riconosciuta ma rigidamente circoscritta.

L'art. 5 della Costituzione viene analizzato come norma simbolica e programmatica, nella quale si afferma il principio autonomistico senza tuttavia specificarne pienamente le implicazioni. La Regione è riconosciuta come ente costitutivo della Repubblica, ma non come soggetto dotato di una propria dimensione costituente. In questo senso, il regionalismo italiano si colloca su un piano radicalmente diverso rispetto ai modelli federali, nei quali le entità territoriali partecipano alla formazione della volontà statale.

Da una prospettiva comparatistica, questa scelta appare particolarmente significativa. Mentre nel secondo dopoguerra altri ordinamenti europei – si pensi alla Germania federale – optano per una valorizzazione esplicita del pluralismo territoriale, l'Italia sceglie una via intermedia, che riconosce l'autonomia ma la subordina costantemente all'unità dell'ordinamento¹⁰. Crocco coglie con precisione questa ambiguità, mostrando come essa costituisca uno dei tratti strutturali del regionalismo repubblicano.

10. *La Regione come ente autonomo: statuto, legislazione, amministrazione*

La seconda sezione della Parte III è dedicata all'analisi sistematica delle forme dell'autonomia regionale previste dalla Costituzione. Un valore aggiunto è la distinzione, con chiarezza, tra autonomia statutaria, legislativa e amministrativa, mostrando come ciascuna di esse sia al tempo stesso riconosciuta e limitata dal disegno costituzionale.

L'autonomia statutaria, in particolare, viene esaminata come una forma di autonomia "derivata", priva di autentica forza costituente. Gli statuti regionali ordinari, approvati con legge dello Stato, rappresentano un elemento di differenziazione, ma non incidono

¹⁰ Sul regionalismo nella Costituzione del 1948 in chiave comparata, v. A. BARBERA, *Regioni e Stato nella Costituzione italiana*, Bologna, 1980; E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Staat, Verfassung, Demokratie*, Frankfurt a.M., 1991.

in modo sostanziale sull'assetto dei poteri. Anche l'autonomia legislativa è circoscritta da limiti stringenti, che riflettono la persistente centralità dello Stato come garante dell'unità dell'ordinamento.

Particolarmente rilevante, anche dal punto di vista del giurista comparatista di formazione privatistica, è la riflessione di Crocco sui limiti materiali dell'autonomia regionale. La riserva statale in materia di diritto civile e penale – già presente nella Costituzione del 1948 e successivamente riformulata – costituisce un potente fattore di uniformazione, che impedisce alle Regioni di incidere su settori fondamentali della vita giuridica. In questo senso, il regionalismo italiano si distingue nettamente dai modelli federali, nei quali la pluralità normativa si estende anche al diritto privato¹¹.

Crocco non indulge in valutazioni polemiche, ma lascia emergere con chiarezza come tale assetto contribuisca a definire una Regione “amministrativa” più che “politica”, la cui autonomia si esplica prevalentemente nell'attuazione di politiche pubbliche, piuttosto che nella produzione di norme generali.

11. *La natura giuridica della Regione nella dottrina del Novecento*

Uno dei capitoli più densi e teoricamente rilevanti dell'opera è dedicato alla natura giuridica della Regione. Crocco ricostruisce con grande ampiezza il dibattito dottrinale del Novecento, confrontandosi con le principali categorie elaborate dalla scienza giuridica per descrivere gli enti territoriali.

Le nozioni di autarchia, autonomia e pluralismo ordinamentale vengono analizzate nella loro evoluzione storica, mostrando come ciascuna di esse rifletta una diversa concezione del rapporto tra Stato e territorio. L'Autore dedica particolare attenzione al pensiero di Santi Romano, la cui teoria dell'ordinamento giuridico offre

¹¹ In prospettiva comparata, cfr. H. KÖTZ, *European Contract Law*, Oxford, 2017; U. MATTEI, *Comparative Law and Economics*, Ann Arbor, 1997.

strumenti concettuali preziosi per comprendere la complessità dell'esperienza regionale. Tuttavia, Crocco non si limita a riproporre le categorie romane, ma ne mette in luce anche i limiti, soprattutto alla luce delle trasformazioni dello Stato contemporaneo.

Il confronto con la dottrina tedesca e austriaca – da Jellinek a Kelsen – consente di collocare il dibattito italiano in una prospettiva più ampia. In particolare, emerge come la Regione italiana non possa essere assimilata né a uno Stato membro federale, né a un semplice ente amministrativo, ma rappresenti una figura ibrida, difficile da inquadrare nelle categorie tradizionali¹².

Questa ambiguità concettuale, lungi dall'essere un difetto dell'analisi, viene assunta da Crocco come chiave interpretativa. La Regione è un ente “di confine”, che riflette le tensioni irrisolte del costituzionalismo italiano e la difficoltà di conciliare unità e pluralismo in un ordinamento storicamente segnato dal centralismo.

12. *Regioni a statuto speciale e asimmetria costituzionale*

La sezione dedicata alle Regioni a statuto speciale affronta uno dei temi più delicati e attuali del regionalismo italiano: l'asimmetria. Crocco ricostruisce le ragioni storiche e politiche che hanno condotto all'istituzione delle Regioni speciali, mostrando come esse rappresentino una risposta contingente a specifiche esigenze territoriali, ma anche un elemento di differenziazione strutturale dell'ordinamento.

L'Autore evita con cura sia una lettura celebrativa sia una valutazione puramente critica della specialità. Piuttosto, egli mostra come l'asimmetria sia una caratteristica sempre più diffusa negli Stati contemporanei, chiamati a gestire una crescente complessità

¹² Sul dibattito dottrinale, v. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918; H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Wien, 1934; P. VIRGA, *La Regione*, Milano, 1949.

territoriale. In questo senso, il caso italiano si presta a interessanti confronti con altre esperienze europee, in particolare con il regionalismo spagnolo e con le forme di devoluzione britannica¹³.

Da una prospettiva comparatistica, le Regioni speciali possono essere lette come un laboratorio istituzionale, nel quale si sperimentano forme più avanzate di autonomia. Tuttavia, Crocco sottolinea come tali esperienze restino isolate e non riescano a incidere in modo sistematico sull'assetto complessivo del regionalismo italiano, che continua a essere dominato da una logica di uniformità.

13. *La ritardata attuazione del regionalismo e le sue conseguenze*

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la ritardata attuazione del regionalismo ordinario. Vengono dedicate pagine puntuali alla ricostruzione delle cause che hanno condotto a un'attuazione tardiva e parziale delle Regioni, evidenziando il ruolo delle resistenze politiche, delle difficoltà finanziarie e della persistenza di una cultura amministrativa centralistica.

Questa ritardata attuazione non è priva di conseguenze sul piano istituzionale e sociale. L'Autore mostra come essa abbia contribuito a rafforzare le disegualianze territoriali e a indebolire la legittimazione delle istituzioni regionali, percepite spesso come enti burocratici più che come sedi di rappresentanza politica. Ancora una volta, il regionalismo italiano appare come un progetto incompiuto, segnato da una distanza tra il dettato costituzionale e la sua effettiva realizzazione.

Nelle conclusioni, Crocco offre una riflessione di ampio respiro sul significato del regionalismo nella storia costituzionale italiana. Il fenomeno emerge come una categoria aperta, la cui fisionomia

¹³ Sul regionalismo asimmetrico, v. F. PALERMO, *Asymmetric Federalism*, Baden-Baden, 2007; L. MCLEAN – A. MCMILLAN, *State of the Union*, Oxford, 2005.

giuridica è il risultato di un lungo processo storico e di scelte politiche spesso contraddittorie. L'opera mostra con chiarezza come l'autonomia territoriale sia stata, più che un dato acquisito, un terreno di conflitto e di mediazione.

Dal punto di vista del recensore, l'opera di Crocco si impone come un contributo di grande valore scientifico. La ricchezza della ricostruzione storica, la solidità dell'impianto metodologico e la capacità di dialogare con la dottrina comparata rendono questo volume un punto di riferimento imprescindibile per gli studi sul regionalismo e sulla storia costituzionale italiana.

Soprattutto, il libro invita a superare letture contingenti e strumentali del regionalismo, restituendogli la sua dimensione storica e problematica. In questo senso, *Il regionalismo nella storia costituzionale italiana* non si limita a ricostruire il passato, ma offre strumenti concettuali preziosi per comprendere le trasformazioni in atto nello Stato contemporaneo e per interrogarsi sul futuro delle autonomie territoriali.

SALVATORE ACETO DI CAPRIGLIA
Ordinario di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"